# SPECCHIO RELIGIOSO PER LE MONACHE POSTO IN LUCE D'ORDINE DELL'ILLUSTRISS...

Giovanni Pietro Barco




NAZIONALE
VITT. EMANUELE
13
1 C
10

# SPECCHIO RELIGIOSO PER LE MONACHE

Posto in luce d'ordine

Dell'Illustriss. & Reuerendiss. Sign. Il Sig. Cardinale Federico Borromeo Arciuescouo di Milano


DA GIO. PIETRO BARCO MANTOVANO

Dottor di Sacra Teologia, & de' Canoni.

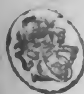
*Canonico di Sant' Ambrogio Maggiore di Milano.*

E Vicario delle Monache della medesima Città, e Diocese.










IN MILANO, Appresso Pietro Martire Locarni. 1609.

*Con licenza de' Superiori.*

## APPROBATIO.

Imprimatur.

Fr. Aloysius Bariola Augustinianus, Consultor Sancti Officij, pro Reuerendissimo Inquisitore.

Aloysius Bossius Can. Ordinar. Theol. pro Illustriss. Cardin. Archiepisc.

Vidit Saccus pro Excellentiss. Senatu.



All'Ill.mo, & Reuer.mo Sig.re

Il Sign.

# CARD. FEDERICO BORROMEO

Arciuescouo di Milano.



L'Opera, che V. S. Illustrissima con gran ragione giudicò gli anni passati necessaria al ben viuere delle Monache, quasi sola mancasse al compimento de gli auuertimenti, & della disciplina di

a 2 que-

questa nobilissima, & amplissima Chiesa Milanese, esce hora in luce, compresa sotto breui capi di tutti i più notabili difetti, che possono essere nello stato Monachale non osseruante, tralasciato però di trattare de' peccati comuni ad ogni donna potendosi per questo ricorrere alle varie somme di grauissimi scrittori, che ne vanno attorno. Io l'hò recata à fine, più tosto per vbbidire à i comandamenti di V.S. Illustrissima, che confidato nel mio ingegno di poterne riuscire secondo l'alto, & degno suo concetto. Qualunque ella si sia, io la presento, & dedico à lei, come à suo

Aut-

Auttore, col titolo di Specchio Religioso, etiandio con questo animo, che come tale appaia lucido per participatione, dache non è in se stesso: percioche tocco dallo splendore di lei, quasi da vn'altro Sole, basteuole ad illustrar non pur vn libro, ma le più oscure, & lontane cose, che si trouino, riceuerà incomparabilmente maggior chiarezza, che non era quella, che Pitagora auuertiua i suoi discepoli douersi procurare nello specchio materiale per comporsi ne' gesti. Se in questo nostro così purgato, & illuminato mireranno le Monache con attenta osser-

uatio-

uatione, io m'aſsicuro, che meglio potranno notare i loro mancamenti, & leuarli, & adornarſi poi in guiſa, che ogn'hora più piaceranno à i puriſsimi occhi dell'eterno Iddio. Mi reſterebbe di ſupplicar V. S. Illuſtriſs. & à ſcuſar l'ardire, & à gradir l'opera, quando io non le offeriſsi coſa ſua per la propoſta, & ſolamente mia per la fatica, riuſcitami anch'ella aſſai leggiera per la virtù ſomminiſtratami da lei; & inſieme non confidaſsi, per quella poca parte, che vi è di mio, ſapendo, che niuna coſa maggiore può far vn grande, che con cuore magnanimo deſcender al baſ-

ſo,

ſo,& che quanto egli più s'humilia, tanto maggiormente à Dio s'auuicina, dicendo il Profeta, Excelſus est Dominus,& humilia reſpicit. Et quì humile à V.S. Illuſtriſs. m'inchino,& raccomando in gratia, pregando Dio, che le conceda lunga vita, per l'acquiſto di maggior gloria in Cielo, per beneficio di Santa Chieſa, & in particolare di queſta Prouincia. Di caſa la Dominica delle Palme 1609. Ps. 137.

Di V.S. Illuſtriſs.^ma^ & Reuer.^ma^

Humiliſſimo,& diuotiſſimo ſeruidore

Gio. Pietro Barco.

# Tauola de' Capitoli, che nel presente libro si contengono.



IL FINE.

DEL-



# DELLA VTILITA

## E necessità dell'Opera.



## IL PROEMIO.



*ON hà dubbio, che nella cura, & vigilanza del Vescouo molto stimare si deue il buon gouerno delle Monache, sì per l'eccellenza dello stato, nel quale elle si trouano à Dio dedicate, sì anche per li molti aiuti, che conseguiscono i popoli, quando elle viuono con quella purità, e santità di vita, che è propria della lor vocatione. E' però commune parere de' Saui, che vi sia bisogno in gouernarle d'vn modo singolare, & di particolar dono di Dio, accioche non perdendosi il tempo, si faccia intorno à loro alcun frutto, essendo il sesso molto fragile, & assai mancheuole di prudenza naturale; & perche l'indirizzo d'vna Monaca è*

*A diuerso*

*diuerso da quello di altro stato d'huomo, ò di donna; & perche spesse volte non tanto la malitia, quanto la semplicità di chi le gouerna, hà apportato lor grand'impedimento alla via della perfettione. Accresce la difficoltà, che se bene nelle Monache à' nostri tempi fiorisse l'osseruanza della vita Religiosa, & in loro bene spesso risplende la perfettione d'eccellenti, & rare virtù, onde Dio benedetto è seruito, e glorificato; nondimeno è ancor vero, che in alcune di loro stà alle volte oscurata la cognitione di se stesse, & della propria vocatione, sì che pare, che il Demonio à guisa del Rè Naaso habbia loro cauato l'occhio del conoscimento de' proprij falli, & errori; ilche è seminario di tutti i mali, particolarmente nelle Spose di Giesu Christo; poiche si legge, che fù risposto alla Sposa, laquale cercaua lo Sposo, che da se cacciasse l'ignoranza, se di lui voleua saper nouella;* Si ignoras te ò pulcherrima inter mulieres, egredere, & abi post vestigia gregum, *Si dice nella Cantica. Quindi nasce, che si trouano alcune Monache, che non conoscono se non quei peccati, che sono molto chiari, e manifesti; & molte cose, che sono peccati, pare loro, che non sieno: altre, che i peccati graui stimano leggieri, e non poche, che molte cose, le quali sono grande occasione, e tentatione di peccati, & seminario di molti mali, & vitij, reputano quasi per niente, nè vedono il pericolo, che vi si troua: Et ad ogni modo niun sarà sì ardito, che neghi, che per caminar bene nella via del Cielo, non sia necessario conoscere intieramente i peccati, e sentire la loro grauezza. Aggiugneuesi, che vi son tal'hora de' Confessori di Mo-*

1. Reg 11.

Cap. 1. nu. 8.

nache, che non sanno à questo male porgere sufficiente, & efficace rimedio; perche se bene sono essercitati in confessar huomini, ò donne d'altro stato, nondimeno per l'ordinario non possono hauer cognitione delle colpe, e de' peccati, che nello stato Monachale si commettono, se non con lunga pratica, & molto essercitio. Anzi egli è tal'hora occorso, che essi ò per non esser ben' informati dello stato Religioso, ò per esser larghi in se stessi, ò per tener tal' opinione, hanno hauuto vn parere, che è stato da vn'altro confutato. Onde le Monache sospese, & incerte rimaneuano, à quali creder douessero: Dirò di più, ch'elle pensauano, che gli ordini stessero nell'opinione de gli huomini, & de' Superiori, che perciò senza scropolo viueuano à loro modo. Cauasi di quì la necessità dell'opera, essendo vn compendio de i peccati proprij dello stato Monachale, ilquale può seruire & à' Confessori di Monache per memoriale delle interrogationi, che si debbon fare nelle Confessioni, & alle Monache per norma, e censura di quanto hanno elle à fuggire: percioche io con la ragione stessa, ben spesso co'l testimonio de' Dottori, con l'auttorità del sagro Concilio Tridentino, & con la lunga pratica acquistata nel carico di Monache, hò procurato per breui Capi di risoluere, e decidere la maggior parte, s'io non erro, delle colpe tanto veniali, quanto mortali, nelle quali possono le Monache incorrere, così nelle attioni, come ne gli affetti, secondo lo stato, e l'obligo loro: cosa, come si può veder chiaro, da sperarne gran lume à gli intelletti loro, & insieme buoni indirizzi per la perfettione della vita Religiosa. Et perche potrebbe per auuentura venire

Ricordo per li Confessori

*in pensiero ad alcuna, che quest'Opera altro non sia, che nuoui ordini, e decreti da osseruarsi, come ne' Concilij di Milano si trouano altre costitutioni per le Monache, onde anche le paresse graue tal giogo, & insopportabile il peso, stante la grauezza, & multiplicità del peccato, che si descriue, parmi d'auuertirla, che così non s'hà d'intendere; anzi tutto quello, che nell'Opera si contiene, è fondato con molta verità, & sincerità nell'obligo particolare, che hanno le Monache, ò per rispetto della diuina legge, ò per l'humana, ò per li voti solenni, & professione espressa da loro fatta, ò per la Regola, ò per lo stato della vita Religiosa; di qui concludendosi, che quando ben non vi fosse il Superiore, ò altro, che guardasse, e mettesse in chiaro le attioni, e gli affetti, de' quali si fà mentione nell'Opera, soggiacere à' peccati mortali, ò veniali, non per questo restarebbono d'esser tali secondo il loro genere. Mà quando pur à lei paresse troppo rigorosa la dottrina, che si tratta, & troppo frequenti i casi del peccato mortale, io di due cose la prego: La prima è, ch'ella consideri, che sì alto, e perfetto è lo stato della Religione, che si come non basta mediocre virtù ad esser vera Religiosa; così la qualità dello stato graua i defetti, che in altro stato di persone, ò non sarebbono peccati, ò almeno molto leggieri: L'altra cosa è, che in alcuni di quei luoghi, ne' quali haurà ella difficoltà, ne ricerchi il parere di dotto, & prudente Confessore, ò il Superiore stesso, viuendo io sicuro, che resterà sodisfatta. Aggiongo nondimeno, che quando la trasgressione sarà di cosa di poco momento, & come affermano i Dottori;* Erit leuitas materiæ, *cioè à dire in*

*volgare, la leggierezza, ò picciolezza della cosa, si potrà quasi sempre scusare dal peccato mortale, se bene vi fosse la violatione del voto, la qual pure di sua natura è mortale. Douranno in somma tutte le Religiose conoscere, & imparare i peccati veniali, & fuggirli, poiche (come ben dice vn Dottore) trà tutti i mezi, che vi sono per conseruarsi in gratia di Dio, e crescere in essa, & in tutte le virtù, questo è principalissimo, & importantissimo, l'andar sempre votando, e purificando l'anima, quanto più sia possibile, dalle colpe veniali, che l'indeboliscono, e dispongono à' mortali. Lo scopo dunque di questa opera altro non è, che far vedere alle Monache, come in vno specchio, le colpe proprie del loro stato, e la lor grauezza, per emendarsene, e per saperle confessare, e per indirizzarsi à quella perfettione, alla quale sono obligate, & da Dio sono state chiamate. I lor Confessori poi ne riceueranno grande aiuto, quelli particolarmente, che sono di poca sperienza, oltre che si scemerà gran parte della fatica loro. Può per auuentura vna Monaca dubitando dire, Non basta forse la Regola, & che bisogno v'è di questo libro? Rispondo, ch'egli è come vna dichiaratione della regola, manifestando, e dilatando i Capi principali, che vi si contengono, e mostrando al viuo, come, & in quante maniere si può circa quelli errare. Per essempio commanda la Regola, che la Religiosa viua senza cosa di proprio, ilche ancora nella professione, quando si fà il voto della pouertà, si promette solennemente: Quella, che viue senza proprietà, hà sodisfatto al voto, & alla Regola per quello, che spetta alla pouertà. Ma perche in varij modi, e quasi innume-*

Sot. lib. 7. de iust. & iur. q. 3. artic. 1. Nau. man. c. 12 nu 40 Gregor. de Val. 3. 2. di p. 6 q. 6 de uoto. punt. 4.

*rabili si può incorrere nel vitio della proprietà, e trasgredire la Regola, & il voto di pouertà, non v'hà dubbio, che seruirà molto per liberare la conscienza da ogni neo di cosa propria, & per conseruarla monda ne gli occhi purissimi del Creatore, il conoscere le cose in particolare ad vna, ad vna, ò parte di esse, oue stà annessa la proprietà prohibita alle Religiose. L'istesso s'intende de gli altri capi della Regola, ne' quali molte potranno, à mio giudicio, aprir con questo libro gli occhi, e scoprire non pochi peccati, e le occasioni, e tentationi, che innanzi non vedeuano, e mediante la lor cognitione, crescere nell'odio loro, e poscia auanzarsi nel lume delle cose di Dio, e nella forza d'operar bene. Ma quando questo beneficio non trahesser dalla lettione, e dalla pratica del libro, sappiano però le Religiose due cose, l'vna è che,*

S. Bernar. ser. 36. super Cant. Scienti bonum, & non facienti, peccatum est ei. *Che vuol dire, che colui pecca, ilquale non mette in opera il bene, che conosce con l'intelletto: nel modo appunto, che il cibo è danneuole à quello, che'l riceue, ma nol digerisce. Oltre che*

Luc. 12. *v'è la minaccia del Saluatore medesimo,* Seruus sciens voluntatem Domini, & non faciens, plagis vapulabit multis. *Che così si volgarizza, Il seruitore, che sà la volontà del suo Signore, e non l'adempie, sarà con molte, e graui percosse castigato. Dell'altra cosa ci auuertisce Sant'Ago-*

Libro de Natura, & Grat. cap. 67. *stino, che è pena di precedenti peccati, che l'huomo alcuna volta douenti così cieco, che non conosca il bene dal male, ma pigli l'vn per l'altro, & diuenga così impotente, che vedendo il bene, & il male, & volendo fuggire questo, & seguir quello, non possa, & sia come tirato, & sforzato à fare il contrario*

*trario di ciò, che desidera; percioche è giustissima pena, che il peccatore perda quel giudicio, e quella podestà, che non hà voluto ben vsare, hauendo potuto senza difficoltà alcuna se voleua; cioè se sapeua far bene, & non hà voluto, merita di non sapere, & non volendo far il bene, che poteua, merita di non potere. Et veramente, che sono due gran pene all'anima, l'ignoranza, & l'impotenza, le quali non sono altro, che degna perdita di due ottimi talenti, ch'ella in darno possedeua, sapienza, e podestà. Nè sarebbe gran fatto, che qualche Monaca non curandosi di sapere il bene, & intendere la volontà del sommo Padrone nostro Iddio, significataci da' suoi ministri, si riuolgesse contra il libro, e non ne facesse alcun conto. E questa appunto è vna heredità del peccato de' nostri primi parenti, d'hauer à male, che altri ci mostri i nostri errori, & insegni il modo d'vscirne: Onde possono trouarsi delle Monache, le quali per non lasciare i mali habiti, & per mantenersi nel loro modo licentioso di viuere, si turino gli orecchi, per dir così, quasi aspidi crudeli, nè vogliano uedere, nè sentir quello, che le corregge, & ammaestra il libro. Sapiano, che questo è un peccare non per ignoranza, ò per fragilità, ma per malitia; anzi il desiderare di non conoscere è il maggior, & il più pericoloso peccato di tutti gli altri: percioche l'ignoranza affettata è la somma d'ogni uitio, che merita ancor più graue pena, che il conoscere, e non credere, e non operare bene. Dice l'Apostolo.* Ignorans ignorabitur, *Che chi non uuol sapere quello, che* 1.Cor. 14. *deue, anch'esso non sarà da Dio conosciuto; come dice il Signore nella parabola delle dieci Vergini, cinque sauie, &* Matth.25.

*cinque pazze, che dopò eßer introdotte le sauie alle nozze dello sposo, picchiando le stolte fù loro risposto;* Nescio vos; *Non vi conosco; che è la più terribile sentenza, che possa cadere sopra vn'anima. Intendano anco, che il trouarsi in questo stato è vn segno espreßo di non temer Dio; percioche,*
Eccl.7. Qui timet Deum, nil negligit. *Chi teme Dio, niente sprezza di quelle cose, che appartengono à Dio, & alle virtù; & si come la troppa sicurezza partorisce negligenza; così il timore è madre della diligenza, & chi è diligente, non*
Hugo Cardinale nel Eccl. c.7. *perdona à studio, non à fatica, non à spesa, nè à tempo, secondo che la cosa richiede. Nè si potrà giamai da loro per scusa dire, che questo libro sia cagione di scrupoli, non proponendosi per peccato quello, che non è, nè meno affermando, che il peccato veniale sia mortale; ma solamente si scuopre qual sia l'vno, ò l'altro, accioche saputosi, si possa schifare. Questo è certo, che niente del mio in questa fatica è, se non l'ordine; percioche quanto alla dottrina, è tutta presa da i Padri, da i Dottori, e dal Sacro Concilio di Trento, e se ne deue far quel conto, che conuiene. Aggiunsi à ciò, che non può di sua natura recar danno, l'eßer informato di quello, che è contrario alla propria profeßione, per poterseне guardare. Dirò di più, che la consideratione de' peccati, & la cognitione di se steßo è il pane cotidiano, co'l quale s'hanno à mangiare gli altri cibi, per delicati ch'eßi sieno, nella strada dell'oratione, non douendosi mai tralasciare nella meditatione d'altri misteri; e si come ciascuno è molto esatto nelle cose, che toccano al corpo, nel viuere, nel vestire, e nelle commodità; così dee molto più senza comparatione eßer*

*dili-*

*diligente, & auuertito intorno à quelle, che spettano all'anima,* Ne lumen, *(dice il Signore,)* quod in te est, tenebrę sint: *percioche può bene il cieco peccatore conoscere, come dice San Paolo, di fuori la giustitia di Dio, & non l'applicar' à se particolarmente, e non uedere, che egli è degno di morte. Bisogna dunque dire, che nasceranno da qualche loro mancamento, ò per non penetrare la mente dell'Auttore, ò per non saper discernere ben le attioni, gli affetti, & i pensieri loro, che perciò temeranno, doue non è bisogno, & il Demonio piglierà occasione di dar loro ad intendere, che quasi ogni cosa sia peccato, & che ogni cosa habbia loro à dar la morte. Mancamento di tal sorte, credo, che non sarà commune à tutte le Monache, nè anche à molte, onde non si deue chiudere la porta al profitto, che può risoltar nella maggior parte, con la lettione di questo libro; tanto più, che hoggidì così poco si conosce l'obligo Monastico, che piaccia à Dio, non si tenga per uirtù quello, che è peccato; & è così difficile il darlo ad intender, che io stimo esser gran bisogno, che il Signore da douero ui ponga la sua mano. Perciò il dire, che per il mal uso d'alcune Monache, & per fuggire qualche particolare loro inquietudine, nascente da gli scrupoli, si habbia à tralasciar quello, che può esser buono, & utile in uniuersale, è come s'alcuno inferisse, Non si publichi il Vangelo, perche in coloro, che non lo riceuono, è occasione di maggior dannatione, come diceua S. Paolo: Et lasci il Chirurgo d'adoprare ferro, e fuoco nel sanare un'infermo, perche alcuni non uogliono sentire trauaglio, e dolore? La onde io essorto nel Signore tutte le Monache à compiacersi di legger questo*

Matt. 6
Rom. 1
Rom. 2

sto libro, e farselo famigliare, & in particolar quelle, che sentiranno scrupolo, promettendo loro, che non hauranno sempre intoppi, ma troueranno la maggior parte delle cose, e chiare, e di molta loro consolatione: Et di più potranno à guisa d'Api prudentissime cauar il miele solo, e fiori, lasciando da banda quello, che sia per inquietarle con gli scrupoli; & conferirlo poi con il Confessore, ò col Superiore.

Sapiano oltre à ciò, che la diuina bontà suole manifestarsi molte uolte alle conscienze timorate, come Sole chiarissimo; onde vengono à conoscere non solamente le teleragne dell'anima, & i difetti grandi, ma ancora qual si voglia minuta poluere, si che quella, che prima lor pareua acqua chiara, per dir così, poi la vedono molto turbida, & si reputano fango. Et da questa gran luce, che in esse si degna di far risplendere, restano tal'hora alcune offuscate, & inquiete da scrupoli; non deono però diffidarsi, nè spauentarsi, anzi più tosto con vn'animo intrepido à guisa di Leone risentirsi, pigliar la sferza, e cacciar fuori del suo tempio à Dio consecrato ogni cosa non solamente immonda, e contraria à i voti loro, & alla solenne professione, ma ancora tutto quello, che può offendere il Creatore, non tanto in cosa graue, quanto in vna sola parola otiosa, cioè nè buona, nè cattiua, così ricercando l'obligo della perfettione, & bontà, in che si sono messe con Dio benedetto; considerando insieme, esser costume della Diuina clemenza, che da principio nelle buone opere sentiamo difficoltà, perche più meritiamo. In questa maniera s'anderanno elle formando così buona, e sicura conscienza, che farà godere loro in questa vita vna

tran-

*tranquillità, la quale chiama la Scrittura continouo conuito; & si può in qualche modo dimandar figura, e participatione della beatitudine Celeste.* Prou. 15.

*S'auerta per fine, che doue si nota esser peccato mortale, potrà molte volte esser veniale, non solamente come hò detto di sopra,* ratione leuitatis materiæ, *cioè per rispetto della leggierezza, ò picciolezza della cosa, ma anco* ratione defectus iudicij, & defectus deliberationis: *cioè à dire per mancamento di giudicio, ò della total deliberatione. All'incontro, oue si dice, pecca, e pecca grauemente, ilche s'intende di peccato veniale, potrà molte uolte esser mortale, per qualche circostanza aggrauante, di scandalo, ò d'altro, come sanno i prudenti Confessori; perche è cosa chiara, che non si può dare regola, nè decisione certa, & indubitata intorno à tutti i casi di conscienza, nè in generale, nè in particolare, auanti il fatto, sicome dopò il fatto tutti si decidono, & si vede apertamente,* consideratis considerandis, *quello, che è mortale, ò veniale.*



SPEC-

Oſtende mihi faciem tuam, ſonet vox tua in auribus meis. *Cant. 2.*




Surrexi, vt aperirem dilecto meo: manus meæ ſtillauerunt myrrham, & digiti mei pleni myrrha probatiſſima. *Cant. 5.*

# SPECCHIO RELIGIOSO PER LE MONACHE:

## *Dell'ingresso nel Monastero per riceuer l'habito.*

### *Capitolo Primo.*



LTISSIMA è la vocatione delle giouane, che escono dal Mondo,& si ritirano ne' Monasteri per spendere la vita, e quanto hanno, e possono far di bene in seruigio di Dio benedetto, compiacendosi elle della clausura, orationi, vigilie, mortificationi; penitenze, & altri essercitij spirituali conuenienti alla vita Monachale, per esser questo vn bene sopranaturale, e grande, che il Signore concede loro con molta liberalità, non solo per liberarle da i lacci, e da i pericoli del Secolo, ma di metterle in stato di operare virtuosamente, e d'andarsi perfettionando nella disciplina Christiana per mezo della Religione, che è la più sicura, anzi vnica strada d'imitar Christo Nostro Signore, & d'esser suo perfetto discepolo. Matt. 19. Ma si come quelle, che hanno lume di conoscer tal vocatione, si possono assicurare, che tutto succederà loro bene, mouendosi elle à segui-

tar

tar i consiglij Euangelici, solo per compiacere, e meglio seruire à sua Diuina Maestà, ilquale mai non lascia di consolare, e rimunerare largamente chiunque lo seguita da douero; così quelle, che caminando alla cieca entrano ne' Monasteri per Monacharuisi senza esser chiamate, deuono con ragione temere d'hauersene tosto à pentire, e di guardar à dietro à pena, che haueranno posto mano all'aratro, con viuer poi sempre inquiete, e sconsolate. Alla consideratione di negotio tant'importante vi volle ammaestrar il Saluator Nostro con due similitudini, di quello, che disegna di fabricar vna Torre, & del Rè, ilqual hà pensiero di mouer guerra ad vn'altro Rè; poiche si come questo deue prima misurare le forze sue, & hauer risguardo à' soldati, che si troua, per non esser poi sforzato à desister dalla guerra incominciata, ò restar vinto con poca riputatione; E quello parimente deue far bene il conto delle spese necessarie all'edificio, che propone di fare, per non lasciarlo imperfetto à sua confusione; Così chi pensa di seguitar Christo per la via della perfettione Religiosa, e claustrale, deue prima molto bene essaminar quanto può fare, per non lasciarsi ridurre à termine di pentimento, potendosi promettere dalla parte del Signore, le cui opere sono perfettissime, ogn'aiuto, e gratie; se dopò d'hauer conosciuta la volontà Diuina, si risoluerà con buono spirito d'abbracciar vita tanto sicura, & gloriosa.

Luc. 19.

Dourà

Dourà dunque ciascuna giouane prima di far risolutione tant'importante, dimandar à Dio instantemente con molte orationi, digiuni, & altre opere pie, che si degni d'aprirle gli occhi della mente, per poter conoscere, se veramente le inspirationi, inclinationi, ò altrui persuasioni, che se le fanno à tal fine, procedono da buona, e santa vocatione, e per assicurarsi, secondo il consiglio dell'Apostolo S. Giouanni, se lo spirito suo è da Dio, ò nò; L'istesso doueranno fare le Superiore de' Monasteri, auanti che accettino alcuna per Monaca, proponendosi in ciò non solo il seruigio di Dio, alquale deuono sempre mirar principalmente, ma la quiete, & il profitto spirituale del Monastero, che depende in gran parte dall'ammetter alla Religione persone ben prouate, & che sieno veramente chiamate à quel stato di vita; e la salute ancora di quelle, che dimandano d'esser accettate, le quali bene spesso, ò per l'inesperienza, ò per diuersi altri rispetti, à pena fanno reflessione all'obligo grande, che s'addossano, con pericolo manifesto e della salute loro, e del perpetuo disturbo, e danno à gli istessi Monasteri; percioche se quelle, ch'entrano con diritto piede, & con vera vocatione, hauranno molte volte, che fare per resister' alle tentationi, e durare nella perfettione, quanto più quelle, che per altro fine, che per la gloria di Dio, si fanno Religiose? 1. Cap. 4.

Et perche da molti, & varij fini si può mouer alcuna

cuna

cuna à farsi Monaca, i quali sono lontani, anzi contrarij allo scopo, che si deue hauere, nell'entrare à viuere con vera osseruanza dentro le clausure, si è giudicato molto à proposito di ridurgli insieme, accioche con maggior facilità si possino auuertire, e considerare da quelle, che nell'auuenire si proporranno di seruire à Sua Diuina Maestà in tal stato, per iscoprire, da quale spirito, e da qual vocatione sieno à ciò spinte.

Alcune adunque si fanno Monache per fuggire le fatiche, & i trauagli di questa vita, in particolare la pouertà, che le angostia, & affanna.

Altre, perche sono brutte di corpo, ouero patiscono difetti corporali.

Altre, perche non hanno dote da maritarsi secondo lo stato loro, ouero come vorrebbono.

Altre, per disperatione di poter' ottenere, ò per non hauer ottenuto ciò, che voleuano.

Altre, perche sono inspiritate, ò maleficiate.

Altre, perche è stato rubbato loro il più pretioso tesoro, che hauessero, temendo perciò la morte, ò la vergogna del Mondo.

Altre, per timore del Padre, ò de' parenti, ouero per la importunità loro.

Altre, à mera persuasione di parenti interessati, ò di Monache senza spirito, ò di Cõfessori poco accorti, senza saper, nè pensare quello, che facciano, nè s'è diuina vocatione, & senza far particolare oratione.

Altre,

Altre, perche hanno fatto voto d'esser Monache, mosse però da colera, ò da leggierezza, ò da altra causa simile, & non da diuotione, & da zelo della Religione. Chiara cosa è, che tutte queste non vengono puramente per Dio, nè per amore della Religione, ma per loro rimedio temporale; onde con ragione si può molto dubitare, che non sieno chiamate da Dio: Il riceuer poi quelle, che da Dio non sono chiamate, altro non è, che mandar in ruuine le Religioni stesse.

Altre poscia, mosse da leggierezza in deliberar di Monacharsi, & indotte da semplicità à palesare il lor mal fondato animo à parenti, à' quali sapeuano di far cosa troppo grata, iui à non molto se ne pentono; ma le infelici, timide di recar disgusto alla casa, ò di dar segno d'instabilità, più tosto con piè tremante, che con cuor saldo entrano in Monastero, non s'accorgendo di peccare grauemente, perche gran parte del tempo della vita, e tálhora tutto, stanno inquiete, sconsolate, disperate, & immerse in mille passioni, che le tormentano, di quì auuenendo, che nel diuin seruigio non fanno alcun profitto.

Altre, per amicitia, ò disordinata affettione, che portano ad alcuna del Monastero, acceccate si sottopongono al giogo p loro graue della Religione, & peccano notabilmẽte, essendo il fine cattiuo; poiche lo scopo loro vero, & vnico, dee esser di seruire più cõmo-

damente à Dio, e d'attendere alla propria salute. Et ancor queste, ò non vanno auanti nello spirito, ò sì lentamente, che è più tosto vn tornar indietro.

Altre, s'eleggono il Monastero secondo il gusto del senso, non hauendo riguardo all'vtile, & al profitto loro spirituale, & à far elettione di quelli Monasteri, che nello spirito, nella disciplina, & nell'osseruanza di voti meglio caminano.

Altre, auanti che entrino nel Monastero, non leggono, nè vedono le regole, ch'elle hanno d'osseruare, & non sanno, che cosa sia Religione, & l'osseruanza de' voti; & certa cosa è, che nell'vno, & nell'altro caso è graue mancamento.

Altre s'eleggono Monasteri, i quali sanno molto bene non esser osseruanti nelle cose essentiali, cioè ne' trè voti, & peccano mortalmente.

Altre auanti il giorno dell'ingresso, & forse il giorno stesso, non attendono se non à balli, feste, ricreationi secolaresche, & entrano nel Monastero con la testa piena di mille frascherie, che loro sono di grandissimo impedimento allo spirito; peccano.

Altre vogliono esser accompagnate al Monastero con grande comitiua di parenti, amici, carrozze, &c. Le quali cose non seruono se non per vanità, & distrattione, peccano; & farebbono maggior seruigio à Dio, se ancora che sieno nobili, v'andassero à piedi, vestite modestamente, senza superfluità, ò vanità, & accompagnate da persone diuote, che loro ser-

uissero

uissero per fomento dello spirito, & della diuotione.

Altre entrano nel Monastero con varij ornamenti, & non seruano gli ordini in ciò prescritti: Onde peccano, & insieme pecca la Superiora, la quale le ammette in tal modo prohibito.

Si come molto più pecca quella Superiora, ò Monaca, la quale persuade, ò vuole persuadere alla nouitia, ò à' suoi parenti, quando è ammessa alla Religione, di vestirsi riccamente, & pomposamente di seta, ouero d'oro, con colori varij, mossa da speranza, che la veste nell'ingresso della Nouitia nel Monastero sarà donata alla loro Chiesa; perche induce la Nouitia, ò la consiglia alla trasgressione de gli ordini de' Superiori, la ritira dall'vbbidiēza, l'espone à pericolo della castità, & quel, che più importa, la mette à rischio di perder la vocatione, come la sperienza hà mostrato in molte, che per la souerchia vanità, alla quale poi seguono de altre cose, sono ritornate à dietro, & ella finalmente dà indicio di hauer per fine l'auaritia, onde apporta mal' essempio, e bene spesso scandolo à' Secolari.

La Superiora, ò altra Monaca, quando principalmente per interesse temporale si muoue à persuadere ad alcuna il farsi Monaca, cioè per hauer gran dote, ò perche quelli del suo lignaggio ne vengono ricchi, ouero per altri humani rispetti, pecca mortalmente, & tanto maggior è il peccato, quanto men' atta

Quel ch'induce altro à monacarse per qualche duno delli fini seguente, ueda in che risco se pone.

atta si truoua per la Religione quella, à cui vuol persuadere l'andar Monaca.

Et veda da questo, & da i seguenti casi, quanto male si tiri addosso, perche il principio di ogni rilassatione, & la principal causa di non osseruare le regole nelle Religioni, è, ammetter in esse persona, che Dio non chiama per loro, non solamente perche questa tale, come la sperienza n'insegna, non può osseruare la maniera di viuere del Monastero, ma non lascia, che l'altre l'osseruano, come si deue.

Che la Monaca è obligata di caminare alla perfetione

Cōsideri colei, che riceue vna nel Monastero per esser Monaca, che hà da dare conto à Dio di quell'anima, & insieme del ben del Monastero; & consideri anco quello che fà, cioè che riceue vna à stato tal, nel quale è obligata sotto pena di peccato mortale caminar alla perfettione.

S'ammette poi nel Monastero alcuna principalmente per dinari, ò altre cose temporali, pecca mortalmente, [a] & di Simonia, ma [b] non è scōmunicata.

Se sforza, ò cōsiglia, ò dà aiuto, ò fauori ad alcuna per entrare nel Monastero, ò per riceuere l'habito di Monaca, la quale conosce non hauer volontà, anzi repugnanza, ouero se interpone la sua presenza, ò consenso, ò l'auttorità à questo atto, pecca mortalmente, & incorre nella scommunica [c] del Concilio di Trento, purche seguiti l'effetto [d] dell'ingresso.

Se l'induce à farsi Monaca, persuadendola con lusinghe, pur che non gli faccia qualche volenza, non

a D. Tho. 2.2. q. 100. art. 2. ad 4.
b Nauarr. consil. l. 5. de Simon. cons. 71. Nau. Manu. ca. 23. num. 111. uerb. septimo. Suarez de censf. disp. 22. sect. 5. nu. 5.
c Sess. 25. de Regul. cap. 18.
d Nauarr. cons. l. 5. tit. de sent. excomm. consil 55.

non incorre a nella scommunica. a Ex.Cõc. Tridẽt. ut sup. nã uti tur uerbo, coegerit.

Se l'induce con bugie, rappresentandole la sua Religione altrimenti di quella, che è in verità, pecca grauemente; & secondo le circostanze mortalmẽte.

Se per sua colpa ò negligenza non l'ammette alla Religione co' legitimi modi, secondo i sacri Canoni, pecca mortalmente, & molto più se non precede l'essame. Conc. Prouinc. 1. de puell. ad Relig.

Quella, che senza giusta causa hà operato, che alcuna non sia entrata nella Religione, pecca mortal mente; nè è però obligata per giustitia persuaderle il contrario, ma si bene hà obligatione di carità, acciochè si faccia Religiosa. & incorre nella Scom. Nau. Manual. c. 12. num. 44. Sot. 4. de iust & iur. q. 6. art. 3. ad 1. Rebellus de obligatione iust. 1. par. l. 4. q. 15.

Quella, che volendo entrare nella Religione, fà alcun obligo, ò rinuntia in fraude del Concilio Tridentino, fà vn'atto inualido, & nullo; nè può donar per amor di Dio al Monastero cosa alcuna, eccetto il viuere. Sess. 25. de Regul. ca. 16. Nau. conf. l. 3. de donat. cons. 8. & 7. Sacr. Congreg. Concil. Trid.

Quella, che hà fatto voto semplicemente d'entrar in alcuna Religione per prouarla solamente, senz'altro fine, può vscir senza altro peccato dopò l'ingresso, perche il modo del viuere non le piace; ma se il voto è di fare ancor la professione, deue impetrar la dispensa, adducendo causa, che paia giusta ad huomo prudente. Nau. Manu. ca. 12. nu. 47.

Chi sforza alcuna figliuola secolare à entrare nel Monastero, non per pigliar l'habito, nè far la professione, ma per star iui honestamente, fin che sia in





età di maritarſi, incorre nella ſcommunica del Concilio di Trento, come pruoua il Nauarra.

Seſſ. 25. de Regul. ca. 18.

Conſ. l. 5. de ſent. ex com. conſ. 56.

Narra Flaminio Figliucci nella vita di Santa Fráceſca Romana, che trà le conditioni da oſſeruarſi da quelle, che voleuano eſſer ammeſſe nella congregatione da lei inſtituita, era queſta, dettatale dall'Apoſtolo San Paolo in viſione, ch'elle foſſero libere, cioè à dir non coſtrette, ò indotte à entrarui, accioche poteſſero volontariamente far i lor voti, e ſottometterſi alle coſtitutioni, al modo di viuere, & alle fatiche del Monaſtero. Onde fù la medeſima ſerua di Dio ripreſa in ſogno da S. Benedetto, ch'ella non ſi riſolueſſe di riceuere frà le ſue compagne vna fanciulla non ancora peruenuta ad età conueneuole di poter liberamente conſentire à prender l'habito Religioſo. In vn medeſimo tempo fù auuertita à non laſciarſi ingannar dall'amore del denaro, ſotto preteſto di far bene, pigliando per auuentura molta dote da quelle, che non haueano le conditioni neceſſarie.

Et il Cardinale Turricremata dice, che ſi come i Marinari alle volte gittano gli infermi nel Mare prima, che ſieno del tutto morti, per impadronirſi de' loro beni, così alcuni intromettono nella Religione quelli, che ſono ancora viui al mondo per la robba, che d'eſſi aſpettano; ilche è peccato notabile d'auidità. Habbiano perciò le Monache ſempre auanti gli occhi la pouertà, della quale fanno profeſſione, per dar' odore in ogni coſa di lei; E guardino, che

che le facoltà non sono quello, che hanno da sostentare, ma la fede, e la perfettione, e la fidanza in Dio solo.

La Madre Teresa auuertendo i padri à non metter le loro figliuole ne' Monasteri, che non sono osseruanti, scriuonsi nella sua vita le seguenti parole; *Cap. 7.* Se i padri prendessero il mio consiglio, poiche non vogliono por cura di metter le loro figliuole ne' Monasteri, doue si camina alla via della salute, ma doue si truoua maggior pericolo, che nel mondo; lo facciano almeno per quanto tocca all'honor loro, & si contentino più tosto di maritarle bassamente, che porle in simiglianti Monasteri, se non sono molto ben inclinate; & piaccia al Signore, che gioui; ò più tosto le tengano nelle case loro; imperoche se la fanciulla vuol' esser trista, non può star celata, se non per poco tempo; ma quì lunghissimo spatio vi vuole, & in fine lo scuopre il Signore: & non solo fà danno à sè, ma à tutte; & alle volte le pouerelle non v'hanno tutta la colpa, percioche caminano per doue trouano fatta la strada: & è compassione di molte, che volendo appartarsi dal mondo, si ritrouano poi in dieci mondi insieme, nè sanno come difendersi, nè rimediare, perche la fanciullezza, la sensualità, & il Demonio l'inuita, & inclina à seguir alcune cose mondane sopra modo.

## Del Nouitiato. Cap. II.



Ebbono le Nouitie esser apūto come vna carta bianca, & vna cera senz'impressione, atte à riceuer gli influssi di Dio, per accertar bene la loro vocatione, & per esser instrutte dalla Superiora, & dalla Maestra nelle cose, che appartengono alla Religione, & perfettione Christiana, alla quale debbono caminare le Monache. Oltre à ciò intendano, che è segno euidente di certa vocatione, lo star nel buon proposito, & non pentirsi, ma più tosto dimenticar le cose lasciate addietro, imitando l'eternità di Dio, ilquale sempre in se stesso è il medesimo, senz'alcuna mutabilità.

Vid. Decis. aur. l. 3. de Regul. c. 5. num. 28.

Perciò la Nouitia, che non hà animo d'esser Monaca, se piglia l'habito, pecca.

Le Superiore, che sapendo alcuna non esser'atta alla Religione, ò perche è inferma, ò perche sarà scādalosa, se l'ammettono all'habito, ò per causa della parentela, ò per altro rispetto humano senz'auuisarne il Superiore, P. M. L'istesso s'hà d'intender di quelle Monache, che di ciò consapeuoli, non procurano d'opporsi co' modi debiti, non dando il suo voto in fauore, ò auisandone il Superiore, accioche il Monastero non venga à patir così notabil danno, ò temporale, ò spirituale.

Se

Se ammettono all'habito alcuna, nella quale sanno, che il Capitolo delle Monache non consente delle trè parti le due, come si ricerca, peccano mortalmente. Aggiugne di più il Concilio Prouinciale pena alla Superiora della priuatione dell'vfficio, & anco del velo per sei mesi. L'anno poi del Nouitiato s'hà da computare dal tempo, che il Capitolo consente, quando la nouitia hauesse preso l'habito in tempo, che la Religione non consentiua.

Concil. Prou. 1. de puell.

Nam. consl. 1. 3. de Regul. cons. 5. num. 17.

Quando sono negligenti in far pruoua dello spirito delle Nouitie, se veramente è da Dio, ouero se più tosto sono mosse da qualche humano rispetto, da passione disordinata, da leggierezza, da persuasioni di parenti, ò da altra cosa non buona, peccano grauemente.

Quando la Superiora, e la Maestra delle Nouitie sono negligenti in alleuar bene le Nouitie, onde escono dal Nouitiato mal instrutte, e con poca disciplina, Peccano grauemente.

Quella, che s'vsurpa l'officio dell'insegnare, ò d'ammaestrar le Nouitie, non essendo destinata à questo, non solo pecca, ma incorre nella pena della priuatione della voce attiua, & passiua.

Conc. Prouinc. 1.

La Nouitia, che nell'anno della probatione non serua tutti i precetti della regola, non pecca, perche è tenuta solamente alla pruoua della regola, e non alla totale esegutione.

Syl. uerbo Relgio. in 5 num. 6.

Peccano ben quelle, che nel medemo anno non

fanno

fanno conto dell'osseruanza, & vanno contrahendo mali habiti di trasgredire le regole; percioche se bene non peccano per vigore della Regola in se stessa; peccano però quasi sempre per altre circostanze.

Et ancorache non siano obligate all'officio diuino, peccano però nol recitando diuotamente, quando il dicono, specialmente se volontariamente stanno distratte. Perciò nell'anno del Nouitiato deuono habituarsi à dirlo con attentione, e diuotione; nel che hanno le Maestre ad aiutarle, & instruirle con ogni diligenza, & affetto.

Quelle Nouitie, che stanno perdendo il tempo, e non attendono con ogni studio à fare i loro essercitij imposti, peccano.

Quelle, che contra gli Ordini del Nouitiato praticano con le Monache professe, ouero non dormono sole, peccano più ò meno grauemente secondo le circostanze; & similmente peccano la Superiora, & la Maestra, se saranno negligenti in prouedere à tutto questo.

La Monaca, che pratica con alcuna Nouitia, parlando seco frequentemente senz'alcuna necessità, e senza licenza della Superiora, pecca.

Le Nouitie, che non vogliono fare, ouero fanno con risentimento le penitenze, che loro sono imposte, peccano.

Quelle Monache poi, se bene parenti, le quali impediscono, che alle Nouitie non siano date le debite

peni-

penitenze, e gridano con le Maestre, difendendole, & coprendo i loro errori; & mancamenti, peccano grauemente. Et queste attendino con diligenza à quello, che dice S. Basilio. *Qui consentit peccantibus, & defendit alium delinquentem, maledictus erit apud Deum, & homines*. Chi consente à quelli, che peccano, & difende l'altro, che commette errore, sarà maledetto appresso Dio, & gli huomini.

Quelle Nouitie, che raccontano all'altre le loro vanità, ò innamoramenti del secolo, ouero che ragionano d'altre cose più graui, peccano. E tal volta può essere peccato mortale, secondo le circostãze.

Quando poi hauendo graue tentationi, non le scuoprono al Confessore, accioche le indirizzi, & aiuti, all'hora stanno in graue pericolo dell'anima.

Quelle, che fanno la renuntia; ò qualche obligatione, anco con giuramento, senza l'auttorità del Vescouo, & non dentro li due mesi vltimi della professione, fanno vn'atto inualido, nè sono obligate al giuramento. Conc. Trident. de Reg sess. 25. cap. 16.

Non è prohibito alla Nouitia far testamento, ò disponere per vltima volontà de' suoi beni, ò dar elemosina. Azor. Insti. moral. l. 13. cap. 9. q. 2.

Se morendo la Nouitia auanti la professione, ouero vscendo fuori del Monastero, la Superiora non dà, & restituisce tutto quello, che hà riceuuto da' parenti, pecca mortalmente; perche è obligata à tale restitutione, eccettuãdo gli alimenti, se pur in quel- Conc. Trident. sess. 25. cap. 16. de Regul. Nau. cons. lib. 3. de stat. mon. cons. 1.

l'atto

l'atto ella non haueſſe diſpoſto altrimenti.

La Nouitia, auanti che faccia la profeſſione, diſtribuiſca bene le facoltà; prima à parenti poueri; poi à gli altri; accioche non habbia d'hauer per l'auuenire ſcrupolo, anzi conſolatione grande, la quale ſi truoua in eſeguire i conſiglij di Chriſto.

Tutto quello, che ſi è detto nel capitolo del voto della caſtità, può ſeruir anco per le Nouitie, fuoriche in eſſe il peccato non è di ſacrilegio; quando però non haueſſero fatto voto di virginità, ò caſtità. Potrebbono nondimeno anch'elle peccar di ſacrilegio, per la participatione con altra profeſſa.

Ricordo alle Superiore, e Maestre de Nouitie

Auuertano le Superiore, & Maeſtre delle Nouitie, che hauranno da dar ſtrettiſſimo conto à Dio della negligenza, che vſano in alleuar bene le Nouitie, non correggendo i loro errori, & peccati, e mancamenti, ma conniuendo, & diſſimulando per humani riſpetti, ò per non diſguſtarle, ò per paura, che i parenti delle Nouitie ſi riſentino, ò per timore, che non ſi partano, & eſcano dal Monaſtero, & per queſta cauſa non danno loro penitenze per gli errori, & traſgreſſioni; onde ſegue, che ſi alleuano libere, baldanzoſe, ardite, ſenza ſpirito d'oratione, & mortificatione. Quali ſono Nouitie, tali caminano poi tutto'l tempo della vita: Perciò ſono obligate le Superiore, & le Maeſtre, à tenerle in continuo eſſercitio di mortificatione, & ſpogliarſi d'ogni timor humano, & mondano, dando loro delle penitenze non ſo-

lo

lo per gli difetti, che fanno, ma ancora quando non errano colpeuolmente; & peccano grauemente, non facendo il sopradetto, perche da questo ne nasce la rilassatione dell'osseruanza, & dello spirito ne' Monasteri; Fanno elle ancora grand'errore, tenendo maggior cura, che imparino il canto figurato, che l'essercitio dell'oratione, & mortificatione, essendo questi gli instrumenti principali ad ogni virtù, & in particolare ad incaminarle à quella perfettione, la qual' è propria loro, e per la quale sono vscite del secolo, e fatte Religiose.

## *Della Professione.* Cap. III.


Ommenda sommamente l'Apostolo quel- 1. Cor. 7.
le Vergini, le quali stando nel secolo s'allontanano dalle cose temporali, & indirizzano i loro pensieri à Dio, per piacer solamente à lui.

Sono però degne di maggior lode quelle, che per non separarsi mai dal seruigio di Dio, si consacrano à Giesu Christo in vna Religione, facendoui professione solenne, la quale è vna promessa d'osseruar pouertà, castità, & vbbidienza, senza mai contrauenire.

Si ricordino le Nouitie auanti che facciano la professione, che dice il Sauio. *Displicet Deo infidelis, & stulta promissio.* Non piace à Dio la promessa infedele, & stolta. E' infedele, quando, ò non si vuole Ecc. cap. 5
adem-

adempire, ò non s'assicura di poter adempir quello, che si promette. E' stolta, quando non s'intende, nè si considera con maturità quella cosa, che si promette. L'vno, e l'altro deuono fuggire le Nouitie, acciochè à Dio sia grata, & accetta la loro professione.

La Nouitia adunque, se non fà il debito apparecchio, & quella consideratione, che conuiene alla professione, e non procura d'intender bene ciò, che hà da fare, & quanto importi così grand'attione, commette grandissimo mancamento, e priua se stessa di molte gratie, e doni spirituali.

Nau. l. 3. consil. 24. de Regul. Se fà la professione con animo di non obligarsi, pecca mortalmente. Valerà però detta professione, quando pentita dell'errore, farà veramente la professione da sè con animo d'obligarsi.

Idem cōs. 5. de ijs quæ ue. Et cōs. 27. de Regul. Se la fà mossa da timore de' suoi parenti, ò d'altro graue male, non volontariamente, è nulla in cōscienza; se bene non prouandosi altro resta valida nel foro esteriore; Et è obligata la Monaca all'osseruanza della regola, tanto più, che à' nostri tempi pare non potere cader questo timore in donna costante, per la diligenza, che s'vsa da' Superiori in tal attione.

Si ueda il capo di Pouertà. Pouertà Se la fà con animo d'esser proprietaria, come l'altre di quel Monastero, oue sono tali, pecca mortalmente; & non è scusata con dire, che fà voto di pouertà secondo l'vsanza del Monastero, doue si truoua; perche tal intentione è nulla, & non deue esser osseruata, come repugnante alla professione fatta.

Se

Se la fà in vn Monastero, nel qual hà prouato, che manca communemente l'osseruanza delle cose essentiali, come de i trè voti, pecca mortalmente; quando però ella non hauesse animo di radirizzar, & incaminar col suo essempio l'osseruanza, ò che non confidasse molto di poterla osseruare da sè.

Se dopò il voto d'entrar in vna Religione stretta, entra, e fà la professione in vna più larga, pecca, per non hauer ella cõpito il voto; tiene però la professione, & la Superiora, & Maestre, che scientemente riceuono tali Nouitie, ouero riceuute, non le mandano à casa, peccano, perche cooperano al lor peccato.

Decis. Aur. l. 2. de uoto Religionis. ca. 14. num. 22. C. qui post uotum de Regul. li 6 Syl. in uerbo Religio. 2. q. 18

Se fà la professione per vscire dal Nouitiato, & dalla cura della Maestra, & per poter hauer maggior libertà del senso, & seruirsi di questo grado per ingrandirsi, & insuperbirsi, pecca.

Se propone di non lasciarsi più dominare, dopò che hauerà fatta la professione, pecca grauemente di superbia.

Se fà la professione auanti i sedeci anni compiti, ouero auanti, che sia stata vn'anno intiero dopò l'habito riceuuto, pecca, & la professione è nulla.

Cõc. Trid. d. Regul. sess. 25. ca. 15.

La Superiora poi, che riceue tal Nouitia alla professione scientemente, pecca mortalmente, & non può più riceuer' altre alla professione. L'habito, che deue portar la Nouitia vn'anno continouo prima, che si faccia professa, hà da esser distinto da quello delle professe.

Tab. uerbo Nouitius. num. 4. Nau. cons. l 3. de Regul. cons. 36. num. 1.

Tab. uerbo nouitius. cap. 9. Se fà la professione, non hauendo hauuto la maggior parte del Capitolo, che consente, non fà voto solenne; anzi deue hauer delle trè parti de' voti le due, secondo il Concilio Prouinciale primo, per voti secreti.

C. sicut te. nor. extr. de Reg. Chi essendo furiosa fà la professione, durando tal impedimento, non si può chiamar professa, nè hauer fatto l'anno della probatione.

La Superiora, che ammette alla professione quella, che sà esser, ò inspiritata, ò maleficiata, pecca grauemente, & potrà esser mortale.

Se ammette alcuna più per li prieghi de' parenti, ò d'amici, che per il seruitio di Dio, pecca. Et quando fosse vna Nouitia discola, che col suo mal essempio può far danno all'altre ne' costumi senza speranza d'emendatione, pecca mortalmente; perche mette à pericolo molte altre, che non si guastino, oltra che sarà di perpetuo trauaglio al Monastero.

Ricordo in dar il voto alla monacada

Se ammette quella, che hà scoperto inferma, ò altrimente inetta per la Religione, pecca grauemente, & ancor mortalmẽte per il graue danno, che apporta al Monastero, prẽdendo à sostentar' vna bocca inutile, & che sarà di trauaglio, & inquietudine, & di mal essempio; & lo stesso credo, quãdo è discola, & scandalosa, se l'inauuertẽza non iscusasse; ilche però di raro accaderà, douendosi auuertire, & diligentemente essaminare i costumi, & la conuersatione di quella, che s'ammette alla professione: Nell'istesso peccato

incor-

incorrono le altre Monache, che consentono scientemente con il loro voto, ò suffragio.

Errano grauemente alcune Monache, le quali sotto pretesto del dishonore del Monastero, se vna Nouitia tornasse à casa, pensano, che sia loro lecito d'ammettere alla professione, ò inferme, ò maleficiate, ò scandalose, & incorregibili, ò altrimenti inette alla Religione; non attendendo, che à questo effetto è stato instituito l'anno del Nouitiato, ò vogliamo dir di probatione, nel quale, & la Nouitia pruoua il Monastero, & il Monastero la Nouitia; accioche la Nouitia sia in libertà d'vscire, & il Monastero di trattenerla, ò rimandarla à casa. Così santamente senza tanti rispetti humani pratticano le Madre Capuccine. Onde si come il buono stomaco caccia da se, se ben con trauaglio, il souerchio cibo, che al corpo sarebbe noceuole; così benche si sieno ingannate da principio in riceuerle alla Religione, hauendo però conosciuto al tempo della probatione, che non sono chiamate da Dio, perche sono priue delle conditioni necessarie per quell'ordine, nō deuono lasciarsi vincere da vn'apparenza di carità, che rimandandole à casa siano occasione, che quell'anime perdano tanto bene, nè hauere scrupolo di non far il debito loro, perche anzi son causa di grauarle con maggior peso di quello, che possono portare; e quiui forse si danaranno, che fuori del Monastero per auuentura si salueranno; oltre che la medesima compassio-

P. Francesco Ribiera l. 4. nel Prologo della uita della Beata Teresa.

C ne

ne farà, che si dissimulino molti de' suoi mancamenti, e si venga à poco à poco à rilassare la Religione. Commettono perciò errore grande, contrario alla vera carità, la qual mira il maggior bene, e per quello lascia il minore, che, come dice Aristotele, il bene quando è di più persone, tanto è più diuino, e maggiore.

Suarez de censuris disputat. 21. sect. 3. nu. 8.

Chiunque in qual si voglia modo sforza alcuna à fare la professione, non hauendone ella volontà, ò in ciò dà consiglio, ò porge aiuto, ò fauore, acciochè la rechi à fine, ò pure interpone la sua presenza, ò l'auttorità, ò il consentimento à questo atto, mortalmente pecca, & incorre nella scommunica, *Ipso facto* del Concilio di Trento.

Sess. 25 ca. 18. de regul.

• Chi impedisce in qual si voglia modo, senza giusta causa, la volontà d'alcuna di farsi professa, pecca mortalmente, & incorre la scommunica *Ipso facto*, del Concilio Tridentino.

Vbi supra.

Cõc. Trid. sess. 25. ca. 17. de regul. Conc. Prouinc. 1.

• La superiora, che per malitia non manda al Superiore l'auuiso, quando finisce l'anno, che la Nouitia hà preso l'habito, pecca mortalmẽte, & è sospesa dall'officio.

**C**

Ricordo alla Superiora, Maestra de nouitie, e Confessore

Sarà officio finalmente della Superiora, & della Maestra delle Nouitie, & del Confessore, per vn mese auanti la professione, auuisare la Nouitia dell'importanza di questa attione, & farui fare sopra molte volte oratione mentale, proponendole alcuni punti à proposito, come sarebbe, la grandezza dell'attione, per

per il sacrificio si fà à Dio in essa, così dell'anima per l'vbbidienza, come del corpo per la castità, & de' beni temporali tutti per la pouertà: quanto grato sia à Dio, quanta copia di gratia infonda egli in quell'anima, che fà questo sacrificio, come si deue; e la dignità dello stato, nel quale si pone la Monaca per la professione, che è diuentare sposa di Christo, & simili.

Le daranno similmente ad intendere l'obligo, nel quale ella si mette d'osseruare la regola, i voti, di recitar il diuin'officio, se hà da esser velata. Per questo se le douranno far leggere, & considerare bene le regole, & tutto quello, che intorno alli voti, regole, & diuini offici in questo trattato habbiamo scritto. Sarà ancora à proposito in questo tempo farle legger ciò, che de i trè voti scriue il P. Girolamo Piatti nel libro del bene dello stato Religioso, & il P. Pinelli nel suo Gersone, accioche la Monaca intendendo quello, che fà, possa da quest'attione riceuere maggior gratia, & profitto, & la Diuina Maestà ne resti sommamente glorificata.

## *Della Regola.* *Cap. IV.*

LA Monaca non è obligata à fare tutti gli essercitij, co' quali s'arriua alla perfettione; mà ben deue volere l'osseruanza di quelli, che sono commandati dalle Regole, & constitutioni della Re- D.Th. 2.2. q.186. art. 2.

della mente,con più sforzo, e con maggior ardore, questi è più perfetto. Perciò lo stato de' Religiosi è stato di perfettione,come quello, che toglie tutti gli ostacoli, che possono impedire, ò intepidire in noi l'amor di Dio,à cui chi più si cõgiunge in questa vita è più perfetto: la Carità,e le virtù sono legami, e nodi, i quali con Dio ci stringono. Perciò San Paolo chiama la carità legame della perfettione. Coloss. 3.

La Regola da se stessa non obliga à cosa alcuna, se non in quattro casi.

I.

Quando contiene qualche cosa necessaria alla salute,trasgredendosi pecca mortalmente, come se nella regola s'ordinasse cosa,che fosse ancora contro la legge diuina, ò precetto della Chiesa. Greg. de Val. 2. 2. di sput. 10 q. 4. de stat. religios. punct. 5.

II.

Quando la materia della regola è ancor del voto fatto nella professione, come se la regola contiene osseruanza di castità,di vbbidienza,e di pouertà, cõtrauenendo si pecca mortalmente, se però la leggierezza,ò picolezza della cosa,ouero il difetto del consenso anche per mancamento di giudicio,& di deliberatione,non iscusa dal peccato mortale, potendosi il voto violare,con peccato solamente veniale,quando vi concorrono le dette cose. Sot. de iust & iur. lib 7. q. 2. art 1. Nau. Manu. ca 12. num. 40. Greg. de Val. 2. 2. di sput 6. q. 6 de uoto punc. 4.

III.

Quando la regola contiene precetto del Superiore propriamente detto, trasgredendo a si pecca a Caet. 2. 2. q 186. art 9.

 mor-

mortalmente. Parlasi quì del precetto, che obliga di sua natura à peccato mortale, potendo esser qualche precetto, che solamẽte obligghi à peccato veniale.

Nau. Manu. ca. 23. num. 49.

Il precetto si conoscerà obligare à peccato mortale, ò veniale, quando communemente chi è obligato pensa, che la trasgressione sia mortale, ò veniale; ouero quando si cõmanda in virtù di Santa vbbidienza, suole cõmunemente obligare al mortale; ouero quando si mette la pena della scommunica maggiore; ouero quando si mette la suspensione, ò l'interdetto, ò la pena equiualente, e graue, massimamente in materia graue, cõmunemente obliga al mortale.

Greg. de Val. 2. 2. disp. 10. q. 4. de stat. Religio. punct. 5. fol. mihi 2363. Caiet. ubi supra. Vide Nau. in Manu. c. 23. num. 49. & seq.

VI.



Quando finalmente l'institutore hà voluto, che alcuna Regola obligghi à peccato mortale, ancorache di sua natura la cosa, che si trasgredisse, non sia nè anche veniale, all'hora la contrauentione è peccato mortale.

Benche la Regola in certe cose non obligghi à peccato; nondimeno essendosi la Religiosa obligata alla perfettione, & all'vbbidiẽza, la quale include principalmente le regole del suo instituto, à pena si può saluar di non peccar venialmente, quando non l'osserua, massimamente se frequenta le omissioni di quelle.

Greg. de Val. ubi supra dispu. 10. qō 4. punct. 5.

Se la Monaca frequentemente, e quasi per consuetudine trasgredisse la Regola nè cose, doue la trasgres-

Syl. uerbo Religio 1. nu. 8. ant. fine.

greſſione non è peccato mortale, non pecca mortalmente; purche non vi ſia il diſpregio, ancorache la frequenza di traſgredire diſponga l'anima al diſpregio; mà ſe hà intentione di continouare, & la conſuetudine che hà di traſgredire le Regole, naſce per lo propoſito fatto di non ſeruarne alcuna, pecca mortalmente, perche l'intentione di perſeuerare nella traſgreſſione, & la conſuetudine di traſgredire per il propoſito fatto di non ſeruarne alcuna, è vn non voler ſottoporſi alla Regola, ilche è diſprezzo ſecondo San Tomaſo.

Grego. de Val. ubi ſu pra. Syl. uerbo Religio. 6. num. 14.

2.2.q.186. artic 9. ad tertium.

Traſgreſſione

Se per negligenza ella mai non legge le ſue Regole, nè ſi cura di ſaperle per altra via, pecca, ſpecialmente ſe da queſto ne naſce la frequenza di traſgredirle.

Se non fà conto delle Regole picciole, pecca venialmente; purche non vi ſia diſpregio.

Quella, che induce, ò aiuta, ò conſiglia altra Monaca alla traſgreſſione della Regola, ò la ritira dall'oſſeruanza d'eſſa, pecca.

Quella, che eſſendo entrata in vna Religione rilaſſata, & nella quale all'hora non ſi ſerua la regola, come prima, ſe poi riformandoſi, e riducendoſi al primo ſtato ſuo, & all'oſſeruanza regolare, oppone d'eſſer leſa, e che gli ſia fatto pregiudicio, non hà ragione, perche non ſi muta alcuna coſa, mà ſi commanda l'oſſeruanza de' primi ſtatuti, & coſtitutioni regolari; & ella è obligata ad oſſeruare quella regola ri-

formata più stretta, e più graue; percioche si presume, che sia stata indotta alla Religione dallo spirito di Dio, il qual vuole l'osseruanza delle Regole, non secondo lo stato presente rilassato, mà conforme à' fondatori d'essa, che è la vera, & perfetta.

D. Thom. 2.2. q.186 artic. 9. ad primum.

Se la Monaca trasgredisse la Regola per dispregio, pecca mortalmente: se per negligenza, pecca venialmente: se per troppo affetto, e desiderio, che hà della cosa, che trasgredisse, pecca venialmente.

Grego. de Val. ue supra.

Quando dispregia, e non vuole osseruar' il precetto, in quanto è precetto, sia qual si voglia, pecca mortalmente di disubbidienza.

Caiet. 2.2. q.186. art. 9. in fine.

Se perche si sdegna d'esser sottoposta al precetto, pecca mortalmente d'irreligiosità.

Sylu. uerbo Inobedientia secundum D. Thomã

Il non vbbidire à' precetti per ignoranza, purche non sia crassa, ò affettata, cioè malitiosa, non è peccato mortale.

Chi poco stima l'opere di consiglio, in quanto tali, considerando la natura loro, pecca mortalmente, perche ciò ridonda in dishonore di Dio, il quale le hà consigliate per cose di gran momento, come la pouertà, la castità, l'vbbidienza religiosa, e simili. Onde la Monaca, che non le stimasse, non farebbe conto di cose, che sono di perfettione, e proprie del suo stato, e concernenti al suo fine; tanto più, che conuiene anche à tutti i Christiani l'osseruare i consiglij; poiche, come dice S. Tomaso, l'osseruar i consiglij, ne aiuta, & fà la via à osseruare i precetti: & poche

1. 2. q. 108.

che volte si è veduto, che chi niente prezza osseruar i consiglij, ò poco pensa di vsargli, osserui i commãdamenti, & non cada in qualche peccato mortale.

Chi non vuol fare le cose di consiglio, le quali giouano all'acquisto della perfettione, come l'astinenza, se non sono prescritte, & ordinate dalla Regola, non pecca, nè anche venialmente, per vigore d'omissione di quelle attioni in se stesse; potrebbe però peccare, per non fare conto, per essempio, dell'astinenza, ò per non curarsi di tanta perfettione, perche non si ricerca dalla Religiosa, se non che operi, & viua di vita regolare secondo la norma, & forma prescritta del suo ordine, & instituto.

Chi tralascia con dispregio, ò disprega le cose, che conducono alla perfettione della carità, pecca mortalmente.

D.Th. 2.2. q 186. art. 2. Sylu. uerbo Religio. 1. nu. 3.

Quella Monaca, che dopò la professione temerariamente, cioè senza cagione ragioneuole, & con dispregio della Regola, e leggo, mutasse ò deponesse l'habito della sua Religione per non esser conosciuta ò per caminare in questa maniera, ancora che per breue tempo, peccarebbe mortalméte, & incorrerebbe in scommunica.

Ex cap. 2. Ne clerici, uel Monachi, in 6. Declarat Suarez d. cens. disp. 23. sect. 4. num. 27.

Se deponesse l'habito per poco tempo, & si vestisse d'vn'altro per qualche representatione in occasione d'vna honesta ricreatione, non incorrerebbe nella scommunica, perche non sarebbe temeraria depositione dell'habito; sicome etiandio non si hauerebbe

D. Ant. 3. par. tit 24. cap. 53. Syl. uerbo Habitus. q 2. Suarez ubi supra num. 29.

urebbe da intendere, che quella lasciasse l'habito, la qual deponesse la veste superiore per poco tempo, accioche potesse più strigatamente giocare.

Suarez de Censu. disputat. 23. sect. 4. nu. 27. ex Sylue. Nau. & Paludano.

Quella, che dell'habito solamente si spoglia, mà non temerariamente il depone nel modo detto di sopra, se bene può peccare venialmente per contrauenire alla sua Regola speciale, ò per nõ seruare quella decenza, e modestia, che à Monaca conuiene, ò per qualche scandalo, che apporti, & ancor mortalmente secondo la mala intentione, non incorre però nella scommunica.

Habbiano spesso à la memoria tutte le Monache quella gran sentenza di Cassiano, *Sicut venire ad Monasterium summa perfectio est; ita non perfectè viuere summa damnatio est*. Vuol dire. Si come è somma perfettione farsi Religioso, ò Religiosa; così non viuere perfettamente nella Religione, è somma dannatione.

In vita S. Franciscæ Romanæ c. 6.

Leggesi nella vita di Santa Francesca Romana, che vna delle sue Monache, chiamata Perna, mentre era intenta à certi seruigij à lei toccanti, versò per inauuertenza alquanto d'olio in terra, senza che alcuna delle compagne se ne fosse accorta. La Monaca, giunta la sera, e l'hora di dire le colpe, conforme all'obligo della Regola, e delle lodeuoli consuetudini del Monastero, non volle accusarsi del suo picciolo errore. D'altra parte la Superiora dolcemente ammoniua tutte le suddite in generale, che chiunque hauesse

hauesse gittato quell'olio, con la douuta humiltà palesasse il fallo. L'imperfetta Perna stette salda di non manifestarlo, quando (tremendo caso) l'assalì tantosto il demonio per soffocarla, e strascinarla alle fiamme infernali. E l'hauerebbe fatto, se la Santa, conosciuto il pericolo, e scoperta la cagione, non hauesse percosso lei con la mano, e cacciato il maligno spirito. Accortasi Perna dell'errore, confessò l'errore, & il pagò con la conueniente penitenza. Nè alcuno si marauiglij, che Iddio facesse dimostratione così seuera di picciola colpa, perche se bene pare à prima faccia tale, era tuttauia grande la contumacia, e di momento, non vbbedendo, & alle Regole, & alle consuetudini del Monastero, le quali si debbono con ogni essatezza maggiore osseruare da chi aspira alla perfettione Religiosa.

## *Del Voto dell'Vbbidienza.* *Cap. V.*

L'Vbbidienza Religiosa è vna vera rinuntia della nostra volontà, & giuditio, fatta per amor di Dio, per esser del tutto gouernati dalla Diuina prouidenza per mezo de' Superiori.

Onde quella Monaca, che non vbbidisse alla Superiora, ò al Superiore in ogni cosa, che cōmandano, purche sia lecita, & secondo la regola, & instituto del suo ordine, pecca. Che sia poi tale, l'hà ella da credere

D.Th. 2.2. q.186. art. 9. in corp. & ad 2. Greg. de Val. de sta tu relig. di spirit. 10. q. 4. punct. 3. in fine.

credere, quando non sà certamente cosa in contrario: *Quoniam Prælatus habet ius, cui non potest derogare dubium subditi.*

Sylu. uerbo Relig. 6. nu. 6. & uerb. obediét. nu. 2.

Quella, che differisse di far l'vbbidienza senza necessità, pecca.

Quella, che hà procurato di sottrarre se, ò altre Monache dall'vbbidienza de' suoi Superiori, pecca.

Quella, che alla scoperta, ò occultamente, ò per se, ò per altri impedisse l'essecutione dall'vbidienza, ò da gli ordini de' superiori, ouero è cagione efficace, che altri non facciano l'vbbidienza, pecca più, ò meno secondo la cosa, & circostanze.

Pecca la Monaca mormorando de gli ordini de' Superiori, massimamente se in ciò è cagione di solleuamenti, & turbatione grande alle altre, & in tal caso potrebbe essere peccato mortale.

Quella, che giura di non far l'vbbidienza, pecca mortalmente, & di doppio peccato; l'vno, adducendo in testimonio Iddio in cosa di peccato mortale; l'altro, proponendo deliberatamente di non far l'vbidienza, alla quale è obligata per il voto.

La Monaca, che si pente di hauer fatto l'vbbidienza della superiora in tale, & tale cosa, ouero d'hauer accettato tal'vfficio, pecca più, ò meno grauemente secondo le circostanze.

D. Bernar. de tribus ord. Eccl. in capit. factis, prope medium.

Pecca quella Monaca, che procura apertamente, ò occultamente tirare la volontà de' Superiori alla sua, & molto più ancora, quando in ciò adopera il fa-

il fauore de' secolari.

Quella, che dissimula infirmità, & adduce scuse d'impossibilità, inhabilità, & simili, per non vbbidire, pecca.

Quelle, che non vbbidiscono al suono del campanello, nõ andando doue sono chiamate, peccano venialmente, perche è disturbo grande de gli ordini, eccetto se fossero legitimamente impedite; & tanto pecca chi opera, mentre le altre dormono, quanto all'incontro chi dorme, mentre le altre operano. Cass. coll. 4. cap. 20.

Quando il Superiore cõmanda le cose contenute nella Regola espressamente, e chiaramente, come sono i trè voti essentiali dell'Vbbidienza, Pouertà, Castità, ouero essi vi sono tacitamente compresi, come sono quelle cose, senza le quali non si può conseruare lo stato Regolare, non vbbedendo, pecca mortalmente. D. Thom. quodl. 10. art. 10.

Quando v'è dubbio, che il precetto del superiore sia contra la regola, & che egli habbia podestà di dispensare; ò giusta cagione di farlo, è obligato il suddito à vbbidire; se non è di quelle cose, [a] nelle quali l'ignoranza non iscusa. Facit qđ D. Aug. cõtra Faust. lib. 22. Et Grego. de Val. 2. 2. Tom. 2. disp. 7. q. 3 punct. 2. prope medium. a Sylu. uerbo obed. num. 2.

Quando il Superiore, ò la Regola, ò le Constitutioni, ò gli ordini cõmandano in virtù di santa vbbidienza, la transgressione di quello cõmandamento è peccato [b] mortale, perche all'hora hà intentione di obligar al mortale; Mai non sarà già mortale la transgressione dell'ordine del superiore, quando non vi b Tolet. de 7. peccat. mortal. Azor. l. 12. Inst. mor. ca. 13. q. 2. Decii. Au. li. 3. tit de Reg. nu. 9.

sarà

sarà espressione, che mostri intentione di obligar al mortale; ilche rare volte occorre: se però quello, che commanda il superiore non fosse precetto diuino, ò della Chiesa, che obligasse à mortale.

Sot. in 4. sentent. dist. 10. q. 1. artic. 4. uers. Hinc fit. Decis. Au. lib. 4. ca. 5. num. 5.

L'Abbadessa, ò Priora nō può co' suoi commandamenti obligare le Monache sotto pena di peccato mortale, ancorache commandasse in virtù di vbbidienza, se di ciò non hà licenza dal suo superiore; se però il commandamento di sua natura non fosse tale che obligasse à peccato mortale.

D. Tho. 2. sent. d. 44. q. 2. art. 3. Innoc. ca. ueniēs, de iureiur.

Quella, che non vbbidisse alla Superiora, che ordinasse digiuni, ò discipline, ò altre cose non contenute nella Regola, non pecca; perche il suddito non è obligato vbbidire in tal cose, se non le imponesse per qualche graue bisogno publico della Chiesa, Monastero, ò Città. Saria però cosa molto vtile al suo stato, se si disponesse vbbidir in tutte le cose commandategli indifferentemente dalla sua Superiora, purche non sijno contro li diuini commandamenti, ò siano essi buoni di lor natura, ò indifferenti; perche in questo si auezzarebbe ad acquistar la perfettione quanto prima, alla qual deue sempre aspirar, per esser ella il suo fine.

Lib. 4. de instit. Cœnob. c. 24. & 26.

Quei Padri in Cassiano al comandamento del Superiore per più mesi inaffiauano vn secco palo, e procurauano di muouere, e trasportare le montagne; & dice vn Dottore, che non era questa prontezza loro sciocchezza, perche sapeuano molto bene,

Questo non se deue intendere de chi uiue sotto la Regola di S. Benedetto, per che le Superiore seu Badesse di tal ordine hanno facultà di comandare, e obligare à pec. mor. vede la Regola stampata in Venetia nell'anno 1604 à Car. 154 nel Capo incomincia Hora che, ciò si com- ma per questo Libro nel Cap. precedente à c. 38 n° 4°.

ne, che quell'opera, ò fatica era inutile, mà trà se discorreuano così, questo è il volere del Superiore, che noi perdiamo questo trauaglio, e ci giochiamo quest'opera, e così sia; e concorreua Iddio per confermare quella semplice vbbidienza con istupori, e miracoli.

Quando commanda la Superiora (per essempio,) che alcuna Monaca non digiuni in tal giorno, nel qual la regola cõmanda, che ella digiuni; se quel digiuno nocesse molto per qualche ragioneuol cagione, non digiunando non pecca, come peccarebbe non digiunando, se non vi fosse cagione; poiche in questo non sarebbe tenuta vbbidire. Tolet. de 7. peccat. mort. c. 16. Syl. uerb. Religio. 6. § 6. Decis. Au. lib 2. c. 10. num. 28.

Quando la superiora commandarà alla suddita, ò inferiore per errore, potrà la inferiore concluder di non esser obligata all'vbbidire. Nau. Man. c. 23. num. 58.

Il suddito, che non fà le cose, le quali sà, ò crede esser di volontà del Superiore, non pecca, se il superiore, *praeceptiuè*, non manifesta à lui la sua volontà *expressè, ò interpretatiuè, idest simplici verbo eius indicans voluntatem, cui obedit promptus obediens, secundum illud ad Titum; Dicto obedite.* D. Th. 2. 2. q. 104. art. 2. ad 2. Syl. uerb. inobed. Cap. 3.

Quella, che alle volte tralascia qualche bene per vbbidir al suo superiore, purche non sia cosa spettante alla salute, cioè à dire, che non sia tenuta di farla di necessità, sicome è amar Dio, il prossimo, &c. nõ pecca, ex g. se tralasciasse di digiunar, vigilar, &c. D. Th. 2. 2. q. 104. art. 3. ad 3. Decis. Au. lib. 3. c. 15. 2. par. nu. 4 & 5.

Pecca la Monaca, quando non obedisse sotto pretesto

testo di bene, come quella, che essendo inferma; ò che patisse altre indispositioni, vuol digiunare, & fare altre penitenze contra la volontà della Superiora, ò del Padre spirituale, ouero non consente d'andare all'infermaria, per non mangiar carne, &c. & pecca grauemente in tutte le sodette cose, se le apportassero nocumento notabile.

Quando la Superiora ordina ad alcuna, che non digiuni, ò che non si cõmunichi, hà da vbbidire; Et se non stima l'vbbidienza, e vuol seguire la sua volontà, dir si può di lei, che *agit perperam,* cioè opera indarno, & senza alcun fine, e frutto, contra l'ordine della carità, della quale dice San Paolo, che non *agit perperam,* Non fà cosa senza buon fine, & attuale intentione di piacere à Dio.

1. Cor. 13.

Anzi pecca ancor quella, che essendo sana, vuole nelle cose, ò dello spirito, ò della mortificatione, guidarsi di suo ceruello, & non sottoporsi all'vbbidienza della Superiora, ò del Padre spirituale, ò nell'essercitio delle sudette cose, ò nel modo di essercitarle; & è cosa pericolosissima.

Cass. coll. 2. cap. 11.

Quella, che giudica, che la superiora non cõmanda bene per tal, ò tal cosa, che non è contraria ad alcuno precetto di Dio, ò della Chiesa, ò de' Superiori maggiori, ò che tassa le attioni di essa, ò che la tiene per partiale, appassionata, &c. massimamente quando à ciò è indotta da propria passione, pecca più ò meno secondo le cose, & circostanze, & molto più

to più ſe di queſte coſe ne mormora con le altre.

S'ella hà ingiuriata la Superiora con animo di ingiuriarla, ò le hà detto ingiurie da ſe ſteſſe infamatorie, ancorache le haueſſe dette ſolamente per paſſione, & ſenza intentione d'ingiuriarla; ouero le hà detto ingiurie leggieri, ma con intentione di diſpregiarla, pecca mortalmente. Che ſe le hà impoſto ſopranomi, & ripoſto ſuperbamente, ò dette parole di poco riſpetto, & hà incitata alcuna altra à riſponderle, ò à riſentirſi con lei, pecca più, ò meno grauemente ſecondo le circoſtanze.

Se eſſendo ripreſa dalla Superiora, etiandio per mancamento leggiero, non l'aſcolta humilmente, ma l'interrompe, & ſi riſente, fà peccato. Conuiene però frà gente Religioſa, che la riprenſione ſia, come dice San Paolo, *in ſpiritu lenitatis,* cioè con ſpirito di piaceuolezza. Gal.6.

Se hà ricuſato di far la penitenza, ò correttione impoſta dalla Superiora, pecca.

Quella, che eſſorta, ò è cauſa, ch'alcuna non faccia la penitenza impoſtale, pecca.

Quella, che ſi ride, ò burla di chi fà penitenze impoſte, ò impediſce, che non s'introduca la ſanta conſuetudine di far le penitenze ſecondo la regola, pecca.

Se hà conſpirato ingiuſtamente per paſſione contra la Superiora, ò Superiore, ò tentato di conſpirare in coſa graue, pecca mortalmente.

Quella, che non fà riuerenza, secondo il costume alla Superiora, & ne fà poca stima, & ciò mostra con le altre, pecca grauemente.

Pecca grauemente la Monaca, che interiormente fà poca stima della Superiora, ò la disprezgia, ò ne hà basso concetto, la tiene per imprudente, auara, vitiosa, & simili; se però questi difetti euidentemente non constassero, perche la suddita è obligata di riuerire, & honorare la sua Superiora non solo esteriormente, ma anche interiormente.

D.Th 2.2. q.105. art. 1. ad p. & Caiet. ibi. Sylu. uerbo inobedient.

Se disprezgia l'ordine del Superiore, pecca mortalmente, cioè se per contempto non obedisse: il che per altro non obedendo, sarebbe peccato veniale; ò se stima così poco la regola, & li Superiori, che non fà conto alcuno di ciò che dicono, & senz'alcun riguardo quasi sempre trasgredisce, pecca mortalmente, se ben non lo fà con attual disprezgio.

Fr. Hiero. Gra. de disciplin. reg. ca de obed. §. 4.

Quella, che non si cura di vbbidir, non già per disprezgio, ma p trascuraggine, in cose minime, pecca.

Colligi potest ex Decis. Au. li 3. titul. de Regu. nu. 90.

Peccherebbe ella sì mortalmente, se determinasse trasgredire l'vbbidienza, ouero non vbbidire in cosa graue, se non fosse il rispetto humano, come chi hà animo risoluto d'ammazzare, ò di rubbare, se non temesse la giustitia: Il medesimo dico di quella, che assolutamente nell'animo suo proponesse di non vbbidir in alcuna cosa, che le fosse commandata.

Grego. de Valēt. t.2. Tom 2. disput. 7. q. 3. punc. 2. sed hæc asseritum.

Chi vbbidisse, esseguendo quello, che vien commandato, solo esteriormente, non conformando la

sua

sua volontà con quella del Superiore; poiche hà da hauer' il medesimo voler, e non voler con lui, pecca. Dicono i Filosofi che, *ueritas est adæquatio intellectus ad rem*; Onde se non v'è conformità trà l'opere, parole, e'l desiderio nell'vbbidienza, non è vera vbbidienza.

Chi fà, perche solo piace al senso quello, che è cõmandato, & per non vbbidire, pecca.

Chi fà alcuna cosa nascostamente, pensando, che se si sapesse, non le saria comportata, pecca.

Quella, che a bello studio fà alcuna cosa sinistramente, perche non le sia più altre volte commandata, ouero sia riuocato quello, che già l'è stato commandato, pecca mortalmente, se la picciolezza della cosa, ò altra circostanza non l'iscusa. S. Bened. in reg. c. 5.

Pecca colei, che nõ è apparecchiata à riceuer qual si voglia officio, che vorranno i Superiori, & molto più, quando essendole dati, ostinatamente li ricusa; se bene è lecito senza peccato proporre le difficoltà, che hà, ma con indifferenza, sottoponendosi alla volontà de' Superiori.

Quella, che essendo applicata da' Superiori ad vn' officio, non lo fà volontieri, pecca.

Quelle, che fanno i proprij officij negligentemente, massime quando non sono conformi al loro senso, & volontà, peccano più, ò meno secondo le circostanze.

Quella, che ne gli officij, ò commissioni datele, si vuol guidar di proprio ceruello, & non secondo l'in-

dirizzo de' Superiori, pecca.

Quella, che non vbbidisse alle officiali subordinate in quello, che tocca alla cura loro, pecca.

I voti fatti dalla Monaca senza consenso della Superiora, i quali non sono contra la regolare osseruanza, & non la impediscono dalle communi attioni della Religione, [a] tengono, fin tanto, che non sieno irritati dalla Superiora.

Chi impedisse il Vescouo, ò il Superiore dalla visita delle Monache, è scommunicata, di scommunica [b] maggiore, *ipso facto*.

Le Monache sottoposte à Regolari se impediscono la visita del Vescouo, *quò ad clausuram*, [c] peccano mortalmente.

Intendano finalmente bene tutte le Monache quello, che dice S. Gregorio. [d] *Obedientia sola virtus est, quæ virtutes cæteras menti inserit, insertasq; custodit*; cioè l'vbbidienza sola è vna virtù, la quale inserisce nell'anima tutte le altre virtù, & inserte le guarda, & custodisce. Dalche segue, che mentre ne' Monasteri fiorirà la santa virtù dell'Obedienza, tutte le altre si vedranno fiorire, & produrre quei frutti di perfettione, & santità, che nelle persone Religiose desidera quello, che le elesse per spose: Et all'incontro in quei Monasteri, ne' quali non si farà conto dell'vbbidienza, si vedranno esser in colmo tutte le imperfettioni, vitij, & peccati, nè si potrà d'essi sperar' altro, che ogni ruuina, & vltimo esterminio. &c.

a Caie. 2. 2 q. 88. ar. 8. Sot. lib. 7. de iust. q. 3. artic. 1. dub. 2. Palud. dist. 38. & 48. q. 4 artic. 2. concl. 6.

b Clem. Attendentes, de statu Monachorum. Suarez de cens. disputat. 13. sect. 5. nu. 9.

c Ex Côc. Trid. sess. 25. de Regu. c. 5. Sacra Côgreg. ibi.

d Libr. 35. mor. c. 10.

Del

## Del Voto di Pouertà. Cap. VI.

IL Capo del Voto di Pouertà ricerca diligente studio, & attentione, per conoscere doue si erra intorno a quella, perche a mio giudicio in pratica communemente è poco intesa.

Sia certa ciascuna Monaca che lo leggerà, che è fondato sopra la vera dottrina de' Sacri Dottori, e del Concilio di Trento; onde non douerà parere ad alcuna cosa nuoua la decisione delli casi intorno ad essa Pouertà, nè recarle merauiglia, se scoprirà essere peccato mortale quello, di cui prima forse non haueua scrupolo alcuno, ma più tosto renderà infinite gratie al Signor Iddio, che si sia degnato d'illuminarla in questi tempi, ne' quali si vede regnare molto l'auaritia, & captiuando il suo intelletto nell'ossequio di Christo, si sforzerà d'osseruare perfettamente questo Voto, ricordandosi di quel detto del Saluatore. *Beati pauperes spiritu &c.* cioè Beati li poueri di volontà, di desiderio, e pensiero, perche nè anco nell'animo loro entra cosa del mondo; e di questi tali è il Regno de' Cieli, cioè il regno interiore dello spirito, & con molti vantaggi quello dell'eterna Beatitudine. Matth. 5.

Et consideri ancora, che il Monastero, doue s'osserua il Voto della Pouertà, è vn Paradiso in terra, e quelli, doue ciascuno ha il fatto suo da parte, più

propriamente si possono chiamare Inferni; la quale parola parerà forse dura, mà chi legge S. Gregorio, vederà che è sua sentenza.

Lib. 10 ep. cap. 25.

E se il tener di proprio facesse, che alcuna Monaca fosse più solecita à lauorare, potrà conoscere, dice vn Dottore, che in lei hauerebbe più forza la Cupidiggia, che la carità, e l'vbbidienza.

Et soggiunge, se dicesse vna Monaca, che viuendosi così in particolare, li parenti souuengono à' bisogni delle particolari, ilche non fariano se viuessero in commune; posso rispondere con verità, che non solamente li parenti soccorrerebbono, mà anco quelli, che non sono parenti, se eglino fossero tali quali esser douerebbono per amor di Dio. Nella Scrittura sacra Dio s'è constituito procuratore, e prouedítore particolarmente de' Religiosi; & se prouede la Diuina bontà à tutte le creature, sin alle Mosche, & vermi della terra, molto più à quelle, che per amor suo si sono spogliate del tutto, senza ritenere cosa alcuna di proprio.

Non può dubitare di questo quella Religiosa, che hà cognitione delli Voti, perche sà molto bene, che per questi si fà vn reale contratto con Dio N. S. nel quale dandoli noi stessi, e tutte le cose nostre, & mettendoci nelle mani, & potestà della Religione, & de' Superiori, egli accettando questo dono, si obliga spontaneamente à darci abondante gratia, per osseruare quello, che gli habbiamo promesso, & insieme

me à prouederci per mezo della Religione tutto il necessario, per sostentatione della vita temporale, & per acquisto dell'eterna gloria: onde quella Monaca, che fonda la sua speranza in altro, che in Dio, fà torto à Dio, & si trouerà ingannata: Però si ricordino spesso le Spose di Giesu Christo di quello, dice Dauid: *Beatus cuius Deus Iacob adiutor eius est, spes eius in Domino Deo ipsius, qui fecit cælum, & terram, mare, & omnia quæ in eis sunt*, cioè, Beato è quel solo, che nel Dio di Iacob fonda ogni sua speranza, & à lui solo ricorre, perche questo è quel Dio, che hauendo fatto di niente il tutto, certo è che può aiutarci. Psal. 145.

La Pouertà Religiosa adunque è vna virtù, che fà lasciare spontaneamente, & volontieri per amor di Dio ogni cosa, non volendo hauere altro, che la sua necessità, [a] & il Voto della Pouertà priua la persona Religiosa d'ogni dominio, e proprietà di qual si voglia bene temporale, e cosa terrena.

B. Th. 2. 2. q. 186. art. 3. Nau cōmē. 1. de regul. num. 18 & seq. a Azor inst. moral. lib. 12. c. 9. q. 4.

[b] Perciò la Monaca che hà, ò cerca, ò vuole cercare, ò hauere qualche bene tēporale, siano danari, ouero altra cosa senza causa, che sia ragioneuole, & conforme al voto, & salua la sostāza del voto, pecca mortalmente; se però la picciolezza, & poco valore della materia non l'iscusasse. Causa ragioneuole è la dispensa del Superiore, quando è congiunta con qualche necessità, ò vtilità, le quali dichiara il Nauarra, dicendo, la necessità esser di due sorti, vna priuata, quando vna Monaca hà bisogno di viuere, ò di vestire,

b Nau. ibidem. Cōc. Trid. sess. 25. c. 2. de regul. Ex. de statu Monac. cū ad Monasteriū.

Cōmen. 2. de regu. num. 44.

ſtire, l'altra publica, quando ad vna Monaca ſi concedeſſe il ritenere beni, ò danari per beneficio commune del Monaſtero, come alle volte occorre alle officiali; ſimilmente l'vtilità è di due ſorti, vna priuata, quando ad vna Monaca ſi concedeſſe per eſſempio vn libro per imparare, ò per ricreare l'animo; l'altra commune, quando ſi concedeſſero ad vna Monaca libri, ò inſtromenti da cantare a beneficio commune delle altre Monache.

Greg. de Valēt. 2.2. To. 2 diſp. 10 q. 4 de ſtatu Religio. punc. 3. uerb. pater.

La Monaca ſimilmente, che riceue, ò ritiene di naſcoſto dal Superiore, ò Superiora, alcuna coſa notabile, pecca mortalmente, ancorache dica d'eſſere apparecchiata laſciarla quando le ſarà commandato; percioche queſta tale nō può dirſi eſſer apparecchiata à laſciarla, la qual procura ch'il Superiore, ò Superiora non lo ſappia.

Conc. Triden. ut ſupra. Azor. lib. 12. Inſtit. Mor. c. 13. q 5. Deciſ. Au. p. 2 l. 3. ca. 19. nu. 30. Nau. comen. 2. tit. de reg. nu. 21. & cōſ. 70. nu. 10. tit. de reg. Petr. Nau. de reſtit l. 3. p. 3. c. 1. nu. 172.

La Superiora poi, che concede coſe ſuperflue, & non ſecondo l'inſtituto alla Monaca pecca, & tal volta mortalmente, ſecondo le coſe, &c. Superfluo non s'intende eſſer tutto quello, che ſi potrebbe riſparmiare ſenza morire, ſarebbe ciò troppo rigore, perche tutto quello fà biſogno per viuere, anch'eſſo ſi chiama neceſſario. Onde ſuperfluo è tutto quello, che non è neceſſario. Non ſarà dunque lecito, tenere ſpecchi, veſti, eccetto quelle che per l'vſo quotidiano ſono neceſſarie, nè altra ſupellettile non neceſſaria. Secondo, ſuperfluo è tutto quello, che non cōuiene allo ſtato, & oſſeruanza Religioſa, come veſti-

di

di seta, & altri ornamenti da secolari, come sarebbe in cambio di sarza, ò panno commune, voler del più pretioso, ouero in cambio di tela commune, comprar tele fine di Renso, ò di Olanda, tela batizza, cambraia, e simili, le quali cose non si ponno far senza peccato contra la pouertà, ancorache si vada introducendo in alcuni Monasteri, nel che le Superiore, che lo permettono, non possono esser escusate da graue peccato, poiche niuna Superiora può dar licenza di tener cose dannose, & non concernenti allo stato del la Religione.

Dubita vna Monaca, posso passarla con due camiscie, se tengo la terza, tenerò il superfluo, & così sarò proprietaria. Secondo tengo vn'vccelletto in Cella per ricrearmi in vna mia indispositione, sarò dunque proprietaria, perche è superfluo, non conuenendo allo stato Religioso, poiche non è Breuiario, nè disciplina &c.

Per questo & altri dubij, & per leuar tutti li scrupoli, ciascuna Monaca darà conto al Superiore per inuentario di tutta la suppellettile, che tiene, anco cō la licenza della Superiora, con prontezza di lasciar tutto quello sarà giudicato superfluo dal Superiore, & si acquietarà à quanto ordinarà senza scrupolo, & alla dichiaratione che farà del superfluo, ò non superfluo.

La Superiora, che nelle cose necessarie concede oltre l'vso di quelle il dominio, pecca molto grauamente: Greg. de Valēt. 2. 2. To. 3. disp. 10. q. 4. de stat. Religios. punc. 3.

mente: Vso vuol dir, adoprar & seruirsi delli beni della Religione, & non poterli vendere, nè donare, nè cambiare, perche se lo facesse gli rubbarebbe, come potrebbe fare chi hauesse dominio di essi.

Decis. Au. p. 2. l. 3. ca. 19. nu. 31. La Superiora, che tacendo permette, che la Monaca acquisti qualche cosa in particolare à se, come propria, ò scriuendo, ò lauorando, ò perche le viene dato da' parenti, pecca mortalmente come farebbe anco la Monaca stessa, se dette cose ritenesse appresso di se, non le esponendo all'arbitrio del Superiore, ò Superiora.

Sylu. uerbo Religio la 6. nu. 7. La Superiora, che non fà quanto può, perche si viua in commune, non è in stato sicuro; & le Monache quali fanno resistenza à tal communità, non perche non possano viuere sufficientemente, ma perche vogliono abondare, & fare delle cose sue à loro modo, son in mal stato, & sono in stato di dannatione. Viuere in commune è viuere in vera pouertà, & accettare dalla santa vbbidiēza tutto il necessario, circa il Vitto, Vestito, Camera, Mobili, & ogni cosa puramente, & cōtentarsi molto di buona voglia di quello, che gli sarà dato. Non hauere disegno à robba, liuelli, ò altro, che si scoda da' Parenti, ò da altri in nome di Monache particolari, ma fare che tutti vadino dritto in mano della santa Vbbidienza, e si scriuino nel libro delle entrate del Monastero, e non à conto particolare delle Monache, e si spendino in beneficio commune, senza hauere rispetto delle Monache,

nache, à chi toccano essi liuelli; Et che tutti i presenti si riceuano in commune, & le cose mangiatiue siano consumate in reffettorio in commune, ouero secondo che giudicarà la Madre.

Quella che le cose concesse anco da vsar legitimamente, possede come sue, con animo di non priuarsene, se bene le fosse commandato, ò priuandosene in tal caso lo fà con dispetto, & con querele, pecca mortalmente di proprietà, si come l'infermo ancor che dorma nel letto dell'Hospitale, non hà però à tenerlo per suo, ma che habbia altro patrone, altrimẽte sarebbe furto: Et se le ritiene permettendole la Superiora, non per libera sua concessione, si come molti mali si permettono per schifarne altri maggiori; non è sicura in conscienza.

Greg. de Val. vt supra. Petr. Nau. de Restit. l. 3. par. 3. cap. 1. nu. 171. & nu. 171.

Quella Monaca, che tiene dinari come proprij per seruirsene à suo modo presso di se, ouero presso d'altri, ò fuori, ò dentro del Monastero, che è l'istesso, se bene li tenesse con licenza della Superiora, quando dal Monastero gli è prouisto del bisogno, p. mort. Secondo il Concilio di Trento s'hà da priuar di voce attiua, e passiua. Et per il Concilio Prouinciale 4. s'hà da punire d'altre pene, ancorche questo fosse di consenso della Superiora, la qual in tal caso s'hà da punir dell'istessa pena, si come anco la Monaca, la qual hauerà saputo questo, & in spacio di due giorni non l'hauerà dinonciato alla Superiora.

Cõc. Trid. sess. 25. de Regul. c. 2. ue bo Mobilium uerũ usum. DD. vt supra.

a Non si può tener senza peccato mortale liuelli, legati,

a Ex Cõc. Trid. sess. 25. c. 2. de regul. Sacra Cõgreg. ibi.

legati annui, ò censi dalla Monaca in particolare, come cosa propria. Tutti questi si consegnaranno alla Superiora, dalla quale si prouederà a ciascuna del suo bisogno.

a Nau. tit. de Regul. cons. 75. nu. 50. & seq.

a La Monaca, che hà cento scudi de' legati, ò liuelli annui, & che per supplire alli suoi bisogni, le basta di trenta, non può dare alli parenti, ò consumar il resto, nanche in cose pie, & di deuotione senza licenza del Superiore, al quale ha da consegnare il tutto, e contentarsi di quello ordinarà.

b Azor. l. 12. instit. mor. cap. 12. q. 5.

b Chi in Cella tiene cose superflue, anco con la licenza della Superiora, pecca.

c Decis. Aur. par. 2. l. 3. c. 19. num. 26.

c Chi in Cella tiene le cose necessarie senza la licenza, pecca, perche non può nanche hauere l'vso delle cose senza licenza, eccetto in qualche graue, & estremo caso di necessità.

Chi tiene vasi di fiori, ò da frutti, per vender essi vasi, ò fiori, ò frutti loro, & questo in particolare come proprij, anco con la licenza della Superiora, pecca contra la pouertà, e mortalmente secondo la grandezza della cosa, & fà contra il Concilio Prouinciale 1.

Chi s'affettiona con animo proprietario à cose benche minime, anco di deuotione, come libri spirituali, Imagini, e simili, pecca.

Decis. Au. p. 2. l. 3. ca. 19. nu. 8. 10. Cast. li. 4. cap. 13. D. Th. 2. 2. q. 110. ar. 3

Chi dice il mio libro, la mia veste, il mio letto, la mia camera, non s'auuedendo che cosa dica; non pecca mortalmente, come sarebbe se lo dicesse scien-

temen-

cemente, & con modo affertiuo, cioè con animo & affetto proprietario, che quando dicendo il mio letto &c. non volesse dir altro, che quello doue io dormo, à quel modo che potrebbe dir vno, che si trouasse nel letto dell'Hospitale, non è peccato.

Quella, che se ben non hà dinari, ò robba, hà però pensiero, ò desiderio deliberato di tenerne, se potesse, pecca mortalmente. Et questo, dice vn Padre, si chiama affetto proprietario, infausta porta, per la quale entrano innumerabili anime all'Inferno.

Fr. Hieronymy. Grat. de disciplina regulari.

Quella, che tiene il liuello, ò legato, ò altro danaro donatoli in mano della canzellera, ò depositaria, come cosa propria, & và tenendo conto minuto di quello, che spende, & non patisce, che la Superiora ne disponga per i communi bisogni, ò particolari di quelle, che non hanno il suo bisogno, pecca mortalmente; ouero se ingannando la Superiora, ò la Depositaria, spende i danari in altro che vsi pij, necessarij, ò leciti, pecca mortalmente; ouero anco se gli spende con consenso della Superiora, e Depositaria, in altro che vsi pij, necessarij, ò leciti, pecca mortalmente, si come pecca mortalmente la Superiora che consente.

Petr. Nau. de Restit. l. 3. p. 3. c. 1. nu. 173. & 181.

Petr. Nau. vt sup. nu. 177. 181.

Quella che dispone di cosa alcuna come propria, ò sia donatiui, ò Vestimenti, ò Elemosine, ò heredità, ò legati, ò guadagni, pecca mortalmente.

Nau. cons. 10. nu. 6. tit. de regul.

Quella, che essendoli lasciato qualche legato, dopò d'esser professa, nè fà cessione a' parenti in paro-

Decis. Au. p. [illegible] 9. in fine. Conc. Prouinc. 1.

la,

la, & non n'auuisa li Superiori del Monastero, acciò si riscuotino, ouero che fà rimessa alli istessi parenti delli liuelli, legati, ò altri danari, che ella in far rinontia si fosse riseruati, & non li fossero mai stati pagati, pecca mortalmente, alienando quello che non è suo, & condanna l'anima di quelli, à quali fà tali remissioni, atteso che tutte le cose sudette già sono acquistate al Monastero; si come pecca mortalmente ancora la Superiora, che acconsente, che sopra di ciò si faccino instromenti. Et tanto la Monaca, che hà fatta detta rinontia, ò remissione, ò in parola, ò per instromento, quanto la Madre, & Superiora, che hà prestato il consenso, è obligata alla restitutione del dãno dato al Monastero in quel miglior modo, che possono, ò con auuisare la persona à chi s'è fatta tal rimessa, ò rinontia, che non si poteua fare, & che non stà sicura in conscienza; Et se questo non giouasse, con auuisarne li Superiori, acciò che giuridicamente si prouedesse all'indemnità del Monastero, ò in altro modo secondo il parere di dotto, e prudente Confessore.

Non può la Monaca, dar alcuna cosa alli suoi parenti, ò amici, se non nel modo seguente.

*a* Non può donare, nè disponere di cosa alcuna senza licenza; la qual non potrà darsi, se non di cosa di deuotione, ò cosa da magnare, ò beuere, ò altra, che non ecceda notabilmente.

*b* La Superiora di sua propria auttorità non può do-

[Margin notes: a 12. q. 1. ca. non dicatis. 16. q. 1. cap. 1. Decis. Au. p. 2. l. 3. c. 19 nu. 70. Declarat. Sac. Congre. super Cõc. Trid. sess. 25. ca. 2. de regularibus. Const. sãtissimi D. N. Clem. 8. 1594. Azor. instit. mor. l. 12. c. 12. q. 7. Grego. de Valẽt 2. 2. To. 2. disp. 10. q. 4. de stat. Relig. punct. 3. in quinta illatione. b Cõst. sãtissimi D. ut supra.]

donar cosa alcuna, se non à nome commune, & di licenza, & consentimento di tutto il Monastero.

Quella Monaca, che dà à' parenti, ò amici robba di notabil valore, non solo pecca mortalmente, ma è obligata procurarne la restitutione al Monastero, ò dicendolo a gli istessi, à' quali hà donato, essere obligati a restituire al Monastero, ouero con procurarne altre tanto da' parenti, ouero con la sua industria maggiore refar al Monastero, ouero con risparmiar del necessario, & spogliandosi dell'vso delle suppellettili della Cella, che tiene con licenza. Gregor. de Val. loco, ut supra. Pett. Nauar. de restit p. 3. c. 1. l. 3. nu. 198.

Quando si dà qualche cosa à' benefattori, da' quali se n'hà maggior elemosina per vtilità del Monastero, è lecito in tal caso con licēza della Superiora, dar cose pertinenti a diuotione, ò pur presentuzzi di cose comestibili, come insalate, frutti, cose simili, perche questo non è propriamēte donar, anzi industria per riceuer; onde il donar cosa di rileuo, anco con speranza di ritrarne maggiori cose, è contra la Constitutione di Clemente VIII. & tutto quello ha riportato da chi ha donato, deue darlo alla Superiora, altrimenti pecca, & mortalmente, se le cose sono di rileuo, & le trattiene per se senza licenza, & necessità. An. 1594.

Vna Monaca non può donar ad vn'altra Monaca, se non cose minime, con licenza della Superiora, & che sia espressa, & non tacita; Et se la Monaca, alla quale è stato donato alcuna cosa da altra Monaca, tor- Constit. ut supra.

na,

na à donar in ricompensa, nè l'vna, nè l'altra ponno tener le cose donate senza peccato. & se sarà cosa notabile, sarà mortale. Dice il P. Pinelli nel suo libretto intitolato il Gersone, qual tutte le Monache douerebbero hauer letto più volte. E' mancamento contra la Pouertà Religiosa, tanto il pigliare presenti per se, senza licenza di chi la può dare, quanto il farne poi parte ad altri, Essendo che tutto quello, che si dà al Religioso, è della Religione, e non del Religioso, ilquale non può hauer proprio, Onde nel pigliare presenti, si mostra proprietario; Nel farne poi parte ad altri, dimostra dominio; l'vno, e l'altro è nemico della pouertà. Nè per esser questo di poca cosa, il Religioso che lo fà, è del tutto scusato, perche nel voto della pouertà, che egli hà fatto, non si hà riserbato, che possa hauere qualche cosa propria, e che possa dare ad altri cose piccole, ma hà promesso di non hauer di proprio, nè molto, nè poco, e si è priuato del dominio, così nelle cose grande, come nelle picciole; l'errar in cose picciole, non lascia di essere errore.

Grego. de Val. vt su. cit.

Non può vna Monaca donar di quelle cose, che le son date dalla Superiora per gli proprij vsi.

Nauarr. in tract. de redditibus Ecclesiasticis q. 1.

Non può dar elemosina per far dir Messe senza licenza della Superiora, perche nanche per cause pie si può dar quello, che non è suo.

D. Thom. 2.2. q. 32. art. 8.

Vna Monaca non può far elemosina, nè anco delle cose, che le auanzano in tauola, come pane, carne, vino, & simili; nè de' vestimenti vecchi, & deposti,

come pianelle, ſcarpe, calze, maniche, tuniche, & ſimili. Nè meno le può dar per limoſina, ò rimuneratione alle Conuerſe, ſenza licenza, & la ragione è, perche ella hà ſolo l'vſo, & non il dominio di tali coſe.

Si eccettua l'eſtrema neceſſità, ò quando conoſce, che ſarà grato alla Superiora. Tolet. de 7 pecc. m. cap. 18. instr. sacerd.

La Superiora può far elemoſina à poueri veri, & non finti, à nome del Monaſtero, ſecondo le forze del Monaſtero.

E' proprietaria, chi riceue alcuna coſa ſenza licenza tacita, ò eſpreſſa della Superiora. Cōc. Triđ. vt ſup. verbo, ſed ſtatim ea ſuperiori tradantur.

Quella Monaca, che riceue alcuna coſa, la qual sà eſſerle data con intentione di macchiarle la volontà, come ſe da qualche ſuo affettionato riceueſſe per mal fine, è proprietaria, & qualunque coſa di tal ſorte ſi riceue, per picciola che ſia, è peccato mortale, ancorche ſi riceua con licenza, la quale ſi preſume eſſere ſubreptitia, atteſo che la Superiora non hà intentione di dare tale licenza; nè la può dare per riceuere à mal fine. Et queſta è vna gran porta aperta, per condur all'inferno innumerabili anime, così di quelle che riceuono, come delle officiali, che lo comportano, e Superiore, che lo diſſimulano, ſpecialmente quando da queſte conuerſationi, e pratiche ne ſegue ſcandalo. Fr Hiero. Grat. de diſciplina.

La Superiora, ò altra Monaca, che inuitando eſſa alloggia foraſtieri, ò gli alloggia non inuitandoli, & Conſt. Stiſſ. D. ut ſupra.

gli riceue lautamente non secondo lo stato Religioso, pecca.

Azor. in st. mor. l. 12 c. 11 q. 6 Nau cons. 75. nu. 18.

Quella, che rubba, ò si vsurpa di propria auttorità cosa concessa ad vso d'altra, anco defonta, & anco cosa del commune, appropriandola à se, ò furtiuamente, ò alla scoperta &c. ò cose, che ritroua &c. pecca mortalmente, se è cosa di momẽto, & tanto,[a] che *sufficiat ad materiam peccati mortalis in furto*, altrimente è peccato veniale, ancorche fusse cosa da magnare, & beuere di quello del Monastero, perche si arroga l'vso di quella cosa, senza il consenso della Superiora. Onde ne segue, che quando le officiali, che hanno cura delle cose spettanti al vitto, come cucinare, dispẽsiere, ò cellarie, & caneuare, fanno delle collationi, merende, e cose simili, con le compagne senza licenza, & necessità, con danno notabile della robba del Monastero, peccano anco mortalmente, tanto esse, quanto le compagne.

a Iu louicus Molina de delictis disput. 687 nu. 1. Azor. ibi. q. 7. M. ior. 4. d. 38. q. 9.

b La Monaca, che ogni giorno si và vsurpando qualche cosa, quantunque leggiera, del Monastero, con pensiero di far peculio di momento, pecca mortalmente.

b Nau. Manu. ca. 7. num. 119. Sot. de iu. l. 4 q. 7. ar. ti. 3. Et l. 5. q. 3. art. 3. ad tertium.

c Quella, che piglia cosa di rileuo da' forastieri, ò parenti, ò amici senza licenza, & la ritiene, ò per se, ò per disponerne in altri senza licenza, pecca mortalmente, ancorche lo faccia per indirectum; come per essempio, se vna Monaca mandasse à dire à' parenti, ò ad altri forse non buoni amici, che hà bisogno di

c Coc. Fra vt supra. Nauarr de reg l. 3. cõsil. 10. nu. 2. & 6 D. Grego. de Val. 2. 2. disp. 10. quest. 4. de st. t. relig. pũt. 3. verbo patet, enim.

due

due ſcudi, poi ordina, che eſſendoli dati al meſſo, che manda, non li porti à ſe, nè al Monaſtero, ma immediatamente ſpendi tali dinari in quello, che li pare, & la Monaca fà poi che li dinari, ò altra coſa ſia preſentata à nome ſuo à chi vuole.

Quella, che piglia da alcuna Monaca alcuna coſa di rileuo, maſſime ſenza licēza, oltre il peccato mortale non può eſſere aſſoluta prima, che faccia la reale reſtitutione di detta coſa, ( ſe però la ritiene ancora ) quale reſtitutione non ſi hà da fare à chi la diede ſenza licenza, ma ſi bene al commune, & alla Madre, come quella, che hà l'adminiſtratione di tutto il Monaſtero.

Ex Bulla Santiſs. D. ut ſupra.

Petr. Nau. ut ſup. nu. 198.

Peccano ancora quelle, che ſenza licenza entrādo in Camera, ò ne' luoghi deputati à gli vfficij d'altre, pigliano di naſcoſto le coſe, che ſeruono per vſo, ò per gli vfficij d'altre, ancor che cō animo di reſtituirle, per il diſturbo che danno, & i diſordini, & peccati, che ne ſeguono, oltre che non lo poſſono fare.

Nau. Man. nu. ca. 17. num. 2. verbo ſecundo.

Peccano ſimilmente quelle, che ſenza licenza della Superiora; & ſenza legitima neceſſità, pigliano le coſe, che hanno da ſeruire per il commune, & le applicano ad vfficij particolari, come di Sagriſtia &c.

Quella, che piglia, ò dà alcuna coſa, con licenza di chi sà, che non la può dare, pecca come ſe daſſe, ò pigliaſſe ſenza licenza.

Pecca la Monaca, la qual ſenza neceſſità graue, hauendo la Madre per i cōmuni biſogni del Monaſte-

ro, ò della Speciaria, Sagristia, speso alcuna parte del liuello, ò legato, che da parenti gli è pagato, dipoi senza saputa, & licenza della Superiora nascostamente si và vsurpando alcuna cosa del Monastero, sotto colore di ricompensa, & se è cosa notabile, è peccato mortale.

Quella, che hà animo deliberato di procurare da' parenti, ò amici senza licenza cose temporali, ò per proprio vso, quando il Monastero li prouede del necessario, ò per dare ad altri senza licenza, pecca più, ò meno grauemente secondo le cose.

Quella, che tiene in gouerno, ò danari; ò altre cose d'altra Monaca, quali sà che le hà hauute, & le vuol tenere, ò disponerne, senza licenza, pecca mortalmẽte, se è cosa di rileuo. Come pecca ancor quella mortalmente, ò sia Portinara, ò altra, che tiene mano, ò consiglia altra à dare, donare, ò pigliare, ò tener, ò disponere di cosa di rileuo, senza licenza. Et essa è obligata à restituire, se non restituisse quella à cui consigliò.

Nau. Man. ca. 17. nu. 17. Tolet. l. 5. c. 21. nu. 1. Instr. Sacer.

Quella, che tiene cose troppo pretiose, come forniture di Casse, ò di Sedie di Veluto, Crocifissi, vasi d'Aqua benedetta d'Argento, & altri instromenti d'Argento, Quadri pretiosi, che eccedono, à giuditio de' Superiori, la simplicità della Pouertà Religiosa, pecca contra la Pouertà.

Quella, che senza licenza piglia, ò dà, compra, ò vende, ò cambia libri spirituali, Cilicij, discipline,

&

& simili, pecca più, e meno secondo la cosa.

Quella ancora, che introduce nel Monastero nouità, ò cose di vane superfluità intorno all'habito, ò sia in farlo, & cuscirlo, ò sia in portarlo, & acconciarlo, ouero in cose troppo delicate, come Tele di Renso, Batizza, Cambraia, & simili, per far le bende, guandalini, & altre cose di Tela, pecca grauemente di peccato contra la Pouertà, & di scandalo.

Facit q& Nau. in cõment. tit. de reg. ad ca. Statuimus. nu. 26. uersu. decimò- quæritur. Decil Au. par. 2. l. 3. c. 27. nu. 2. a Azorius lib. 12. cap. 11. q. 5.

Quella, che compra da persona forastiera, ò da altra Monaca, ò vende, ò cambia qual si voglia cosa senza licenza, pecca più, ò meno grauemente secondo che è la cosa, & stà in mal stato, come proprietaria.

Quella, che presta à forastieri le cose del Monastero, ò quelle, che le sono concesse per proprio vso, senza licenza, pecca mortalmente, se da questo nasce al Monastero danno notabile; Et ella è vbbligata alla restitutione, ouero quello, che hà dato il danno.

Quella, che getta via, & dissipa malamente, ò facendo li proprij vfficij dispensa senza regola, & modo le cose, ouero che strapazza, & guasta le cose, che le sono concesse per vso, pecca più, ò meno grauemente secondo il danno che fà.

Quella, che senza licenza disfà vna cosa del Monastero, per farne vn'altra per proprio vso, come disfare vn lenzuolo, vna camiscia per far drappi, fazzoletti, & simili per vso suo, pecca grauemente più, ò meno conforme al valore della cosa, & al danno che dà.

Quelle, che nel lauorare delle Sede, se le gettono

à male per impatienza, ò se ne prendono per vso particolare, ò del Monastero, ò ne danno ad altre con danno de' Mercanti, quale se è notabile, è peccato mortale. Et sono tenute alla restitutione alli mercanti, secondo il consiglio del Confessore, purche la si possi fare.

Quella, che à forastieri, ò ad altre Monache, per dar à forastieri, fà lauori senza licenza, sottrahendo il tempo deputatole per lauorare in commune, ouero dall'oratione, pecca.

Io. Bapt. Corradus ĩ resp. cas. cõsc. q. 59 in Additionibus littera B.

Quella, che al tempo delle visite nasconde le cose, che sà non douer esserle concesse da' Superiori, & passato il tempo della visita, le ripiglia, stà in mal stato; percioche vi si conosce vn'espressa malitia, & contumacia, volendo ritenere contra la volontà, & prohibitione delli Superiori, quello ch'è vietato, & è contra la pouertà.

Quella, che senza licenza dà etiam per pagamento à seruitori già salariati dal Monastero, ò à' Confessori, ò à Medici, ò Barbieri, ò ad altri, che le fanno qualche seruitio, alcuna cosa, ò del Monastero, ò di quelle, che le sono concesse per vso, pecca, & se è cosa notabile, mortalmente.

Che li Confessori non possono dar licenza nel dare alle monache; ne d. monache ne d. Confessori possono riceuer niente l'un dal'altra senza licenza della Superiora

Intendano anco tutte le Monache, che non possono pigliare da' Confessori loro alcuna cosa senza licenza della Superiora, nè ritenerla, ancorche fussero libri spirituali, cilicij, discipline, nè dare, ò donare ad essi alcuna cosa senza la detta licenza; Nè con

licenza di Confessori possono dare ad altri, ò pigliare da essi alcuna cosa, perche li Confessori in questa parte non hanno alcuna auttorità come Confessori, eccetto se tale auttorità fosse loro in particolare communicata dal Prelato; anzi auuertano li Confessori di Monache tanto Secolari quanto Regolari, & tutti li Ecclesiastici, sì secolari, come regolari, che se non sono parenti di Monache almeno in secondo grado, non possono dare, ò donare ad esse Monache, nè meno dall'istesse pigliare alcuna cosa, sotto la pena da essere priuati subito dall'officio di confessare, & ministrare i Santi Sacramenti à quel Monastero, & d'ogni licenza di poter andar più allo stesso Monastero, come stà ordinato nel Concilio Prouinciale primo. par. 3. de monialib.

Quelle officiali, che hauendo cura di distribuire le cose del Monastero in commune, le danno ad vso particolare delle Monache senza licenza, ò le distribuiscono, & dispensano senza necessità, regola, & misura, ouero non seruano li ordini datoli in ciò dalla Superiora, ouero non seruano l'vgualanza, facendone patire alcune per fare abondare altre, peccano grauemente, più ò meno, secondo il danno, che apportano, & altre circonstanze.

Pecca quella Monaca, che dimanda licenza di dare alcuna cosa ad alcuno, & poi eccede la quantità di quello gli è stato concesso; & se l'eccesso è notabile, pecca mortalmente; ouero muta la cosa, della quale

hà licenza in vn'altra. verbi gr. hà licenza di dare vna cosa di deuotione, & ne dà vn'altra profana, come vn colaro, ò altro lauoro, & massime quando ciò fà malitiosamente, sapendo che non le sarebbe concesso.

Del dare

Di più quando sà, che se dimanda licenza di dare à vna persona, non le sarà data, dimanda di darla ad vn'altra, & poi muta la persona, ingannando la Superiora.

Quella officiale, che per necessità del suo officio tiene danari, pecca, prestando d'essi senza licenza ad alcuna Monaca particolare, & se sà, che quella ne vuole disponere senza licenza, massime per donare à forastieri, se è quantità notabile, pecca mortalmente, cooperando al peccato mortale dell'altra.

Quelle Monache, che à due, ò à trè, insieme fanno senza licenza, communanza, & società delle cose concesseli, peccano.

Chi si contrista, ò mormora, ò che i cibi non sono così bene acconciati, ò delicati, e pretiosi, pecca venialmente, eccetto se di ciò ne seguisse qualche graue scandalo, perche sarebbe peccato mortale; & quella, che senza necessità non si contentando delli cibi cõmuni, cerca le particolarità, & le procura ancora da forastieri, fà contro la Pouertà; così de' vini.

Decis. Au. p. 1. libr. 3. c. 19. num. 27. Azor. l. 13. c. 11. in 6.

Quella, che habita in vna Cella, la quale à cenno del Superiore non sia apparecchiata lasciar, pecca, onde non sono iscusate da peccato quelle, che pensano

perpe-

perpetuar in vna Cella, dicendo è mia Cella, tanto più, quando dissegnano lasciarla ad altra Monaca; Et però quella Monaca, che piglia la Cella in questa maniera, se bene la Superiora non contradice, sapendo che non consente, pecca mortalmente, se tiene detta Cella come propria, & non è apparecchiata ad vscirne à cenno della Superiora, nè è escusata, perche le sia stata fabricata à spese de' suoi parenti.

Nau. conf. 13. de reg. consil. 20. num. 6. Decis. Auue supr. in fi. Nau. in comment. tit. de reg. nu. 20. & 22.

In ca. non dicatis 12. q. 1. cap. si qua mulier. 19. q. 3. ca. nullũ dubiũ. 12. q. 5. Nau. in 2. comment. de reg. nu. 43. & 44.

Quella Monaca, che fà qualche memoriale, nel qual dichiara esser sua volontà, che la tal Monaca habbia dopò la sua morte la tal cosa, che ella tiene quanto all'vso, se lo fà come per testamento, ò donatione causa mortis, per disponere di quella cosa, come sua propria, pecca mortalmente; ma se ciò facesse solamente per pregar la Superiora à concedere in gratia sua à tal Monaca quella cosa, lasciando del resto in suo arbitrio il farlo ò nò, questo non sarebbe peccato contra la Pouertà.

L'istesso s'intende delle cose, che sono date da parenti, ò da deuoti, con facoltà, che di dette cose possano disponere nel fine della loro vita, perche il Religioso acquista solamente al suo Monastero: intendendo delle cose donate, & di cui si trasferisce il dominio, non l'vso solamente.

Finalmente pecca la Religiosa sempre in ogni cosa & modo, che fà atto di libero dominio, & patronanza in qual si voglia cosa temporale, più, ò meno grauemente, conforme al valore, & altre circonstanze.

Onde

Onde la Monaca, che tiene particolarméte al suo seruitio alcuna persona, come nel Monastero vna Conuersa, ò fuori del Monastero vn seruitore, pecca contra la Pouertà: Se non lo facesse con licenza del Superiore, essendoui causa ragioneuole.

ca. cum ad Monast. extra de stat. mon. Gloss. in Auth. ingressi cap. de sacros. Eccles.

Et chi si è fatta Religiosa sotto conditione & patto di poter ritener alcuna cosa di proprio, sappi, che la detta conditione come ingiusta, e repugnante alla sostanza dello stato regolare, sarà nulla, e come se non fusse stata posta, e resta obligata all'osseruanza della Pouertà.

Nau. Manu. ca. 12. nu. 50. Panormit. in cap. super eo, de Regul.

Non iscusa per esser proprietaria, che così è il solito del Monastero, perche questo è abuso, & inosseruanza, la qual non deue esser in modo niuno imitata, se bene fusse entrata, & hauesse fatto la professione con quest'animo, di viuer come fanno le altre, & non esser più stretta nell'osseruanza della Pouertà dell'altre. Quando si fà il voto dal Religioso, ò Religiosa, dice vn Padre, Non s'obliga à seguir li abusi, rilassationi, e vitij particolari de' cattiui, ma la regola, che instituì il fondatore. Et nella forma della professione non si dichiara questa particolarità di osseruar la regola secondo le male vsanze, ma simplicemente si promette di osseruar la regola, e s'hà da intender secondo la mente di chi la instituì, & confermò. Se ben la regola si varia à tempo in alcune cose, come magnar, vestir, habitare, &c. nondimeno nelli trè voti essentiali non hà, nè hà hauuto, nè può hauer

Fr. Hierony. Grat de disciplina Regulari.

Ibidem.

uer variatione alcuna.

Non iscusa dir; quando feci la professione, non sapeua quello mi facesse, perche in ciò alcuna non può allegar ignoranza, hauendo fatto la professione dopò li sedeci anni compiti, & finito l'anno del Nouitiato: Si come vn Christiano, quando arriua all'vso di ragione è obligato à seruar la legge di Giesù Christo, se ben quando lo battezzorono non seppe quello facesse, essendo fanciullo di sei ò otto giorni; così vna Monaca, al tempo che apre li occhi, è obligata ad osseruar quello, che professò. Idem auctor, ut supra.

Stiano finalmente le Monache molto auuertite, & sopra di se intorno alla perfetta osseruanza di questo voto, perche essendo il baloardo fortissimo della Religione, il Demonio procura con mille arti, stratagemi, & pretesti di espugnarlo; Et l'amor proprio si veste di mille necessità, & scuse, con le quali fà violare l'istesso voto.

## *Del Voto della Castità.* Cap. VII.

LA Monaca, che hà fatta la professione, deue esser casta, & di mente, & di corpo, come dice l'Apostolo San Paolo delle Vergini. 1. Cor. 7.
Quando ella à ciò non attende, oltre al peccato contra la Castità, commette anche sacrilegio, se bene fossero soli pensieri immondi, à' quali consentisse con la volontà deliberata. Syl. uerbo Religio la 6. nu. 4.

Quella,

Azor. l. 12 institut. mor. c. 12. q. 9. & c. 4. q. 5. Facit, qd Toletus. l. 7. cap. 4. in principio.

Quella, che hà fatto la professione tacita, finito l'anno della probatione, se bene non l'hà fatta solenne, & espressa, peccando in simil materia, vien anch'ella à far sacrilegio.

Quelle, che non fuggono le occasioni, le quali sanno, ò debbono sapere, poter esser loro cagione di peccato contra la Castità, peccano mortalmente di quella specie, che sono le occasioni, le quali non vogliono schiuare.

Quando s'acconciassero, per piacer ad altri per mal fine, peccarebbono mortalmente.

Quelle, che tengono amicitia con Monache particolari, & hanno loro affetto disordinato, onde nasce, che le difendono, & per esse pigliano pugna, & la compagnia loro è di mal essempio, & di scandalo, peccano mortalmente il più delle volte.

Può occorrere per gran instigatione del Demonio, che s'amino disordinatamente, & publicamente se *osculentur, amplectantur, tangant manus,* & vadino per il Monastero per mano; in tal caso oltre al peccato mortale, che commetterebbono contra la Castità, apportarebbono anche mal essempio, e commetterebbono peccato di scandolo, del quale hauerebbono particolarmente d'accusarsi; & i Confessori deuono sopra ciò interrogarle.

Le M nache inferme, le quali con troppa libertà, & senza il risguardo, che conuiene ad vna Vergine, trattano con Medici, & barbieri, e con essi ridono,

no, & ciarlano, peccano.

Quelle, che rubano, per dare alle particolari Monache diuote, non solo commettono peccato di furto, ma ancora contra la Castità, se fine, ò amore sensuale à ciò l'induce.

Quella, che porta ambasciate, ò polizze da vna amica, ò diuota all'altra, per mantenere l'amicitia, pecca grauemẽte, & potrà bene spesso esser mortale.

Peccherebbe mortalmente quella Monaca, che per auuentura riportasse ambasciate, ò lettere, ò presenti di secolari à Monaca, ò di Monaca à secolari, con che si fomentasse qualche amicitia non conueneuole.

Quella, che si gloria delle vanità, ò d'inamoramenti del secolo, & racconta cose simili, pecca più, ò meno, secondo le circostanze.

Peccano quelle, che raccontano per lo Monastero cose di sposalitij, maritaggi; & simili, che non conuengono allo stato Monachale.

Quelle, che per mera curiosità leggono libri, che trattano di peccati contra la Castità, come confessionali, & somiglianti, peccano, più ò meno grauemente secondo l'intentione, & le conseguenze.

Quelle, che tengono, e leggono libri amatorij di comedie, & che trattano cose poco honeste, ancora che non le trattino à bello studio, i quali libri sono occasione di manifesto peccato, peccano mortalmente.

Pecca-

Pecca quella, che sentendo da' secolari, ò da Monache cose poco honeste, se ne ride, & non fà la debita correttione potendo, esperandone emendatione, massimamente in cosa graue.

Quelle, che si trauestono da secolare, ò huomo, ò donna, con pericolo probabile di peccato mortale, peccano mortalmente, ò sia in representationi, ò in tempo di Carneuale; ilche come cosa molto disdiceuole allo stato Monachale, si deue sommamente abhorrire.

Peccano quelle, che fomentano le vanità delle donne secolari, & molto più quelle, che essortano, & procurano, che le figliuole, le quali vogliono farsi Monache ne' loro Monasteri, nel tempo specialmente del Capitolo, siano vestite pomposamente contra gli ordini de' Superiori, & contra la modestia Christiana, & Religiosa, & donano loro à questo effetto fiori non naturali, & conciature di testa, & simili vanità; le quali cose non essendo nè di diuotione, nè da mangiare, ò bere, derogano espressamente, oltre alla participatione nel peccato di vanità, alla costitutione di Clemente VIII. come s'è detto nel capo del voto di pouertà.

Sono oltre à ciò molti casi, come i seguenti, ne' quali se la Monaca, & il Confessore vi faranno sopra diligente consideratione, troueranno, che molte volte, *latet anguis in herba*, & che spesso vi può essere peccato mortale.

1. Il vestirsi, & acconciarsi la testa, & il velo con troppa politezza, e vanità. Onde faccia quì gran riflessiõn il Confessore, riducendosi alla memoria, che dice la Scrittura, che il vestire è inditio molto certo del cuore, essendo tale la mortificatione esteriore, quale è la interiore. Vn Padre dice, che la politezza esteriore, e le cose altre simili, che pare ad alcuni, che poco importino, hanno ruuinato molte anime, che prima erano di molto spirito, ò le hanno messo in pericolo grandissimo di cadere, ò dato loro impedimento notabile al profitto spirituale. Et S. Gio. Chrisostomo riprende alcune Religiose, perche portauano le scarpe troppo polite, ancora che fossero vecchie, & ripezzate.

Eccl. 16.

De uirginitate, & Epistola ad Olympiã.

Sappiano tutte le Religiose, che douendo essere medici dell'anime, non hanno da dare occasione di male, col rassomigliarsi in cosa alcuna alle donne vane di questo mondo; & che quel Santo Religioso, del quale racconta S. Gregorio, che à studio andaua deformando l'habito suo con pezze di diuersi colori; perche il mondo lo disprezzasse, per questa istessa cagione fù da quel Santo Pontefice tenuto in molto conto.

In Dialog.

2. Il dilettarsi di star'à' parlatorij, ò alle porte, & di visite de' secolari, massimamente d'huomini, fuori de' parenti, in primo, & secondo grado.

3. Il compiacersi di scriuere lettere ad huomini senza necessità, anche per creanza, se ben

n'ha-

n'haueſſero la licenza.

4. Il trattare, ò parlar ſouente ſenza biſogno con gli huomini, che ſi trouano nel Monaſtero à operare qualche coſa, non eſſendo vfficio loro.

5. Il parlar frequentemente in particolare ne' parlatorij, col medico, ò barbiero, ſenza neceſſità, & il parlare à lungo, & ſpeſſo co'i Confeſſori.

6. Il procurare canti profani, ò vani, ò poco honeſti, e figure, & Imagini ſimili.

7. Il preſentarſi trà loro Monache ſpeſſe volte alla menſa, maſſimamente viuendo qualche affetto inordinato.

8. Il ragionare, ò ſentire ragionare frequentemẽte di qualche perſona con guſto, e piacer, per diſordinato affetto, che ſe le porta. Scriue vn Padre, che ogni volta, che il noſtro cuore è dominato da qualche ſimil affettione, è come, quando ſi piglia la fortezza, ò rocca di vna Città.

9. Il mandare preſenti, e riceuerne frequentemẽte da' parenti, & amici; Onde San Girolamo ammaeſtrato dallo Spiritoſanto laſciò ſcritto. *Crebra munuſcula, & ſudariola, & faſciolas, & deguſtatos cibos, & blandas, dulcesque literulas, ſanctus amor non habet.* Vuol dir, che doue è vn'amor ſanto, non ſi trouano ſpeſſi preſentini, & aſciugatoi, & fazzoletti, & cibi ſaporiti, & piaceuoli, e dolce lettere.

Epiſt. ad Nepot.

Auuertano i Confeſſori, che le Monache dal donare, e far preſenti, commettono alle volte infiniti

pec-

peccati. Se non fusse cosa leggiera, & di poco momento, secondo il giudicio di dotto Confessore, e pratico, come s'auuertisce nel fine del Proemio.

I.

Trasgrediscono vn precetto, che obliga al mortale in materia graue, come è questa, perche essendo loro prohibito ogni dominio, e proprietà, non hanno facoltà di donare, molto meno hanno cosa alcuna sua, onde fanno particolarmente contra il voto della pouertà in materia graue, disponẽdo delle cose à lor voglia.

II.

Spesso attendono à far de' lauori, & vi perdono quel tempo, che doueriano spender in vtilità del Monastero, perdendo insieme il più delle volte lo spirito, e la diuotione.

III.

Non frequentano il choro, e lasciano l'oratione per quei lauori, massimamente che, per farli occultamente, vi consumano ben spesso le notti intiere, onde poi nel giorno si trouano balorde, & inhabili à gli vfficij loro.

IV.

Fanno contra il voto dell'vbbidienza, & osseruanza regolare, dando, e riceuendo doni senza farne moto alla Superiora, la quale ad ogni modo non potrebbe concedere loro tal licenza, e perciò lo fanno di nascosto.

V.

Fanno contra il voto della Castità, al che si dee sommamente auuertire; perche tengono viue le pratiche de' loro diuoti, i quali senza questi presenti perderebbono subito la memoria delle Monache, & attenderebbono ad altro: Onde ne seguono visite frequenti fuori di proposito, e mille peccati contra il voto della Castità: oltre alle risse, l'inuidie, le garre, le gelosie, gli odij, che trà l'istesse Monache continuamente si vanno generando, con mille altri disordini, e disturbi del Monastero.

In questo proposito ricordo ad ogn'vna, che debba fuggire, & abhorire quel pessimo stato de' Monasteri, ne' quali caminandosi più per la via imperfetta, che per quella della vera Religione, bisogna, che le buone Monache vsino più cautela, e cura per ragionar della conuersatione, che si hà da tener con Dio, che d'altre amicitie, e conuersationi, che il Demonio ordina ne' Monasteri; che perciò non è marauiglia poi, che in quelli si trouino tanti mali, & si veda cancellato l'imprōto, che haueua lasciato nelle Religioni lo spirito de' Santi passati.

Per consolatione delle conscienze timorate, sappiano quelle Monache, che ò continuamente, ò frequentemente patiscono imaginationi, assalti, & insulti del senso, illusioni notturne, & altre simili tentationi, e miserie contra la Castità, alle quali elle non solamente non danno occasione, nè d'esse, nè in

esse

esse si dilettano, ò compiacciono, mà anche à tutto loro potere le fuggono, le abhorriscono, & ne sentono grandissimo trauaglio, e le fanno generosa resistenza, che non peccano, nè anche venialmente; anzi che in questa pugna, e combattimento spirituale conseguiscono grandissimo merito, se con patienza, e senza spirito di disperatione, le sopportano, come croce per amor di Dio, ilquale vuol affinare le loro purità, quasi oro nel fuoco.

Procurino perciò i Confessori di consolare queste tali anime, e di non le trattare duramente, e con asprezza, accioche non le faccino cadere in disperatione; ma con ogni benignità, e grauità insieme l'essortino viuamente alla patienza, & humiltà, e frequenti orationi; Et auuertano bene di non permettere, che facciano penitenze indiscrete, per le quali souente vengono assalite da graui infirmità, & incurabili, come la sperienza hà dimostrato, che niente esse giouano per leuare simili tentationi, ma che più tosto si vincono con l'humiltà, e patienza.

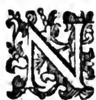
All'incontro poi deuono esser rigorosi con quelle, che fomentano le tentationi, e d'esse vanno cercando l'occasioni. In particolare deono fare ogni sforzo, & vigilar con ogni studio, e prudenza, e non mancar di ferventi orationi, per leuare l'amicitie particolari, che sono la tarla dello spirito, e cagione d'infinite ruuine spirituali.

Auuertisce vn Padre con molta prudenza, che

senza chiara necessità si guardino le serue di Dio, che non sono ancora attempate, & da vino, & da tutte l'altre delitie del senso, perche è meglio à la fine, che s'infermi il corpo, che offenda Dio l'anima; & è meglio, che indebolisca il corpo, che l'anima; meglio è ancora, che doglia lo stomaco, che dogli la Castità.

Per conseruatione della Castità loro siano diuote di S. Agnese, & di S. Girolamo particolarmente.

## *Della Clausura delle Monache. Cap. VIII.*



NOn hà dubbio, che grandissima stima si dee fare della Clausura de' Monasteri delle Monache, sì per quello precetto, e censura posta à chiunque ardisce di violarla; sì perche viene nella Cantica ogn'anima, che attende à seruir Dio, chiamata Sposa, horto chiuso, e fonte segnato: Oltre che la stessa clausura accresce decoro alla Religione, meglio custodisce la purità delle Spose di Christo, e la rende più chiara, e riguardeuole, nè poco honore aggiugne alla buona fama, e riputatione loro. Perche adunque tanto più ella si mantenga, si sono messi insieme tutti i principali casi, ne' quali si rompe con notabil pregiuditio delle anime, accioche non si possa pretender d'ignoranza, di non saperli. Et dicendo primieramente in generale. L'ingresso ne' Monasteri delle Monache

Cap. 1.

all'hora

all'hora è lecito, e permesso, quando vi concorrono due conditioni, che sono la licenza del Superiore in scritto, e l'vrgente necessità: che però quello che v'entra senza la licenza del Superiore, incorre non solamente nella scommunica minacciata *a* dal Concilio Tridentino, ma ancora nella riseruata al *b* Sommo Pontefice. La Monaca poi, che introduce alcuno nel Monastero senza essa licenza, incorre *c* nella stessa scommunica riseruata al Papa, oltre altre pene grauissime ordinate nel *d* Concilio Prouinciale, se bene d'altra parte vi fusse necessità vrgente.

L'istesso s'hà d'intender della portinaia, che consente, ò di qualunque altra vfficiale, à cui spetti impedire per l'vfficio suo.

Quella, che ammette alcuno nel Monastero à mal fine, se ben con la licenza del Superiore, viola la Clausura, & incorre nella scommunica riseruata al Papa, della quale non può esser assoluta, *e* nè anche da quelli Confessori, che hanno la facoltà d'assoluere da' casi riseruati alla Sede Apostolica.

Colei, che introduce alcuno nel Monastero senza vrgente necessità, benche non fusse per mal fine, si come può di leggieri occorrere, de' Medici, barbieri, artefici, e seruidori, incorre nella *f* scommunica riseruata al Sommo Pontefice..

L'istesso si hà d'intendere della portinaia, che consente, ò di qualunque altra vfficiale, à cui spetti impedire per l'vfficio, che tiene, & non impedisce, se

a Sess. 25. de regul. cap. 5.
b Extrauag. Grego 13. ubi Gratię cõstit. 36. Extrauag. Pij V. regularium anno 1566. Declarat. Nau. cap. statuimus. num. 61. [illegible] 4. de [illegible] [illegible] Man[illegible] confess. c. [illegible] num. 1[illegible]. Et Steph. Quarenta in sua Sũ. Bullarij. fol. 128. Conc. Prou. 6. Quæ ad monia.
c Nau. ibi. C. statuimus. Et Azor. instit. moral. l. 13. c. 8. q. vltima.
d 1. de clausura.
e Iuxta declarationẽ de[illegible] ti sub Clem[illegible] [illegible] no[illegible]
f Extrauag. Greg. 13. vbi Gratiæ. Suarez de cens. disp. 22. [illegible] num. 14.

qualche inauuertenza, ò perturbatione, ò negligenza non la scusa.

Nè scusa, e salua punto la licenza del Superiore, non potendo egli darla, se non in caso d'vrgente necessità, e dandola senza questo rispetto, è di niun valore: Laonde, chi se ne serue fuori d'vrgente bisogno, non è scusato, ma si bene scommunicato di scommunica riseruata al Vicario di Christo. Vrgente necessità all'hora è, che la causa, per la quale s'entra nel Monastero, è giusta, ragioneuole, & vtile, si che apportarebbe in altro modo graue danno, & incommodo al ben publico del Monastero, ò al ben priuato di qualche Monaca.

Suarez vbi supra.

Qual sia Vrgente necessità, e sue conditione

L'Abbadessa, ò la Superiora, che introduce il Confessore, ò altro nel Monastero, ancorache essi ricercassero d'entrare, quando ella sà, che non v'è necessità, & vtilità per il ben spirituale, ò temporale del Monastero, ò pure d'alcuna persona particolare, incorre nella scommunica riseruata pure al Papa, come di sopra si è detto.

Quando puol entrar nella Clausura il Confessore, et auertimenti all'istesso

I Casi, ne' quali il Confessore può entrare nel Monastero, sono per amministrare i Sacramenti alle inferme, per assistere alle agonizanti fin'allo spirare, e per sepelire le Monache. Hor mentre il Confessore confessa le inferme, dee prouedere, ch'egli non le possa vedere in modo alcuno, con quella cautione poi, che è detta nel libro dell'Instruttione de' Confessori delle Monache. Può anche il Superiore

Questo è stato prohibito dala Sacra Congregatione alli 13 di settebre 1583 uede il Gauanto uerbo monial. clausura n°. 40. cum

*cum grano salis*, alle volte dar licenza al Confessore, di visitar, & consolar le inferme, ne' casi però particolari, e conosciuti da lui, mà senza vederle; ilche dourà essequire con ogni diligenza la Superiora.

·C·

Quel se deue fare se cascasse il Sant.mo Sacramento nel Comunicar le Monache

Il Sacerdote cõmunicando le Monache di fuori, & al finistrino, se gli cadesse in terra dentro il Monastero la particola sagrata, non potrebbe egli entrare in Clausura per leuarla, se non hà licenza particolare à quest'effetto, ancorache fusse loro Confessore, ma possono le Monache con ogni riuerenza leuarlo [a] da terra, & riponerlo in vn panno mondo; perche il toccare la Santissima Eucharistia è prohibito iure Ecclesiastico; ma l'entrare in Clausura [b] è prohibito iure Ecclesiastico con la censura annessa.

Quella, che introduce nel Monastero persona, la quale hà licenza d'entrarui in caso di necessità, ma per far altro, di quello à che all'hora s'introduce in virtù della licenza, pecca mortalmente, & incorre nella scommunica riseruata al Papa come di sopra, perche è come se la facesse entrar senza licenza, poiche alcuno ammesso per vn seruigio determinato, non può entrare per farne vn'altro non espresso.

Quando nella licenza della Clausura si specifica questa conditione, che si concede per far vna tal opera, ò per far vna tal fatica, che non possono far le Cõuerse, se veramente le Conuerse possono farla nel modo dichiarato quà da basso, entrando altro per farlo, ciò sapendolo, viola la Clausura; perche è co-

a Ex D. Th. 3. p. q. 82. art 8. Et Greg. de Val. in 3 p. D. Th. fol. mihi 1193.

b De Cõsecr. dist. 2. cap. peruenit.

Extrauag. Grego. 13. vbi Gratiæ. & Nauar. vbi supra. ca. 17. num. 150.

me se entrasse senza licenza, & senza vrgente necessità; & è cosa chiara, che la Superiora, laquale sà molto bene il tutto, sarebbe cagione, che il tale, ch'entrasse à far quello, che possono esequire le Conuerse, violasse la clausura. Onde molto meno la Superiora potrebbe iscusarsi di non essere incorsa nella Censura della violatione di Clausura.

Il giudicio, che hà da fare la Superiora circa l'opere, e fatiche, che possono, ò non possono fare le Conuerse, non hà da esser estremo, nè rigoroso, nè di cose dubie, mà ragioneuoli, e manifeste, e di somma equità, considerata, ò l'infermità, ò la debolezza, ò l'occupatione delle Conuerse, ò l'habilità, & insieme gli affari, che si trouerãno all'hora nel Monastero, ò altre cose simili, con le quali circostanze ben considerate, non potrà la Superiora errare, ma douerà acquetar la sua conscienza, e non hauer alcun scrupulo. Occorrendo poi qualche difficoltà, deue ricorrer al Superiore, ò al Padre Confessore.

Quando nella facoltà della Clausura si dà licenza d'entrar nel Monastero à Maestro N. con vn garzone, non può entrare il garzone solo senza il Maestro; potrà però continouare, ò entrar solo il garzone, quando il Maestro per qualche altra cagione, ò occupatione non potesse lauorar, ò vscisse dal Monastero: purche non lasci la fabrica affatto, e non stia absente la maggior parte del tempo.

Quando si concede vna licenza generale à fachini,

ni, e portatori de pesi, grano, vino, per beneficio del Monastero, non può la Superiora in virtù di questa generalità seruirsi sempre d'vn fachino, ò portatore particolare appostato, ilquale entri ogni volta nel Monastero per sì fatti mestieri, mà in tal cosa deue ella hauere special licenza col nome espresso del fachino, ò portatore, che habbia à seruire ordinariamente, & in virtù della generalità posta nella licenza, si hà da seruir hora d'vno, hora d'vn'altro, tolto à ventura, ma che sia di tal professione, ò non dissimile.

Quella Monaca, che sotto pretesto della licenza generale conceduta à portatori, e fachini per l'arte loro introduce, mà non con mal fine, nel Monastero persona, la quale per l'essercitio, ò stato non è portatore, ò fachino, à portar vn peso, per essempio introduce vn seruitore, ò vn figliuolo di qualche gentil'huomo, à portare vna cassa, sotto colore, che all'hora faccia vfficio di fachino, incorre nella scommunica riseruata al Papa, come di sopra; perche tal persone non sono comprese nelle licenze generali de' fachini, ò portatori; essendo troppo chiaro, che loro, non si concederebbe in particolare licenza d'entrar ne' Monasteri delle Monache.

La Superiora, ò altra Monaca, la quale non hauendo licenza da' Superiori d'introdurre nel Monastero mobili, ouer grano, ò vasi & casse di fiori, ò piante di secolari in gouerno; nondimeno gl'introduce

duce in virtù della licenza generale de' fachini, che li portano dentro, viola la Clausura, perche si ricerca particolar licenza à tal effetto, stante la prohibitione di non pigliar robe di secolari in gouerno ne' Monasteri delle Monache, & ve gli ammette senza vrgente necessità, onde incorre nella scommunica riseruata al Papa.

Conc. Prouinc. 1. de clausu.

Grego. 13. vbi Gratie constit. 16.

Quella, che per aprir la porta del Monastero senza necessità, anzi contra gli ordini per visitar parenti, ò amici, ò per altri rispetti, è cagione, che scorrino dentro figliuoli di poca età, pecca.

Colei, che si finge inferma, ò pur graua più il male di quello, ch'è in effetto, per qualche suo capricio; onde è necessario, che per lei sola entri il Medico, ò il barbiero, ò il Confessore, viola la Clausura, se però qualche circostanza non la scusa, & incorre nella scommunica riseruata al Papa, perche gli fà entrar senza vrgente necessità: Et si hà molto d'auuertire, che l'ingresso non sia per mal fine dal canto della Monaca.

Grego. 13. vbi supra.

La Superiora, che permette entrar il barbiero, ò il Medico straordinario, per l'ordinario, non hauendo essi licenza, se non di straordinarij, e di loro si serue come se fossero ordinarij, viola la clausura, perche è come s'entrassero senza licenza, essendo cosa chiara, che dello straordinario non si può valere, se non in difetto dell'ordinario, ouero per collegiare con l'ordinario, & in suo aiuto, onde incorre nella scom-

mu-

munica riseruata al Papa, come di sopra, perche è come sel facesse entrar senza licenza.

Se il seruitore deputato à i seruigi del Monastero entra per portar vna cosa, che chiaramente si conosce potersi metter nel torno, ò per la porta riceuersi dalle portinare, & dalle Conuerse, egli viola la Clausura, caso, che non vi fosse grande inauuertenza; & incorre nella scommunica riseruata al Papa, come si è detto di sopra, perche entra senza licenza, e senza necessità, & similméte incorre la Superiora, che l'ammette e fà entrar nel Monastero, & la portinara, à cui spetta impedire, l'istessa scommunica incorre qual Suarez de cens. disp. 22. sect. 6. num 14.
si voglia altra Monaca, che positiuamente coopera à tal ingresso, inuitandolo, ò chiamandolo.

Auuertano le Superiori di quelli Monasteri, ne' quali si alleuano, & ingrassano animali, & per questa cagione vi fanno ogni hora entrare il seruidore per dar loro dà mangiare, cosa, che ageuolmente possono fare le Conuerse, che violano la Clausura.

Il simile auuertano de gli hortolani, che fanno entrar per ogni poca cosa.

La Superiora, ò la portinaia, che auanti, che entri alcuno nel Monastero, non riconosce la licenza della Clausura, ò pur non considera, se v'è l'vrgente necessità, ò non chiama le Monache deputate ad accompagnarlo per esser presenti all'ingresso, pecca, & si mette à rischio di violare l'istessa Clausura.

Le Monache deputate ad accompagnar gli huomini.

mini per il Monaſtero, ſe ſono negligenti in aſſiſter loro infin' alla lor vſcita fuori della porta, peccano.

Ogni volta che quelli, che entrano, & ſtanno nella Clauſura, non ſono & entrando, & ſtando nella Clauſura accompagnati dalle più vecchie deputate, la Superiora contrafacendo à queſto, pecca mortalmente, & è caſo riſeruato all'Illuſtriſſimo Arciueſcouo; questo s'in

Come si prouede nelle licenze annuali.

La Superiora, ò portinaia, ò altra deputata, la quale conſente, che alcuno entri nel Monaſtero auanti l'alba, ouero che vi reſti dopò il ſuono dell'Aue Maria della ſera, eccettuati i Medici per qualche neceſſità, pecca. O Confessore pur p necessità di ministrar SS.

Quando il Medico, ò il barbiero, per qualche neceſſità entra nel Monaſtero auanti l'alba, ouero vi reſta dopò il ſuono dell'Aue Maria della ſera, ſe non ſono accompagnati dalle più vecchie deputate, ò dalla Superiora, & col lume, pecca la Superiora, ò le altre à ciò deputate.

La Superiora, la qual permette ſtar la notte maſchio, ò femina di qual ſi voglia ſorte nel Monaſtero, pecca mortalmente, & incorre nella ſcommunica ipſo facto, & in altre pene, ancorache ſeruiſſe alle ſteſſe Monache.

Conc. Prouinc. I. tit. de clauſ. intra ſepta.

La Superiora, ò altra Monaca deputata, che permette andar vagando per il Monaſtero alcuni di quelli, che vi ſono entrati per biſogno del Monaſtero, & non fà che s'incaminino à luoghi preſcritti, pecca, cooperando al lor peccato, percioche eſſi ſcorrendo

do per il Monastero senza necessità, peccano più, ò meno, secondo l'intentione.

La Superiora, che non è vigilante, accioche gli huomini, che sono introdotti nel Monastero, non parlino soli con Monaca alcuna, se non facesse bisogno per cagion dell'vfficio, pecca.

Colui, che essendo entrato nel Monastero per causa dell'arte sua, lascia di far quella, e ne fà vn'altra, nō compresa nella sua licenza, pecca, se à ciò egli auuertisce, nè altrimenti gli fosse commandato. Le Monache stesse, che vi consentono, e molto più quelle, che l'inducono à ciò operare, peccano.

Le Monache vscendo fuori della Clausura del Monastero, incorrono nella scommunica Papale riseruata. Nella medesima incorrono quelli che danno lor licenza d'vscire, se non hanno auttorità.

Pius V. De cori. facit, quod Nauarr. in ca. statuimus. 19. quest. 3. com 4. de Regul sub nu. 47.

La Clausura poi s'intende in quel modo, che è dichiarato da ciascun Ordinario.

Quella, che consiglia altra Monaca ad vscir di Clausura, non è scommunicata, ma pecca mortalmente, & più grauemente aiutandola à vscire.

Colligitur vbi supra.

S'eccettuano però alcuni casi, come di grande incendio, di lepra, di peste.

Pius V. De cori.

Quella, che esce dalla Clausura per mal fine, è scōmunicata come di sopra; nè può esser assoluta da quelli Confessori, che hanno la facoltà d'assoluer i casi riseruati alla Sede Apostolica, per l'Editto, come di sopra.

Sub Clemente 8. anno 1602

Le

Nau.com. 4. de Reg. num. 60. Le Monache sottoposte à Regolari non possono vscir del Monastero ancor con cagione probabile, se non v'è il consenso del Superiore Regolare, & insieme dell'Ordinario, per il Concilio di Trento: Onde pecca mortalmente quella, che n'esce, etiandio che sia per breue spatio di tempo, & v'è la scommunica Papale riseruata per la Bolla di Pio V.

Sess. 25. de Regul. c. 5. Sacra Congreg. ibi. In Exciau. Decori.

Le Monache sottoposte à Regolari, ancorache essenti, se senza licenza dell'Ordinario sono vscite del Monastero con la sola licenza del loro Superiore, si hanno à punire per censure Ecclesiastiche per il Concilio di Trento.

Sacra Congregat. vbi supra.

Le Monache auuertano, che, quando vien aggiunto qualche sito al lor Monastero, non possono entrarui, se ben la Clausura è fabricata, e serrata d'ogni intorno, auanti che sia fatto il decreto dal Reuerendissimo Ordinario; perche non essendo ancora dichiarato, che quel luogo habbia à seruire per Clausura, entrandoui le Monache, è appunto come vscissero di Clausura; onde incorrerebbono nella scommunica detta di sopra.

Cõstit. Bonif. 8. incipit, Periculoso. Le Nouitie professe tacitamente, se non espressamente, ò solennemente, sono tenute à osseruare la Clausura, come le velate.

Nau com. 4. de Reg. nu. 44. 56. Le Conuerse professe sono vbbligate d'osseruare la Clausura così essatamente, come le stesse velate, & da vfficio.

a Sacra Cõgreg. Concil Trid. Episc. Hieracensi. a Le Secolari in educatione non sono comprese, ma

vscendo

vſcendo non poſſono più tornar nel Monaſtero ſenza licenza. Violarebbono anch'eſſe la Clauſura, come le Monache ſteſſe, quando introduceſſero nel Monaſtero alcuno, ò alcuna ſenza licenza, e ſarebbono iſcommunicate come di ſopra di ſcommunica riſeruata al Papa, & ſe l'introduceſſero per mal fine, incorrerebbono nella ſcommunica, dalla quale non potrebbono eſſer aſſolute, nè anche da quelli Confeſſori, che hanno la facoltà d'aſſoluere da i caſi riſeruati alla Sede Apoſtolica, come s'è detto di ſopra; perche le figliuole in educatione ſono obligate à ſeruare l'iſteſſa legge della Clauſura, che le Monache ſteſſe.

Sacra Congreg. Cõc. Tridẽt. vbi ſupra.

La Superiora, che ſecondo il ſuo obligo non auuerte, & oſſerua, che le muraglie della Clauſura ſieno ben chiuſe, & ſerrate, ſenza pur vn picciolo forame, ò buco, ſempre venialmente pecca; & alle volta ancora mortalmente.

La Superiora, che è negligente in prouedere, che le porte, & feneſtre de' parlatorij habbiano di dentro le ſerrature, & ſi chiudano, ò è traſcurata in tenere le chiaui delle porte appreſſo di ſe, pecca.

Colligitur ex Nauar. vbi ſupra cap. ſtatuimus. num. 46.

La Superiora, che non procura, che i ferri delle Crati de' parlatorij ſieno riſtretti conforme à gli ordini, in modo che non vi ſi poſſa cacciar la mano, ò il braccio, grauemente pecca. Il medemo s'intende di colei, che laſcia, che i torni ſieno di maniera diſtanti da i lati, che vi ſi poſſa commodamente porre il braccio.

Quel-

Quella, che non prouede al pericolo, che si corre nella Clausura, ò non auuisa il Superiore, grauemente pecca, & potrà essere mortalmente.

Quella, che fora le mura per veder fuori della Clausura, ò il buco già fatto aggrandisce, ò che fora i torni, ò le porte per il medesimo effetto, pecca.

Quella, che ammette dentro della Clausura, ò mãda fuori alcuna cosa con corde, & simili, per altro luogo, che per gli ordinarij, pecca; & può essere mortalmente secondo le circostanze.

## *De' parlatorij, & porte. Cap. IX.*



ESsendo tale il voto della Castità, che obliga à tutto quello, che è necessario per custodirla, le Monache sono à ciò tanto più tenute per la fragilità del sesso, & perfettione dello stato: Onde debbono con gran cura fuggire le occasioni, che possono cagionarle qualche pericolo, ancorache picciolissimo, ilquale è molte volte porta à vn grande. E' dottrina riceuuta da tutti, che chi non procura d'astenersi da i peccati leggieri, incorre ne' graui. Le Monache adunque staranno molto auuertite à non perder il pretioso tesoro della Castità (che è non oscuro inditio di predestinatione) nè con l'animo, nè col pensiero. Ilche auuerrà, se il meno, che si può, si lascieranno vedere, e visitare da i Secolari, massimamente giouani. Disse in questo propo-

proposito eccellentemente vn'Ethnico, Non sono stato già mai trà gli huomini, che non me ne sia partito men che huomo: quanto più ageuolmente ciò può accadere à serue di Dio, e spose di Giesu Christo, col visitare, e con esser visitate? ad vna cosa tanto delicata, & nobile, & pretiosa, come è vn cuor puro, e casto? Sei cose sono dice vn Dottore, che conseruano la Castità, *Sobrietas, Operatio, Asperitas cultus, Inhibitio sensuum, Raritas sermonis cum honestate, Euitatio opportunitatis, & personæ, & loci, & temporis.* Ma veniamo à i particolari, ne' quali le Monache offendono Dio, e pregiudicano alle anime loro.

Seneca.

Cassiodorus.

La Monaca, che nel parlatorio tratta con secolari, che non hanno di ciò facoltà legitima, à' quali è vietato da molte costitutioni l'andar à' Monasteri, senza essa doppiamente pecca, e per se, parlando con chi non dee, e per gli altri, cooperando al lor peccato. Oltre alle grauissime pene, ch'ella merita, minacciate da i Concili Prouinciali. Nè si può scusare col pre supporre, che i secolari habbiano la licenza, douendo ella prima accertarsene, che ragionar con loro. Dalli quali peccati non è punto essente la Madre, à cui tocca vsar diligenza, che la portinaia dimandi la licenza, auanti che chiami la Monaca: Nè basta, che i secolari dicano d'hauerla à bocca, ordinando il Concilio Prouinciale primo, ch'ella sia in scritto, come per molte ragioni conuiene. Et le portinaie, che senza eccettione di persone indifferente-

1. C5c. Cabilonen. Can. 56. & 61. Conc. matiscon. c. 2. C. Monasteria de vita, & honest. cler. Conc. Prouinc. 1. de Clauf. Conc. Prouinc. 6. quæ ad Mon. pert.

mente chiamano le Monache à parlare con forastieri, non dimandando prima se hanno licenza, peccano anch'esse tal volta mortalmente per la cooperatione à peccati, come di sopra; & per il pericolo, al quale espongono le Monache, non facendo la debita diligenza, come ricerca l'vfficio loro. Nè sono escusate le portinaie con dire, che la Superiora sà, & lo permette, & che così è l'vso antico del Monastero, perche se la Superiora pecca, non debbono esse far l'istesso; & questo è vn abuso intolerabile, dal quale nasce la ruuina, la dissolutione, & poco buono odore de' Monasteri.

Che non si possi parlare con i Regolari senza licenza &c.

La Monaca, che parla con persone Ecclesiastiche ne' parlatorij, non n'hauendo essi la necessaria licenza, tanto maggiormente pecca, quanto è più graue la trasgressione dell'Ecclesiastico, che và à' parlatorij, di quella de' secolari, massimamente se è regolare, essendogli prohibito l'accesso à i Monasteri di Monache, sotto pena della priuatione della voce attiua, & passiua, e dell'vfficio medesimo, in cui si troua, ipso facto; eccettuati però i Confessori ordinarij, e straordinarij legitimamente deputati. Onde pecca mortalmente quella Monaca, che tratta con Regolari senza licenza, perche coopera al loro peccato, che è mortale, come hà dichiarato la sacra Congregatione sopra Regolari, &c. le cui parole formali sono queste. *Sacra Congregatio S. R. E. Cardinalium negotijs Regularium præposita censuit, & declarauit Regulares accedentes*

Edicto Sixti V. Super Regul. ann. 1590. die 15. Maij.

*ad*

*ad Monasteria Monialium contra formam decreti, quo huiusmodi accessus per sacram Congregationem prohibetur, vltra pœnas priuationis officiorum, & vocis actiuæ, & passiuæ, incurrere etiam pœnam peccati mortalis, Et ita &c. Romæ prima Iulij 1606.*

Decreto della Sacra Congregatione sopra i Regolari e c.

La licenza poi di parlare i Regolari con le Monache, deue ottenersi dalla sacra Congregatione sopra Regolari di Roma, non bastando quella del Superiore Ordinario. Perciò ancora auuertino le Superiore, in particolare quando i Predicatori Regolari vanno à ragionare à' lor Monasteri, di non inuitargli, e trattenergli à ragionare, domandando loro dubij, ò facendo altre interrogationi curiose, superflue, ò pure ancora necessarie, perche vengono à fargli rompergli ordini detti di sopra; mà finito il lor ragionamento, serrino la Crate, e gli lascino andar in pace. Auuertano oltre à ciò tutte le Monache, che scriuendo lettere à Regolari, ò riceuendone da essi senza licenza, peccano grauemente, ancorache non vi fosse alcuna sospitione di male; Et vi sono pene grauissime poste nel Concilio Prouinc. primo à quelle Monache, che in ciò errassero.

De clauſ.

La Monaca, che andando al Parlatorio à ragionar con alcuno, se ben parente, e con la licenza, conduce seco altra Monaca, che non vi sia scritta, perche tratti con l'istesso suo parente, ouero ella parla non solamente seco, ma con altro, che sia venuto con lui al parlatorio, e di cui non hà licenza, l'vna, e l'altra com

Nota

mettono graue peccato, tanto più nascendo scãdalo, ò mal essempio all'altre Monache per la frequenza.

Molto più pecca colei, che và in giorno di festa al parlatorio, ò nell'hora de' diuini vfficij, ò in tempo dell'Auuento, ò di Quaresima, ò di Vigilie per parlare con quelli di fuori; se non è caso vrgente con licenza speciale in tali tempi.

Quella, che parla nel parlatorio con persona scritta nella licenza, ma sà molto bene, che hà mutato il nome, ò che si finge suo parente, pecca.

La Monaca, che stà nel parlatorio più tempo assai di quello, che si contiene nella licenza, & il consuma inutilmente, pecca; se però qualche circostanza non la scusa, ma per maggior sicurezza dourà dimandarne sua colpa al Confessore.

Se nel Parlatorio ragiona, ò vuole ragionare sola con gli huomini senza le Ascoltatrici, pecca, per la trasgressione dell'ordine sopra ciò fatto, & per le ruuine, che sogliono nascere ne' Monasteri, quando le Ascoltatrici non essercitano il loro vfficio.

Nau. Manu. ca. 14. num. 31. & ca. 25. nu. 110.

La Superiora, che sà, e nondimeno permette nel parlatorio persone, le quali per la frequenza generano scandalo, e mormorationi, pecca mortalmente, benche vi sia la licenza, non conoscendo i Superiori tutti coloro, che la chieggono, & impetrano.

De Regul. com. 4 nu. 6.

Come s'intenda questa frequenza il dichiara il Nauarra, & s'hà d'attendere al modo cõmune di parlare.

La Monaca, che nel parlatorio si trattiene con perso-

persone, che mostrano poca honestà, ò con le parole, ò con gli atti, e cenni, pecca venialmente, e può essere ancora mortalmente, se per auuentura ella se ne compiacesse notabilmente, si come può di leggier auuenire.

Ma se la Monaca conosce le persone, con le quali ragiona nel parlatorio (etiandio venute con licenza,) esser tali, che la lor conuersatione è pericolosa, nè con tutto ciò si parte, ma continoa; pecca mortalmente, *ratione periculi*, dicono i Dottori, e tanto più chiaramente pecca, s'ella crede, ouer dubita d'esporre la Castità, non con effetto, ma solo col consentimento; ilquale fà, che se bene la castità corporale non si perde, il peccato mortale però si commette; Et à questo proposito dice la scrittura, che chi ama il pericolo, perirà in esso; che è à dire, chi vuol mettersi in pericolo, ò chi di sua volontà vi si mette, che questo importa amare il pericolo, perirà in esso: Et douendosi tanto strettamente dar conto à Dio del parlare otioso, temano assai più le Monache del conto, che haranno à dare delle parole, e del tempo speso, non solo vanamente, ma etiandio con molto pericolo; come fù ben auuertito da vn Padre di molto spirito.

NOTA

Eccl. 3.

Se non fugge, il più che può, nel parlatorio le giouane, che si mostrano di poco honesti costumi, pecca; ma se per sperienza sapesse, che il trattare con loro, le cagiona mali pensieri, con pericolo di consentirui,

tirui, è obligata à ſtarne affatto lontana, prendendo di ciò qualche buona ſcuſa, per non incorrer in peccato mortale.

Se nel parlatorio compare à ragionare con quelle donne maritate, maſſimamente ſpoſe, le quali ſempre raccontano alcuna coſa non conueneuole de' loro huomini, onde può all'anima riſoltar danno, pecca più, ò meno grauemente, ſecondo il poco ò molto compiacimento, che ne haurà hauuto.

Se quando hà d'andar al Parlatorio acconcia vanamente l'habito, ò il velo della teſta, per parer più bella ò viſtoſa, ancorache ciò ella faccia ſenza altro mal fine, pecca.

Se non ſerua la debita modeſtia nel guardare, ragionare, ridere indecentemente, con poca edificatione de' ſecolari, pecca.

Se non tronca i ragionamenti lunghi, inutili, ò poco caſti, ò le detrattioni, moſtrando che le ſpiacciono, pecca; Et non biſogna fidarſi di chi non sà guardare ſe ſteſſo.

Se nel parlatorio fà, ò procura di fare ſtretta amicitia con alcuna perſona, benche parente, per intereſſe temporale, pecca; tanto più, perche dimoſtra d'eſſer tuttauia attaccata al mondo, e per conſequenza non vnita allo ſpoſo dell'anima ſua Gieſu Chriſto, ilquale francamente non ſi crede, che hauendoſi lui, ſi habbia ogni bene, eſſendone il vero, e liberal donatore. Onde che marauiglia è, ſe chi non ſi

ſtrin-

ſtringe da douero con sì buon Signore, reſti inuolto in mille miſerie, nè mai arricchito delle ſue gratie.

Peccano quelle, & alle volte grauemente, che sforzano, & allargano i ferri delle ferrate del parlatorio, per poter toccar la mano di chi le viſita.

Peccano ancor quelle, che ciò vedendo, ò ſapendo, non n'auuiſano la Superiora almeno in generale, che può prouedere à queſto inconueniente: Molto più pecca la Superiora, che ciò ſapendo, non vi fà ſubito rimediare.

Quelle, che ſono ſouerchiamente curioſe in voler ſapere tutto quello, che ſi fà in caſa di coloro, che le viſitano, ò in caſa d'altri, & cercano d'intender le nuoue, che loro ſono inutili, & non ſeruono ſe non per diſtrattione, peccano.

Quelle, che nel parlatorio raccontano quanto ſi fà nel Monaſtero, peccano, & alcuna volta grauemente; ſe le coſe, che ſi dicono apportaſſero ſcandalo à i ſecolari.

Non quì voglio tacere quello, che ſcriſſe vn Dottore; Se vna contadina eſce di ſe ſteſſa per colera, vedendo la ſua figliuola vanamente parlare, & molto più s'adira vna donna nobile; che farà vna perſona principale, ò vna Reina, che hà maggior honore, e ne deue far più conto? che mentre queſta è maggiore, maggiore è l'affronto, che ſi le fà? Niuna madre per certo è più honorata, che la Beata Vergine Maria, quanto ſi ſdegnerà ella dunque con

Fr. Hiero. Grat. de diſcipl. regul. cap. 7. §. 3.

queste licentiose, scapestrate sue figliuole? Interrogate vn poco vna figliuola di gente principale, se in presenza di sua madre, e di suo padre parlarebbe con questa libertà, e licenza, che ragiona in vn parlatorio in presenza di Christo, & della Beata Vergine Maria? che se bene non vi fosse cosa di male, dicono i Concilij, che *Propter Diaboli insidias, & hominum oblocutiones*: Non conuiene, che vi parli.

Conc. Prouinc. 1. tit. de clausu. Monial. uers. Quelle Monache, che raccontano nel Monastero le cose, che hanno vdite nel Parlatorio da i secolari, le quali non seruono ad altro, che per fomẽto di curiosità, ciancie, e distrattioni, peccano.

Auuertano le Monache, che ben spesso commettono peccato mortale, col participare de i peccati de' secolari, ò per il mal consiglio, che lor danno; ò per l'ardore, che con parole aggiungono alle loro disordinate passioni; ò per lo mancamento della debita correttione, quando ne possono sperar frutto nelle cose graui, & importanti alla loro salute; ò pure col porger' orecchie alle mormorationi, senza fare la correttione, e con aiutar à dir male.

La Monaca, che senza alcuna occasione apre la porta del Monastero, ò la fà aprire solamente per visitare parenti, ò amici, pecca; perche non vbbidisse à gli ordini de' Superiori, espone à pericolo la castità, si mostra vana, & curiosa, & dà mal'essempio alle buone Monache, e ben spesso à chi la vede, è di scandolo; Sappia ella, che quando l'vscio è chiuso, il Demonio si torna

si torna indietro,& oue si serra ben la porta, la casa può star più sicura, nè i ladri ruberanno il tesoro, che vi è dentro.

Similmente pecca la portinaia, che à ciò consente, & nõ impedisce, secondo l'obligo dell'vfficio suo.

Se quando s'apre la porta, vi s'accosta per parlare, ò per vedere alcuna cosa di fuori con curiosità, che à niente serue, pecca.

Ne' Concilij Prouinciali è pena la prigione in cella all'arbitrio del Superiore. Conc. Prouinc. 1.

La medesima pena è della portinara maggiore, che questo hà permesso, ò che nõ l'hà denontiato alla Superiora.

Quando la Superiora permette, che alcuno insegni nel parlatorio à cantare, ò à sonare à Monache, ò à secolare dozzinanti, pecca grauemente, & alle volte potrà esser mortalmente, per lo pericolo della castità, ò per lo scandalo, che souente nasce; oltre alla grãde disubbidienza, che commette, facendo contra gli ordini de' Superiori in materia graue.

Sieno auuisate le Superiore de' Monasteri, che se non hanno facoltà particolare sopra di ciò, non possono conceder licenza alle Monache d'andar à parlare indifferentemente, con ogni sorte di persone, nè le Monache sotto pretesto di tali licenze, le quali sanno molto bene, che la Superiora non può dare, stanno sicure in conscienza.

Sappiano ancora tutte le Monache, che quando

le spose di Giesu Christo sono quali deuono essere, non solamente si guardano dalle cose illecite, ma ancora come dice San Paolo, da quello, che non edifica, se ben fusse per altro lecito.

1. Cor. 10.

Di clausura, solitudine, & ritiramento fù maestra la Beata Vergine, di cui sono queste parole. *Ego elongaui me, quantum potui, à colloquijs, à præsentia parentum, & amicorum*; Io sono stata lontana, quanto hò potuto, da i ragionamenti, e dalla presenza de' parenti, & amici: Et dice San Girolamo, che la Beata Vergine osseruaua questa Regola; dalla mattina fin'à Terza era assidua all'oratione, da Terza fin'à Nona attendeua à tessere, *Textrino operi vacabat*, Dice il Santo; da Nona non si partiua dall'oratione, fin che l'Angelo non appariua, ò le daua il cibo da mangiare.

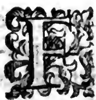
Lib. 1. reuelat. Brigit. cap. 10.

Epistola ad Cromatium.

*Del Silentio, & della percussione Sacrilega.*
*Capit. X.*

Can. si quis suadente. 17. q. 4.

Abb. Gio.



FV sentenza d'vn contemplatiuo, che il Silentio sia la conserua dell'huomo esteriore, sicome la purità è la conserua dell'huomo interiore: *Externum hominem tuum serua in silentio, & internum in puritate*, dice egli; La ragione è questa, perche l'huomo interiore quando gode della purità, stà tutto composto, e perfetto nelle sue potenze; & vien fatto partecipe dell'amore,

more, & vnione con Dio, che è il fine, per il quale è stato creato; & l'huomo esteriore col silentio à suo tempo vien non solamente à conseruare il decoro della sua persona; ma ancora à reprimere gli affetti disordinati, & l'impeto delle passioni, che non si diffondano col parlare, & si manifestino inutilmente, & con mal essempio; & liberarsi da molti mali, & conseguire molti beni. Oltre à ciò insegna lo Spirito santo, esser vana, & inutile la Religione di colui, che si pensa d'esser Religioso, non mettendo freno alla sua lingua, ma ingannando il cuor suo, perche ciò, che di perfettione, & virtù Christiana si truoua rinchiusa nel vaso del suo cuore, se al tempo suo non si chiude la bocca, perde in vn tratto il suo valore, non altrimenti che l'vnguento pretioso di vn vaso, se non è coperto, subito suanisce. Et si può dire, che la gratia, la carità, la rettitudine, & tutte le virtù perdono molto credito in colui, che parla molto; si come chi tace, ricopre col silentio molte imperfettioni. *Si quis putat se Religiosum esse, non refrenans linguam suam, sed seducens cor suum, huius vana est Religio*, dice S. Giacomo; & Isaia. *Cultus iustitiæ silentium*; che il silentio stà per cultura della giustitia; cioè di quanto deue il Religioso; & se stà per cultura, stà anco per guardia; Quindi si raccoglie, che può star quasi sicura la Monaca, che con l'osseruanza del silentio non si riuolgerà à dietro nella sua professione, & vita spirituale. Cap. 1. Cap. 32.

Per-

Perciò la Monaca, che fuori dell'hore concedute dalla regola, rompe il silentio, sempre pecca venialmente; percioche romper il silentio, propriamente è parlare fuori di luogo, & tempo determinato dalla Regola, senza necessità, & pia vtilità: ilche facendo, s'esce à dir parole otiose, che sempre sono peccati veniali. Oltre à ciò chi rompe il silentio, disordina quanto in se la disciplina Religiosa, & conseguentemente pecca. ma chi rompesse il Silentio qualsiuoglia uolta p dis-

Auuerta la Monaca, che non può romper' il silentio senza difetto, & colpa, ancorache dicesse parole vtili ad alcuna, quando all'hora non vi è necessità di dirle, & può diferirle in altro tempo, nel qual sia lecito parlare. Similmente non può parlare nè anche di cose spirituali senza necessità nelle hore, che
Tr. tract. de conflictu vitiorum. si deue tener silentio; onde Sant'Agostino afferma, che si deue seruar modo nel parlare, & alle volte bisogna esser parco, & astenersi ancora dalle stesse parole vtili, secondo che dice Dauid hauer fatto, *Tenendus est modus in loquendo, & ab ipsis etiam vtilibus parcendum est nonnunquam, iuxta illud:*
Ps. 38. *Humiliatus sum, & silui à bonis.*

Quella, che non si guarda di romper il silentio, facilmente casca in molti peccati, ò d'ira, ò d'impatienza, ò di mormoratione, ò di iattanza, ò di curiosità, ò di discordia, ò di scurrilità, cioè di parole brutte, ò poco honeste, e profane, i quali ben spesso sono mortali.

Chi non osserua il silentio in Choro, in Refetto-

rio,

rio, & in Dormitorio ſenza neceſſità, pecca, e merita la pena, che ſcriſſe vn gran maeſtro delle coſe ſpirituali, parlando del ſilentio, *Quam culpam niſi in vnum cunctis fratribus congregatis publica diluerit pœnitentia, orationi fratrum nullus eorum intereſſe permittitur.* Caſſian. de nocturn. orat. modo c. 15.
Che vuol dire, che qualunque non farà penitenza del rotto ſilentio alla preſenza di tutti i Monaci, non potrà orare in compagnia de gli altri. Ne' luoghi già detti non ſi congregano le Religioſe, ſe non per lodar Dio, ò per paſcer il corpo col cibo, e l'animo con la lettione, ò pure per dormire. Chiunque è rumorreggia, ò ciancia, impediſce il profitto, con obligo di renderne ſtretto conto à Dio.

Quella Monaca, che parla, ò tace contra il precetto del Superiore in diſpregio di lui, ò della Regola, commette peccato mortale.

La Superiora, & le Monache deputate, le quali non attendono con vigilanza, che s'oſſerui il ſilentio à i tempi, & alle hore preſcritte, peccano.

Ricordinſi le Monache, che eſſendo il ſilentio cuſtode della diuotione, tanto ſaranno diuote, quanto ſaranno amatrici del ſilentio; Lo Spirito ſanto dice. Prou. 13. nu. 3.
Colui che guarda le ſue labbra, guarda l'anima ſua. Et Sāto Dorotheo ſcriue, che il troppo parlare eſtingue del tutto i ſentimenti ſanti venuti dal Cielo; Et nella Cantica trà l'altre conditioni della ſpoſa, ſi Cap. 4.
mette, che le labbra ſue ſono come bende di color roſſo; per ſignificare, che ſtanno ſempre ſerrate, &

che

che non si aprono, se non per carità. Oltre à ciò si guardino nel parlar, di alzar troppo la voce con gridi, colera, fuor di tuono; in somma di non parlar come i mal creati, che non professano Religione.

Fr. Hiero. Grat. ut supra de silen. §. 3. Io. 11.

Auuertisce vn Dottore, che questo volse dir l'Euangelio, quando disse, *Et vocauit Mariam sororem suam in silentio;* parlar in silentio, vuol dire, parlar con voce bassa, & modesta. Procurino ancora di parlar sempre di cose buone, & di edificatione al prossimo, & à se stesse profitteuoli, fuggendo le burle, & le scurrilità; ricordandosi di quel detto di Santo Bernardo, che le parole, le quali in bocca del secolare son' parole di burla, in bocca del Sacerdote sono bestemmie; che se bene la Monaca non è sacerdote, è però anch'ella consecrata à Dio; ilche viene à grauare in essa la colpa; & San Paolo descriuendo la mala Religiosa, dice, che non resta di andar hor quà, hor là, attendendo à ciancie, & curiosità.

1. Tim. 5.

Quanto osseruasse il silentio la Beata Vergine, si può raccogliere dall'Euangelio; perche solamente con quattro persone si legge, che ella parlasse; con l'Angelo, con Santa Elisabeth, con i Ministri delle nozze, & col suo figliuolo.

Luc. 1. Luc. 1. Io. 4. Ioan. 9.

a C. de Monialibus, de sent. excō. b c. religiosi §. quamuis. de sent. excō. c C. Non dubiū, & cap. ex tenore de sent. excō. 17 q. 4.

Ma se la Monaca instigata dal Diauolo non solamente rompesse il silentio con parole, ma venisse à battere vn'altra [a] Monaca, se bene nouitia, [b] non ancora professa, ouero [c] conuersa, incorrerebbe nella scommunica, *si quis suadente Diabolo,* dalla quale potrà

trà assoluerla il Vescouo,[a] ancorache la percossa fosse graue, & enorme. a C. ea no scitur, de sent excõ.

Quando la percossa è talmente subita, & repentina, e senza deliberatione, che non basta à far il peccato mortale, [b] non incorre la scommunica; L'istesso s'hà d'intendere, quando procede da tal passione, ò furore, che scusi dal peccato mortale, perche opera all'hora, *non suadente Diabolo*, ma più tosto per modo naturale, che libero. b Ricard. 4. dist. 8. articu. 11. q 5.

Qual si possa chiamare percossa graue, & enorme, lo dichiarano i Dottori, in particolare il Suarez. &c. De censu. disput. 22. sect. 1. per totum, sed præcipuè. num. 88. & seq.

Si hà da considerare specialmente la persona, che offende, & la dignità della persona offesa; & d'auuertire, che non s'incorre in tal scommunica, se la percossa quanto all'atto esteriore, non è tale, che basti à far il peccato mortale, se bene quanto all'intentione, & alla malitia interna di chi percote, & batte, fosse mortale.

[c] Onde la Monaca, che con vn'animo irato, & anche con intentione di vccidere, toccasse però con percossa leggiera vn'altra Monaca, se bene peccherebbe mortalmente per l'atto, & la malitia interna, non incorrerebbe però nella scommunica, perche tal percossa, quanto all'atto esteriore, non è peccato mortale. c Colligit ex Caeta. uerbo excom. c. 10. Et Nauar. Manu. ca. 27. nu. 85. Et Suarez vbi supra nu. 23. & 27. Item disput. 4. sect. 4 nu. 2. in fine. & in Summa Emanuelis Rodriquez c. 80. cõ. L. 8.

L'offesa, & la percossa leggiera, che fatta à Monaca priuata, sarà peccato veniale, fatta alla Superiora Suarez vbi sup. nu. 26.

per

per la dignità, & riuerenza, potrà essere mortale, & causare la scõmunica, per la circostãza della persona.

Quella, che senza auttorità alcuna incarcera, ouero trattiene con violenza altra Monaca, nella sua Cella, ò in altro luogo, incorre nella scommunica, perche se bene da questo non risolta gran lesione, ò nocumento al corpo; nondimeno si fà vna graue ingiuria, non solamẽte all'honore, ma ancora al corpo della Monaca trattenuta.

DD. Com. opin.

Quella, che per forza piglia di mano alcuna cosa, che vn'altra Monaca tiene giustamente, & la difende, perche non le sia leuata, incorre nella scommunica; perche se bene la cosa in se è picciola, & il rubbarla anco non farebbe il peccato mortale; nondimeno la violenza corporale apportando graue ingiuria à quella Monaca per il libero [a] vso, che hà del corpo suo, fà, che incorra nella scommunica, se bene non risolta graue lesione, ò nocumento nel corpo.

Suarez vbi supra num. 25.

a C. Nup. de sent. excom.

Quando la Superiora dasse vna disciplina ad vn'altra Monaca, senza cognitione del delitto, ouero fuori di misura, indiscretamente, incorrerebbe ella nella scommunica, perche non procederà all'hora come Superiora, nè per auttorità publica; l'istesso s'intende nelle Maestre delle Nouitie.

Colligitur ex cap. vniuersitatis, de sent. excom. in illo verbo, Nisi causa regularis disciplinæ hoc faciat.

Vna Monaca, la quale per zelo di diuotione cacciasse per forza fuori della Chiesa vn'altra Monaca, non per altro, se non perche è di disturbo al diuino vfficio, non incorrerebbe nella scommunica; perche

Ex cap. veniens de sent. excõ.

che non lo ſarebbe per ingiuria, ma perche s'atten-deſſe al diuino vfficio con quiete, e diuotione.

Quella Monaca, che per ſcherzo, e burla batteſſe vn'altra Monaca, ancora grauemente, [a] non incorrerebbe nella ſcõmunica; ma ſe di fuori moſtrando di ſcherzare haueſſe nõdimeno odio interno, & p tale, ò per vendetta haueſſe dato quella percoſſa graue, incorrerebbe [b] nella ſcommunica, perche nõ ſi potrebbe ſcuſare da vna ingiuſta, e ſacrilega percoſſa: ſicome anco non ſarebbe ſcuſata [c] quella, che incominciando da burla, poi nel progreſſo, & fine percoteſſe per ſdegno.

a Capit. 1. de ſent. ex-com.

b Suarez vbi ſupra num. 50.

c Patet ex verbo tex. ſi quis ſuadente.

Quella, che potendo impedire la violenza fatta ad vn'altra Monaca, ò la percoſſa data, eſſendo tenuta ad impedire ſotto pena di peccato mortale, per obligo di carità, che habbiamo di ſoccorrere al proſſimo, e molto più per obligo di giuſtitia à difenderla, come nelle Superiori, & Maeſtre, & alcune altre vfficiali; ſe non impediſce tal violenza, quanto può, incorre nella ſcommunica; perche moralmente ella viene à conſentire à tal violenza, ò percoſſa, ſe però il timor di qualche pericolo ò danno, ò alcuna negligẽza, ò vergogna non l'iſcuſaſſe, & ſono compreſe in queſta cenſura anco le conſentienti, le quali debbono, ò ſono tenute di ſoccorrere al proſſimo, come di ſopra.

Suarez de cenſ. diſp. 22. ſect. 1. num. 56. Caet. verbo excommunic.

Ex c. quantæ de ſent. excom.

Quella Monaca, che batte ſe ſteſſa con animo irato, purche ſia tale, e così graue, che faccia il peccato mortale, incorre nella ſcommunica.

Panorm. de ſent. ex-com. c. .. contingit. nu. 6. Nau. Manu. ca. 27. num. 79.

H Delle

## Delle hore Canoniche. Cap. XI.



LA Monaca [a] professa destinata al Choro, & canto, è tenuta recitar le hore Canoniche sotto pena di peccato mortale: & questo per consuetudine accettata.

Le Nouitie non sono tenute [b] à recitar le hore Canoniche, ma sono bene obligate à impararle, ilche si fà recitandole.

Le Conuerse [c] benche sieno professe, non sono tenute al Choro; perche non v'è consuetudine tale.

Le Conuerse [d] professe non sono tenute sotto pena di peccato mortale à dire in luogo delle hore Canoniche, & dell'vfficio, tanti Pater noster, & Aue Maria, & à dire questi non sono più obligati, che alle altre Regole. La Regola di S. Benedetto obliga al meno à dir la corona piccola

Auuertano però, che sono in stato pericoloso, quādo vsano notabile negligenza circa gli essercitij corporali del Monastero.

La Monaca destinata al Choro, se tralascia, ò vuol tralasciare in vn giorno tutte l'hore Canoniche, ò parte notabile, ò le recita mal notabilmente, senza la necessaria attione, & non hà proposito di recitarle di nuouo senza giusta causa, pecca mortalmente, tante volte, quante incorre nelle cose sodette.

Se propone di non dir' vn giorno l'vfficio, ò parte notabil di esso, & poi si pente del proposito, & lo di-

cc,

a Nau. de hor. can. c. 7. num. 11. S. Ant. 3. p. tit 13. c. 4. §. 1. Turrecr. c. 1. d. 91. q. 15. Caetan. in Sum. verbo Horæ. Azor. inst. mor. l. 10. cap 6. q. 1. & 2.

b Syluest. verbo. Hora. quæst. 2 vers. 6. Nauar. de hor. can. c. 7. num 23 contra Paludanum.

c Com. op DD. Azor. inst. mor. l. 10. c. 6. q. 4.

d Syluest. verb. Hora. q. 2. dicto 7. Caetan. in Sum. verbo Hor. Can. §. de circunstāt. hor. can. in fine. Azor. inst. moral. l. 10 c. 6 quarto quæritur.

ce, è obligata confessarsi del proposito fatto, che è stato peccato mortale.

Auuertano li Confessori d'interrogare, se l'istesso proposito fù confirmato più volte, ò interrotto con contraria deliberatione, perche bene spesso potrà essere, che in vn giorno sopra di ciò vi sieno intrauenuti più peccati mortali.

Se dice l'vfficio con rincrescimento, e tedio volontario, pecca mortalmente, quando nasce volontaria distrattione notabile.

Se dicendo l'vfficio s'occupa in far' altra cosa, che le toglie del tutto, ouero notabilmente l'impedisce l'attentione necessaria al diuino vfficio, pecca mortalmente; ma se la distrattione è poca, pecca venialmente. Nau. Man. cap. 15. num. 107. 106.

L'attentione sufficiente nel recitar l'vfficio diuino per schiuare il peccato mortale, deue essere, ò reale, ò virtuale: La reale è attendere, ò alle parole, che si dicono del diuino vfficio, ò al senso di quelle, ò alle persone à chi sono indirizzate, verbi gratia, Dio, la Beata Vergine, gli Angeli, Santi, ò ancora alle cose, che si domandano: La virtuale, è, quando la persona và al Choro con proposito di star attenta, & diuota al diuin' vfficio; ma non accorgendosi stà distratta, & senza sua volontà, non pecca mortalmente; purche quando s'accorge della distrattione, rinoui l'attentione; All'incontro pecca mortalmente, quando accorgendosene volontaria-

mente persiste in essa.

Peccano le scrupolose, le quali non parendo loro, d'hauer recitato ben l'vfficio diuino, lo ripetono più volte, nè si vogliono acquetare al parere, & consiglio del Confessore.

Quella, che recita il diuin' vfficio in luoghi publici, doue si parla, si burla, si ride, & si fà rumore, pecca grauemente, & per il scandolo, & perche s'espone à manifesto pericolo di distrattione notabile, la quale potrà essere tale, che sia mortale.

Azor l. 10. inst. mor. c. 8. q. 5.

Quella, che hauẽdo incominciato il diuin vfficio, è interrotta per qualche cosa necessaria lo spatio d'vn quarto d'hora, & poco più, può seguitarlo senza ripetere le cose già dette, & recitate; quando poi l'interrompimento è durato tempo notabile, deue incominciarlo di nuouo, & il tutto già detto ripetere.

Quella, che anticipa ancor notabilmente l'hora di recitare il diuino vfficio, per l'occupatione, che sà d'hauere, non pecca; ma peccherebbe venialmente, se'l facesse senza cagione, ouero per potere più liberamente attendere à cicalare, burlare, & à far simili attioni inutili.

Quella, che dicendo l'vfficio da se, lo dice notabilmente in fretta, in modo che non dice le parole distintamente, nè le proferisce bene, ma l'inghiotisce notabilmente, ouero dicendo l'vfficio in Choro anticipa in cominciar il suo versetto del Salmo, prima, che l'altre finiscano il loro, pecca grauemen-

te;

re; & potrebbe esser cosa tanto notabile, che sarebbe peccato mortale.

Quella, che dicendo l'vfficio, l'interrompe senza necessità, parlando, ridendo, &c. pecca venialmente, ma grauemente; perche è grande irreuerenza, massimamente quando lo fà per vso, & consuetudine.

Quella, che dice l'vfficio d'vn giorno per vn'altro, ò la lettione d'vna Feria per vn'altra, non pecca mortalmente; ma venialmente, per qualche negligenza occorsa.

Quella, che lascia qualche versetto, ò oratione, ò commemoratione, ò Hinno, ò Salmo, pecca, ma non mortalmente, nè è obligata dirlo il giorno seguente; se non lo fà per diuotione.

Quella, che non serua l'ordine dell'hore senza necessità, come sarebbe, dire Terza auanti prima, pecca venialmente, & non è obligata à ripetere; ma se per occupatione, non hà potuto dire Terza, & recita Sesta, & Nona in Choro con l'altre, non pecca; & basta, che dapoi dica Terza senza ripeterne Sesta, & Nona, & così dell'altre hore.

Quella, che senza necessità, & causa legitima stà absente dal Choro, ouero è occasione, che altra non vi vada, pecca: ma quando l'absenza dal Choro è tanto frequente, che notabilmente è scandalosa, pecca mortalmente, se se ne stà absente senza causa, contra il precetto del Superiore, ò di qualche costitutione particolare. NOTA

Se tarda d'andare al principio dell'vfficio senza causa, pecca, & è obligata dapoi à ripetere da se quella parte, alla quale nō è stata presente; & suole esserui annesso il peccato di scandalo.

Nota Le Superiore, che dissimulano alcune, che non frequentano il Choro, ò che non vi vanno à tempo, ò non vi stanno come conuiene, peccano, perche per l'vfficio loro sono obligate à prouederui.

La Monaca, che in Chiesa non recita gli Diuini vfficij stando al suo luogo, che dal Superiore le è ordinato, pecca; & se non vi stà per disordinato affetto, che porta ad altra Monaca, fà maggior peccato per la circostanza annessa.

Quando si parte dalla Chiesa, & lascia il diuin'vfficio per andare alla porta, ò al parlatorio, à trattar con chi la chiama, se non è caso di necessità, ò che non si possa differire, pecca.

Quando senza necessità esce dal Choro auanti il fine dell'vfficio, pecca con l'istesso obligo, come di sopra, cioè di repetere da se quella parte, alla quale non è stata presente; nel qual caso suole esserui annesso ancora il peccato di scandalo.

Conc. Pro... Quando ne' diuini vfficij commette cosa contra quello, che è ordinato, ò conuersa in Chiesa poco religiosamente, pecca, & si deue punire all'arbitrio della Superiora conforme alla colpa.

Nau. de orat. c. 19. num. 81. Quando cantando in Choro dice il suo versetto tanto bassamente, che non può esser vdita, non sodisfa

disfa all'obligo, massimamente quando ciò fà per capricio; ma chi lo facesse per necessità, ò impotentia deue dire tutto l'vfficio da se, poiche nō essendo vdita dall'altro Choro, non sodisfa all'obligo, se solamente dice l'vfficio dalla sua parte del Choro.

Quella, che nel Choro cerca di fare affrettare più di quello, che si conuiene, e tira seco l'altre, pecca, & può esser mortalmēte per vna notabile distrattione.

Chi ciancia, e fa cianciare le altre senza necessità mentre si dice l'vfficio, pecca più ò meno secondo la lunghezza del tempo, che vi dimora.

Cajet. in Sum. Hora Can. §. 4. & singulari ratione [illegible] vlt. [illegible] Tom. 1. Re'pōs. 8. & in casib. Bonon. Fr. Ludouicus Palestrelus. fol. 172. & Armill. Hora Can. num. 12. & alij.

Chi nel Choro fà delle bagatelle per eccitar riso nelle altre, pecca grauemente.

Quella, che hà da guidar l'vfficio, & per non prouedere le cose, erra, & fà errare l'altre, pecca.

Quella, che per qualche occupatione, che hà intorno al diuino vfficio, non stà attenta ad alcuna parte dell'vfficio, come per portar vn libro necessario nel Choro, per cercare vna lettione, ò vn'Antifona, non è obligata à repetere: può però commettere peccato di negligenza, per non preuedere, & prouedere delle cose necessarie alla recitatione dell'vfficio secondo il suo carico.

Nauar. de orat. c. 10. num. 70. Sū. Eman. Roderiquez cap. 145.

Quelle, che recitano il diuino vfficio col Breuiario di Pio Quinto, se lo dicono fuori del Choro, non sono tenute à dir l'vfficio della Madonna, nè l'vfficio de' morti, nè i Salmi Graduali, nè i Penitentiali, i quali secondo le Rubriche di detto vfficio s'hanno

da dire in certi giorni particolari; eccetto che se altrimenti non obliga la Regola, ò la consuetudine del Monastero: Quelle poi, che vsano altri Breuiarij, seruino le Rubriche, & consuetudini d'esse.

Essendo l'vfficio diuino vn tributo cotidiano, che si rende à Dio, & vn sacrificio di lode ordinato à glorificar la maestà sua, conuiene, che sia accompagnato da quella riuerenza, pietà, & Religione, che merita tal attione.

I.

Per rispetto della persona, con chi si parla immediatamente, che è Dio.

II.

Per le parole, che proferiamo, che sono tutte sacre, & dettate dallo Spirito santo.

III.

Per il fine, che si deue pretendere, che è la diuina gloria.

IV.

Per la persona, che dice l'vfficio, la qual è consacrata à Dio, & dedicata, come vn'Angelo dell'Ecclesiastica hierarchia al colto diuino: onde la serua di Dio, che desidera d'offerir al suo Signore questo sacro tributo, & diuino sacrificio, con debito modo deue applicarui tutto l'animo.

E prima di cominciar l'vfficio diuino, conuiene, che si prepari, considerando.

1. Come essendo ella vilissima creatura, indegna d'esser

d'esser sopra la terra, hà da parlare col sommo Monarca dell'vniuerso, e dargli gloria.

2. Humiliata profondamente sotto il suo niente, & in terra prostrata, adori questo gran Signore, imaginandosi di vederlo nel Cielo sopra il Trono della sua Maestà, attorniato da tutta la militia de' beati spiriti.

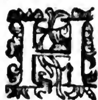
3. Gli chieda con ogni sommissione perdono de' propri peccati, & gratia di potergli offerire quelle lodi, & recitar tutto l'vfficio con attentione, e diuotione conueneuole, formandone fermo proposito.

4. Per non dare occasione alle distrattioni, & à molti difetti, che si possono commettere nell'vfficio, procurerà di dirlo tutto in Chiesa, se è possibile, benche non possa andare in Choro con l'altre Monache, ouero almeno stia nella sua Cella inginocchiata all'Oratorio, ò in altro luogo diuoto, leggendo il diuino vfficio nel Breuiario, per fuggire gli errori, che si commettono dicendolo à memoria. Cerchi di recitarlo alle sue hore debite; & si guardi di non andar passeggiando per diporto nel giardino, ò ne' Chiostri; nè meno si lasci suiare in quel tempo à ragionar con altre; perche in questa maniera darebbe adito nella sua mente à molte distrattioni, & renderebbe imperfetta questa diuina attione.

5. Finito l'vfficio, dimandi humilmẽte perdono al Sign. della sua poca diuotione, & delle distrattioni scorse, & d'ogni altro difetto commesso in recitarlo.

*Della*

## Della Musica. Cap. XII.



HO' sempre stimato, che non conuenga à Religiosi, e molto meno alle Monache la Musica; la quale se bene in molti serui di Dio fà buoni effetti, poiche gli rapisce alla consideratione de i canti del Cielo; per l'ordinario nondimeno opera di gran mali in questi nostri infelici tempi, si come si potrebbe di leggieri prouare, se questo ne fosse il luogo. Basta, che in tanti anni di sperienza delle cose del mondo, io hò trouato molte volte cantori poco diuoti, & non feruenti di spirito. Non vi sono più i Dauid, che come ebbri d'amor diuino cantino, & sonino. Voi sorelle in Christo siate certe, che Iddio non ricerca da voi soauità di voci, mà purità di cuore.

La Monaca adunque, la quale non canta con semplicità Religiosa, ma con affettata inflessione di voce, che non è altro, che vn fomento di vanità, e di pẽsieri non buoni, pecca.

S'ella hà per fine il diletto, e non la gloria di Dio, pecca, secondo Sant'Agostino, dicendo, *Cum accidit, vt me amplius cantus, quàm res, quæ cantatur, moueat, pænaliter me peccaße profiteor*. Cioè, quando auuiene, che più mi diletti, & muoua il canto, che la cosa, che si canta, confesso apertamẽte d'hauer peccato, & meritarne pena.

Lib. 10. cõfess. ca. 34. in fine.

Se

Se trà i diuini vfficij canta ò in voce, ò con l'organo canzoni profane, e poco honeste, & se n'accorge, pecca mortalmente, contra il decreto del Sagro Concilio di Trento. Nau. Manu. cap. 12. num. 87. Seff. 22. de euitan. in celebrat. miss.

Se canta con affetto sensuale parole, che sà esser della Scrittura sacra, pecca venialmente; ma se le canta con disordinato affetto indirizzato à qualche mal fine, pecca mortalmente.

Se fuori de' diuini vfficij cāta madrigali, canzonette, villanelle profane, & poco honeste; pecca più, ò meno secondo l'intentione, e le circostanze.

Se canta ò suona in Chiesa non per vbbidienza, ma per dare sodisfattione, e gusto à' Confessori, ò à Capellani, ò ad altri Sacerdoti, mentre celebrano, quasi cantando, ò sonando à loro instanza, se l'inauuertenza non la scusa, pecca.

Se canta più per piacer alle creature, che à Dio, pecca, secondo Hugone di Santo Vittore, ilqual dice. *Qui cantant, vt placeant populo magis, quàm Deo, cantant in pallatio cum Herodiade, vt placeant discumbentibus, vel Herodi; Tales vendentes, & ementes sunt in templo, vendunt cantandi gratiam, humanam ementes gloriam, digni è templo à Saluatore expelli.* Cioè, quelli, che cantano per piacer più al popolo, che à Dio, cantano nel palazzo con Herodiade, per piacer à i conuitati, ouero à Herode; s'hà da dire, che questi tali siano comperatori, & venditori nel Tempio, perche vendono la gratia di cantare, & comperano l'humana Lib. 3. de claustro animç. ca. 12.

mana.

mana gloria: onde sono degni d'esser dal Saluatore cacciati fuori del Tempio.

La Monaca quando s'accorge, che il suo cantare è instromento di qualche ruuina spirituale, & non se ne astiene, se non quanto l'vbbidienza commanda, purificando insieme l'intentione, & voltandola tutta alla gloria di Dio, pecca grauemente.

Quando conosce, che per essercitare ella la musica, nascono delle gelosie, & delle discordie, e risse trà le Monache, pecca, & potrà esser tal'hora peccato mortale, se non cerca di prouederui, ouero non lascia l'vfficio, potendolo fare senza scandalo, e col consenso della Superiora. Onde similmente peccano quelle ch'entrano trà di loro in garre, emulationi, diuisioni per causa del canto.

Quando in pratica pruoua, che per attender alla Musica, si suia dall'obligo suo principale, ilqual è di caminare alla perfettione, e di questo se n'accorge, & non lo stima, pecca notabilmente.

Se fuori di qualche bisogno euidente, lascia per la musica il Choro, ò l'oratione ordinaria, ouero le ordinationi del Monastero, pecca più, ò meno secondo la grauità del difetto.

Se per mantenere la voce, rompe i digiuni cōmandati dalla Santa Chiesa, pecca mortalmente; rompendo quelli della sua Regola con licenza della Superiora, non pecca.

Se per attender alla musica, cerca essentioni non ne-

necessarie pecca.

Se per esser dotata della musica, si reputa da più dell'altre Monache, pecca; & se ciò fà con dispregio loro, pecca mortalmente.

Quelle Monache, che trouandosi appresso alle case de' secolari, spontaneamente, ò à loro instanza cantano, per dare loro ricreatione, peccano secondo l'intentione, & circostanze.

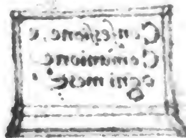
Quelle che cantano, ò suonano in parlatorio alla presenza de' secolari, se ben fossero parenti, ballando, ò sonando, ò cantando anch'essi, peccano.

Quelle, che in parlatorio suonano, ò cantano, ballando vn'altra Monaca, peccano grauemente.

Quelle, che in parlatorio insegnano à cantare, ò sonare à figliuole secolari, che vogliono esser Monache in quel Monastero, peccano, se non hanno licenza.

Quelle, che nel Monastero insegnano à cantare alle figliuole secolari, ò alle Nouitie senza licenza della Superiora, peccano grauemente, & se con pericolo della castità, peccano mortalmente.

Quelle, che praticano frequentemente con musici senza licenza, parlando alla porta, ò in parlatorio, pigliando da essi canti, motteti, e simili cose, senza licenza, peccano; & molto più, se sono canti profani, & il peccato è anco mortale, quando per la qualità de' musici, e la frequenza loro, mettono probabilmente à pericolo la castità.



Quelle

Quelle, che per hauer libri da canto, ò instromenti musici, spēdono del lor liuello, ò de' donatiui à lor fatti senza licenza della Superiora, peccano contra il voto della pouertà.

Quella Monaca, ò organista, che sotto pretesto d'accordar l'organo, introduce alcuno nel Monastero senza necessità, se bene con licenza del Superiore, pecca mortalmente, & incorre nella scommunica riseruata al Papa, come si è detto nel capo della clausura.

L'Organista, ò altra Monaca, che entrando alcuno nel Monastero ad acconciar l'organo, gli assiste, gli dà da mangiare, ò bere, pecca; & se lo fà frequentemente, può esser peccato mortale; quando mettesse à pericolo la castità, ouero probabilmente fosse occasione di ruuina spirituale in quello, à cui dà da mangiare, e bere; oltre che fà contra il peccato dell'vbbidienza in cosa graue.

## *De' Santissimi Sacramenti, Penitenza, & Eucharistia. Cap. XIII.*

Seff. 25 ca. 10. de Regul.

Confessione, e Comunione ogni mese



Rdina il Sacro Concilio di Trento, che le Monache si confessino, & communichino almeno vna volta il mese: Onde in quelle, che ciò non osseruano, è gran mancamento, se non differiscono per consiglio del lor Confessore; diuersamente però: Nelle Monache bene-

benedettine [a] è peccato mortale, per il precetto fatto loro in materia graue; ò almeno sarà mortale, quando hanno peccato mortale da confessarsi, perche secondo alcuni Dottori [b] sono tenute in tal caso à confessarsi almeno vna volta il mese sotto pena di peccato mortale; Nell'altre Monache [c] non sarà mortale, se non quādo si troua precetto di questo in virtù di santa vbbidienza, ò voto speciale, ò vna legitima consuetudine introdotta, per la cui trasgressione fosse per nascer nel Monastero qualche grande scandalo, ò per laquale constasse esserui l'obligo di peccato mortale.

a Suarez disp 36. de pœnitent. sect. 5. nu. 8. Text. in Clem. Ne in agro. §. sanè, de stat. Monach.
b Sot. 4. d. 18. q. 1. a. 3. Gregor. de Val. de Cōfess. disp. 7. q. 9. pūc. 3.
c Suarez To. 3. disp. 70. sect. 2.

Quella Monaca, che mai non s'apparecchia, quando hà da confessarsi, cō diligente essame della consciēza, pecca; ma se corresse pericolo di lasciar qualche peccato mortale, per esser solita cader in simile errore, & è vn pezzo, che nō s'è confessata, pecca mortalmēte, & la cōfessione è nulla p mancamēto d'essame.

Tolet Sum. Instruct. 1 cap. 10.

Non sono senza colpa quelle Monache, le quali stando per confessarsi si trattengono in ciancie, risa, & burle; poiche non penetrano l'importanza dell'attione, che vanno à fare.

Chi si confessa con parole affettate, ò con modo artificioso tolto da qualche libro, & imparato à mentē, dapoi che serà stata auuertita vna ò più volte, pecca; perche questa è vna espressa ingiuria, che si fà al Sacramento, al quale si deue accostare con dolore de' suoi peccati, con riuerenza, humiltà, simplicità, & diuotione.

Caetan. Sum verbo confessio cond. 6.

Chi

Chi nel confessarsi non osserua l'ordine trà loro prescritto dal Superiore, ò dalla Superiora, pecca, & alle volte grauemente, per lo disturbo, & per l'inquietudine, che ne nasce nell'altre.

Chi per lo mal habito fatto non vuol raccontar i peccati, ma fà stentare, & perder il tempo al Confessore, ò potendo non vuol dire con voce alta in modo, che il Confessore possa sentire commodamente, pecca; perche gli è cagione d'inquietudine, & di trauaglio. E quì si dee molto bene auuertire, che se per auuentura la Monaca studiosamente con voce bassa contasse i suoi difetti, accioche non fossero così chiaramente intesi per esser graui, commetterebbe peccato mortale, e renderebbe la confessione di niun valore: La confessione dee esser semplice, e pura, facendosi innanzi à chi rappresenta la persona di Christo. Nè si dee dubitare della segretezza del Cõfessore, perche oltra che egli commetterebbe sacrilegio, se palesasse, ò pure accennasse vn minimo che del detto nella confessione, incorrerebbe in graui pene.

Pinel. de Confess. in conditione, vt sit pura.

Can. Sacerdos, de pœnit. dist. 6. Can Omnis vtriusque sexus, de pœnit. & remiss.

Chi si risente col Confessore, perche la riprende in confessione, pecca.

Chi nella confessione contende col Confessore, & non si sottomette humilmente à ciò, che egli ragioneuolmente commanda, pecca.

Quelle, che sono sì fattamente scrupulose, che ripetono molte volte le confessioni, & non s'acquietano

Decis. Aure. par. 1 libro 1. c. 16. num. 16.

no mai al giudicio del Confessore con pericolo d'impazzire, peccano grauemente.

Quella, che in confessione per qualche causa si disgusta, & turba, in modo che non hà intentione, che le habbia à valere quella confessione, con tutto ciò riceue l'assolutione, pecca mortalmente di sacrilegio, & la confessione è nulla.

Nau. in c. inter uerba. 11. q. 3. num. 719. Et in Manu. cap. 21. num. 42.

Quella, che lascia à posta qualche peccato mortale con animo di confessarlo vn'altra volta, per vedere, che all'hora non vi è tempo, & piglia pretesto di non impedire l'altre, pecca mortalmente di sacrilegio, e la confessione è inualida.

Sylu. confess. 1. nu. 4. Cōc. Trid. sess. 14. can. 7. & cap. 5. Decil. Au. l. 1. p. 1. c. 16. nu. 12.

Quella, che confessa alcuno peccato mortale coperto per non esser intesa dal Confessore, pecca mortalmente, & è nulla la Confessione, si come si è detto di sopra.

Sylu. Confess. 1. Caetan. in sum. confess.

Quelle, che si confessano solamente d'vn peccato veniale, come occorre nelle reconciliationi, del quale non hanno proposito attuale, ò virtuale d'emendarsi, anzi hanno animo di commetterlo di nuouo; auuertano, che commettono peccato mortale, & sacrilegio, perche fanno materia di confessione vna cosa, della quale non vogliono emendarsi.

Quella, che nella confessione commette qualche colpa mortale, & non la confessa nell'istessa confessione con proposito d'emendarse, commette sacrilegio; & fà nulla la confessione.

Quella, che accorgendosi, che il Confessore non

S. Ant. 3. p. tit. 14 c. 15. par. 3.

l'hà intesa in materia di peccato mortale, & passa auã ti senza spiegarse, pecca mortalmente, & è nulla la cõ fessione.

Quella, che scientemente confessa i peccati morta li, ò di volontà, ò d'affetto, sotto nome di tentatione, e non manifesta chiaramente d'hauer à quelli cõsen- tito, pecca mortalmente, & fà la confessione inualida; come ancora chi à bello studio lascia alcuna circo- stanza necessaria.

Quella, che si confessasse per sorte ad vn Confesso- re complice d'alcun peccato mortale, auuerta, ch'egli non può assoluerla nella Diocese di Milano per il De- creto a della Sinodo Diocesana XI.

Quella, che và spesso al Confessore più tosto per diletto di parlar seco, che per bisogno dell'anima, pecca; & se con mal fine per affetto disordinato, pec- ca mortalmente, anzi commette sacrilegio, piglian- do l'assolutione; & non è valida la confessione.

Gloss. post Hugo. super c. omnis 30 q. 1. Ex Sylu. confess. 1. num. 17. a Tit. monita executionis decretorum. c. confess. Decis. Au. l. 2. ca. 18. num. 36. Nau. c. 21. nu. 5. & 40 in Manu. Sylu. confess. 1. nu. 7

Quella, che essendo tenuta dal Confessore per vn'altra in fallo, vien auuertita, ò interrogata da lui in cose di confessione, ò in altra graue, & à buon fine, se và cercando d'intendere con chi pensaua il Confesso- re di parlare, ouero sapendo qual sia la Monaca glie le dice, pecca di temeraria curiosità. E quando il Con- fessore accortosi dell'errore, l'hauesse fatto comman- damento per santa vbbidienza, che tacesse, pecche- rebbe mortalmente, se nel cercare imprudentemen- te il conto di quella tale, causasse graue ammira- tione,

tione, e disturbo.

Quella, che si confessa, e non propone fermamente di lasciar l'occasione, ò cõuersatione di quella Monaca complice del suo peccato, quando è mortale, nè di chiamarla più, ò nominarla per carissima, diuota, e simili, pecca mortalmente. Decis. Au. l. 1. p. 1. c. 18. nu. 34.

Di più s'ella non restituisce, e non procura la restitutione al Monastero di quanto dall'vn', e l'altra parte è stato donato vicendeuolmente, purche sia cosa notabile, pecca mortalmente.

Quella, che tiene robba, ò denari contra il voto della Pouertà, se quando vuol confessarsi de' suoi peccati, nõ gli rassegna al Monastero, ò almeno non cõcepisce proponimento fermo di rassegnarle subito, che potrà con suo honore, pecca mortalmente di sacrilegio. Vt sup. ca. 16. nu. 2. 3.

Quella, che è solita dir bugie in qual si voglia modo, & confessandosi di esse non si pente, e si risolue d'emendarsi, e di guardarsi per l'auuenire per non dirle mai più, pecca mortalmente, & la confessione è nulla; se le bugie sono peccati mortali; ma se solamente sono veniali, pecca non hauendo ella animo efficace d'emendarsi.

Quella, che impedisce l'altre Monache con la lunghezza della sua confessione, la qual nasce da mal habito, essendo di ciò stata auuertita più volte, pecca.

Quella, che non attende, quando il Confessore le dà la penitenza, ò le ricorda qualche cosa, ò por-

ge rimedio ad alcun suo male, stando ella auuertentemente à pensare altre cose, pecca.

Syln. uerbo confess. 1.q.1.& 28 29. Coll'gi potest ex cã. 15. sess.14. Cõc. Trid.

Quella, che accetta la penitenza con animo di nõ farla, massime de' peccati mortali, fà nulla la Confessione.

Sono alcune, che si marauigliano, e non vogliono sodisfarsi in conscienza, quando tal volta il Confessore gl'impone poca penitenza, auuertano, che fanno errore, ancorache fosse d'vna confessione di molti giorni, & sarà peggiore, se con l'altre conferiscono queste ammirationi.

Nau. de pœnit. dist. 6.c. Sacerdos. num. 115.

Chi narra le cose dette à lei dal confessore in confessione, ouero l'interrogationi fattele, per burlarsi del Confessore, & farlo tenere vn'ignorante, ò di metterlo in poco credito presso l'altre, per ritirarle dalla confessione, ouero scemare la loro confidanza verso lui, pecca grauemente, & ancora tal volta mortalmente, secondo l'intentione, fine, & circostanze.

Chi tratta con vn'altra Monaca de' peccati detti in confessione, ò per diletto, ò per burla pecca grauemente, più ò meno, secondo l'intentione, & fine.

Decis. Au. 1. par. l. 1. c. 11. nu. 9.

Chi burla, e si ride, ò fà scherni ad vn'altra Monaca, perche spesso si confessa, ò si communica, pecca, & in alcuni casi può esser mortale. Oh perniti oso stato di quei Monasteri, oue trouandosi due vie, vna di virtù, e di Religione; l'altra di mancamento di Religione, & di spirito; Questa vien più frequentata, e fauorita, e quella poco vsata. Onde

la Mo-

la Monaca, che vuol da douero cominciare à seguir la sua vocatione, hà più da temere quelle dell'istesso Monastero, che tutti li demoni dell'Inferno.

Chi ascolta le confessioni delle altre Monache, curiosa di sapere i loro peccati, ò che trouandoli scritti auuertentemente li legge, pecca grauemente, & mortalmente se qualche circostanza non iscusa.

Nau. de penit. d 6. c. sacerdos num. 113. Colligitur ex D. Tho. 2.2. q. 167. ar. 2. ad tertium.

Chi finge d'esser inferma, almeno tanto che non possa andare al Confessionale, e fà entrare il Confessore nel Monastero, pecca mortalmente; & viola la clausura, ancorache non vi fosse mal fine, ma solo alterezza, e propria commodità, e qualche sensuale affetto; & perche non vi è vrgente necessità, incorre nella scommunica riseruata al Papa, come sopra.

Sylu. confessio 1. q. 20 nu 22. Molina de Iustit. To. 5. disput. 36. num. 11

Quelle, che quando s'hanno à communicare, si ricordano di qualche peccato mortale, ma per humano rispetto si communicano senza confessarsene, potendolo fare senza scandalo, peccano mortalmente.

Côc. Trid. sess. 14. c. 1. Decil. Au. l. 1. p. p. c. 12. num. 1. 2. 3.

Quelle, che douendosi communicare, si ricordano di qualche peccato veniale, ma dubitano, che sia mortale, ò nò, e si communicano senza deponere la conscienza di questo dubio, peccano mortalmente, se bene veramente fosse veniale peccato quello, di cui hanno dubbio.

Quella, che senza fare alcun apparecchio s'accosta al Santissimo Sacramento, pecca d'indiuotione.

Quella, che si communica principalmẽte, perche l'altre Monache si cõmunicano, ouero perche le pa-

re d'eſſer in poco concetto appreſſo il Confeſſore, quando non ſi communica con l'altre, pecca.

Quella, che nel giorno della cõmunione s'orna vanamente, ò nell'acconciarſi il velo, ò in altro, per eſſer viſta, pecca; & ſe vi è mal fine, pecca mortalmente.

Quelle Monache, le quali dopò la debita diligenza poſta in eſſaminarſi, quando s'hanno da Confeſſare, & eſſendoſi confeſſate al miglior modo, che ſanno con dolore, & propoſito dell'emendatione, quantunque non ſentino quella quiete, che à lor pare douerebbono ſentire, & ſempre ſtanno con timore, & ſcrupolo di non eſſerſi ben confeſſate, nè oſano di accoſtarſi al Santiſſimo Sacramento, ſe non con gran difficoltà: Auuertano, che queſt'è vn'inganno grande del Demonio, qual vſa queſt'arte per ritirarle dalla frequenza de' Santiſſimi Sacramenti, impedirli il guſto, & la diuotione, che in eſſi ſuole la diuina bontà communicare all'anima, & finalmente per farle parer duro, & tedioſo il diuino ſeruitio: perciò faccino animo, & confidino in Dio, accoſtandoſi con humiltà à queſti Santiſſimi Sacramenti, che il Signore finalmente le quieterà, & conſolerà, & il Demonio reſterà confuſo.

E' ancora gran tentatione d'alcune altre, le quali delle confeſſioni paſſate mai s'acquietano, & con quanti ſtraordinarij vanno al Monaſtero, con tutti vogliono far confeſſioni generali, non auuertendoſi,

ſi, che queſta è operatione del Demonio, ilquale con queſto modo procura di diſturbarle, & inquietarle, di farli perder il tempo, & di tener occupati inutilmente i Confeſſori, acciò non faccino con le altre il frutto, che ſi pretende.

Siano auuertite nel communicarſi di ſeruar modo tale, & nel coprirſi con il velo, e nel riceuer la particola ſagra, che nè il Sacramento tocchi il velo, perilche ſarebbe poi di neceſſità, che foſſe lauato dal Sacerdote; nè ſi ponghi à pericolo di farlo cadere di mano al Sacerdote.

## *Delli Capitoli per accettare le figliuole alla Religione, ò alla Profeſſione. Cap. XIV.*

GLi Capitoli per la Religione, & per la Profeſſione s'hanno à fare con ballotationi ſecrete, e che vi concorrino tutte le Monache di voce, & accioche rieſcano fauoreuoli, deono almeno gli due terzi delle Monache conſentire, per il Concilio Prouinc. Primo.

Quando alcune Monache non conueniranno à Capitolo per infirmità, ò per altro legitimo impedimento, darãno anch'eſſe per balle ſecrete alla preſenza di due Diſcrete li loro voti.

Giuſta coſa è, poiche tutte hanno da dar il voto, che tutte ſieno prima ben' informate, ò almeno le maggiori, dalle quali l'altre ſi poſſino informare, ò

alle quali debbano credere.

Auuertano, che quelle non s'hanno à riceuere, le quali non vengono alla Religione per Dio, ma per rispetti del mondo; e se bene Dio muta i cuori alle volte, non deuono però metter vn negotio tanto importante per la salute loro in questa ventura; ma chiuder la porta, accioche non entrino quelle, nelle quali non si vede, ch'habbino per fine di seruire puramente il Signore.

La Superiora, ò altra Monaca, che fà fede al Superiore d'alcun Capitolo, ò alla Religione, ò alla Professione, che si è fatto con ballotationi secrete, & che è riuscito con li due terzi delle Monache in fauore, nõ essendo vero, e mancando, ò l'vn', ò l'altra cosa, pecca mortalmente; & commette spergiuro, se la fede è col giuramento.

Quando la Superiora fà alcuno de' sudetti Capitoli, prima, che tutte le Monache non impedite per infirmità, ò per altro legitimamente, siano nel luogo solito congregate, ouero che ella si fà dare le balle in mano da Monache particolari per metterle nella Bussola, pecca grauemente, & se vi è malitia, mortalmente.

Quella, che vsa fraude, ò doppiezza nelli Capitoli, nascondendo le balle, ò mutandole, perche riesca il Capitolo à modo suo, e non secondo il voto delle Monache, pecca mortalmente.

Quella, che essendo fatto il Capitolo legitimamẽ-

te,

te, ſecondo l'ordine preſcritto, fà ſtrepito, ouero vfficio con li ſuoi parenti, perche non è riuſcito in fauore di chi voleua, pecca.

La Superiora, che di nuouo reitera il Capitolo ſenza licenza del Superiore, quando non è riuſcito la prima volta, pecca grauemente, & il più delle volte mortalmente.

Quella, che fà broglio con le altre Monache, perilche s'ammette al Capitolo della Religione, ò della professione vna, ch'ella conoſce inhabile alla Religione, ò per infirmità, ò per cattiui habiti ſenz'alcuna ſperanza, ò poca d'emendatione, pecca mortalmente, per il notabil danno, che ne riſolta al Monaſtero.

Le Monache, che ſapranno alcuni delli ſopradetti errori, e mancaméti ne' Capitoli, douranno auuiſarne il Superiore, ò in altra maniera impedire.

La Superiora poi, & le Diſcrete per l'vfficio, che tẽgono, ſe ciò non fanno, potendo ſenza lor pericolo, peccano mortalmente.

Quelle, che danno la balla in fauore ad alcuna, laquale conoſcano inhabile alla Religione, riſguardando ſolamente alla parentella, ò all'amicitia, ò alla roba, ò altro intereſſe humano, e non al ſeruitio di Dio, e ben commune del Monaſtero, peccano mortalmente; anzi, ch'ammette alla Religione, ò Profeſſione alcuna, ſolamente perche è ricca, e porta vna groſſa dote, pecca [a] mortalmente, e di ſimonia, ma non

a D. Tho. 2.2. q. 100. artic. 3. ad quartum. Nau. conſ. l. 5. de Simon. conſ. 71.

non è [a] ſcommunicata; quando però con ſaputa, e conſiglio del Superiore non foſſe iſpediente admettere alcuna per li ſudetti, ò altri riſpetti temporali.

a Nau. Manu. ca. 23. num. 111. verbo ſeptimò, ex Soto, & cõm. DD. Suarez de cenſ. diſp. 22. ſect. 5. num. 5.

Quella, che à prieghi d'altra Monaca dà la balla contro, ouero in fauore, non ſapendo, ò almeno dubitando, ſe ſia bene, ma ſi muoue ſolamente per riſpetto della Monaca, che la priega, e non ſi conſulta à far quello, che ſia più ſeruitio di Dio, e del Monaſtero, pecca grauemente.

Quella, che dà la balla contro la ſua conſcienza, pecca mortalmente: *Qui contra conſcientiam agit, ædificat ad Gehennam. Et omne, quod non eſt ex fide, peccatum eſt.* Vuol dir S. Paolo, che tutto quello ſe fà contro la conſcienza, è peccato.

Capit. fin. De præſcript.

Ro. 14.

Quella, che per odio, ò per amore, ò per altra paſſione inordinata ſi muoue à dar la balla, e non per verità, che così creda, pecca mortalmente.

Nelli Capitoli habbino mira tutte le Monache di non dare le balle in fauore à quelle, che non potranno ſoffrire la vita del Monaſtero, ò durare, ſenza ſtarne ſconſolate, & inquiete, accioche non faccino danno à ſe ſteſſe, & mandino in ruuina le Religioni. Non temino ciò, ch'altri diranno, nè il diſguſto de' parenti di quella, che non ſi deue admettere; perche altrimenti facendo, come baſterà lor l'animo di ſupplicar Dio, che accreſca la lor Religione, s'elleno di queſta maniera la diſtruggono?

Non ſi laſcino mouere dall'auuidità di nõ perder

la

la roba, che queste darebbono al Monastero; perche sarebbe cosa molto brutta, dice vn Dottore, il temere tanto la pouertà, chi hà fatto voto di quella: & hauer così poca fede, chi viue in Religione fondata con fede, & in Monasteri, che si fecero con gran fede, e che con la medesima si sono sostentati, & accresciuti. P. Francesco Riuiera nella vita della B. Teresa lib. 4 cap. 1.

*Dell'Elettione della Superiora, Vicaria, Discrete, & altre Vfficiali. Cap. XV.*

L'Elettione della Superiora si deue fare per voti secreti in maniera, che mai siano publicati, & per voti liberi; essendo parere de' Dottori, che quella fatta per timore *Ipso iure* è nulla, & inualida. Cõc. Trid. sess. 25. de regul. c. 6. Nauarr. de elect. l. 1. cons. 5.

La Monaca, che fà brogli, e conuenticoli, perche non si faccia elettione d'vna Superiora atta per la riforma del Monastero, e mantenimento dell'osseruanza regolare, pecca mortalmente.

Se fà vfficio con le Monache, perche si dia il voto à persona indegna, ò inhabile, lasciando la più degna, e la più habile, ancorche non si muoua per alcun fine cattiuo, pecca mortalmente. C. licet. 8. q. 1 num. 6. 7.

Se nell'elettione della Superiora dà il voto suo à caso senza consideratione, e nõ si raccommanda à Dio per hauer lume, & indirizzo in cosa tanto importante, pecca.

Se dà il voto contra la propria conscienza à Monaca, che non giudica idonea, & habile per il gouerno, C. priusquam dist. 21. num. 1.

mossa

mossa solamente da desiderio di viuere in larghezza, pecca mortalmente: *Qui contra*[a] *conscientiam agit, ædificat ad gehennam*: come s'è detto nell'altro capo.

a Cap fin. de Præscr.

Se lo dà[b] per esserle parente, ò amica, ò pregata d'altre, non conoscendola sufficiente, pecca mortalmente.

b C. illud quidem 8. q. 1.

Se dà, ò procura,[c] che altra dia il voto à persona degna, & habile al gouerno, ma non si muoue per questo principalmente, essendo il suo fine di trarne fauori, e cose temporali, ò perche gli è parente, ò amica, ouero molto indulgente, pecca.

c C. sacrorum d. 63. c. Moyses. 8. q. 1.

Se nell'elettione della Superiora, Vicaria, & delle Discrete, non dà il voto per vendetta à quella, à cui porta odio; ouero procura, che altra nol dia, commette peccato di vendetta più, ò meno graue, secondo le circostanze.

Quella Monaca, che non si conosce meriteuole, anzi indegna d'esser Superiora, ò per l'ignoranza, che la rende inhabile à gouernare, ò per qualche delitto, nel quale si truoua con scandalo, ouero fosse in altro tempo incorsa, se aspira con deliberata volontà all'vfficio di Superiora, & l'ambisce, oltre che si fà indegna dell'vfficio di Superiora, pecca mortalmente: se tali cose non concorreranno, questo desiderio sarà peccato veniale.

Ang. in sua Sum. de comm. opin. DD.

C. Principatus 1 q. 1. C. Miramur. d. 61.

Quella, che cerca fauori fuori del Monastero per ottener gradi di superiorità, pecca grauemente; & quando è inhabile, pecca mortalmente, per la presun-

ſuntione, che hà di ſe ſteſſa, & per il danno, che ne può riſoltare nel Monaſtero.

Quella, che procura di conſeguire l'vfficio di Superiora per mezo di preſenti, obſequij tẽporali, & ſimili, principalmente, pecca mortalmente, & è ſimonia, & per conſequenza diuiene indegna, & incapace d'altri carichi. C. Quod autem 9. q. 2.

Quella, che promette con parole, ò cenni di compiacere nella diſtributione de gli vfficij alle Monache ſue fautrici, ſe le danno la voce loro di Superiora; ouero ſubito eletta in recognitione del voto fauoreuole aſſegna loro vfficio à ſuo guſto, pecca, & alle volte mortalmente.

Chi finge humiltà, & deſiderio di riforma appreſſo il Superiore, per eſſer eletta madre, pecca.

Chi deſidera vfficio di Superiora per vendicarſi, pecca, principalmente di peccato d'ira, & può eſſer mortalmente.

Chi lo deſidera per eſſere ſtimata, ò lodata dal mõdo, pecca di vanagloria.

Chi determinatamente lo deſidera per potere donare à parenti, ò ad amici, pecca principalmente di furto, & di ſacrilegio.

Chi lo deſidera per viuere in larghezza, pecca mortalmente; perche deſidera coſa del tutto oppoſta allo ſpirito di buona Superiora, & all'obligo della perfettione.

Quella, che à giuditio del Superiore ſi truoua habile, C. In Scripturis 8. q. 1. ex Gregor.

bile, sufficiente,& degna di Superiora, non deue ricusare l'vfficio, tanto più quando non v'è altra vgualmente degna nel Monastero.

Conc. Prouinc. 1. Chi ricusa l'vfficio datole dal Superiore, si priua di voce attiua,& passiua, ad arbitrio del Superiore.

Quella, che finge di ricusar l'vfficio, hauendolo desiderato, e procurato, pecca, come si è detto di sopra.

Quella Superiora, che procura, che sia eletta per sua Vicaria soggetto non idoneo, ò che l'idoneo non sia eletto, pecca.

Quella Superiora, che astutamente procura, che sia eletta p sua Vicaria vna, che conosce habile, e sufficiente ad esser Madre, affinche non possa succedere Madre immediatamente dopò lei, hauendo disegno ad altre, pecca.

C. qui uos spernit. 8. q. 1. La Superiora, che per interesse proprio assegna vfficij à persone, che non sono idonee, ò non consente alla nomina di quelle, che sono habili, & idonee, pecca,& può esser mortale, secondo le circostanze.

Se non procura di eleggere à gli vfficij graui le più atte,& sofficienti, pecca.

Se nel distribuire gli vfficij, hà l'occhio principalmente à i parenti, amici, ò dependenti da essi, ouero non hà risguardo all'infirmità, debolezza, & impotéza de' soggetti, pecca.

a Facit qđ Eccles. 17. vnicuique mandauit Deus de proximo suo.

a Chi delle maggiori per mondano rispetto non si oppone con ogni via possibile alla nomina di soggetto

RICORDO ALLA SVPERIORA

getto non idoneo, perche non riesca, massimamente quando l'vfficio è di consideratione, come di portinara, Maestra delle Nouitie, Maestra delle Secolari, e simili, pecca.

## *Dell'Abbadessa, ò Priora.* *Cap. XVI.*

L'Abbadessa, ò Priora si conosca da Dio essaltata, accioche affatichi in aiuto delle Monache à lei commesse; Et tenga per certo, che niuna cosa in terra la può far più degna del grado di Superiora, quanto il reputarsene indegna, e stimarsi in effetto più vile, & più bassa di quelle à cui soprastà, & commanda, pensando nell'animo suo d'esser loro inferiore.

Sant'Agostino parlando à i sudditi, dà vn bellissimo documento intorno al Superiore, dicendo: *Honore coram vobis Prælatus sit vobis, timore coram Deo substractus sit pedibus vestris*: Il Superiore per honore dinanzi à voi sia proposto à voi; ma per timore nel cospetto di Dio sia sottoposto à i piedi vostri. Vuol dire, che quanto più il Superiore è honorato di fuori, tanto più conuiene, che egli tema Dio; & dispregiando se stesso conuiene, che anteponga à se nel suo pensier quelli, da' quali si vede far honore, e riuerenza. Et S. Basilio afferma del Vescouo, e simili, che è tenuto nella mensa tenere il primo luogo, ma con l'animo, & l'affetto deue sedere l'vltimo. Nella sua Regola.

Quindi

Quindi si può conoscere, quanto sia lontana dal titolo vero e secondo Dio di Superiora, quella che piglia l'vfficio solamente per soprastare, e dominare, e non per seruire alle Monache, di cui hà il gouerno. Onde proponendosi questo fine, pecca grauemente, & se non procura in se stessa la virtù, & bontà, anche per essempio dell'altre, sforzandosi di osseruare prima di tutte la Regola, le constitutioni, e gli ordini, pecca; douendo la Superiora esser norma, e scorta alle sue Monache nelle virtù, e nelle cose grandi del Monastero, à guisa d'Aquila, della quale dice la Scrittura, che prouoca i figliuoli à volare, spandendo sopra d'essi le sue ali, per insegnar loro ad imitarla.

Deut. c. 32

Deue ciascuna sopra tutto attendere all'osseruanza del suo instituto, perche, come ben si caua da vn Dottore, se la scalza viuerà vn poco più larga, farà grã danno, introducendo trà le sue sorelle la rilassatione; & se la calzata vorrà andar discalza, & vestir più aspro dell'altre, cagionerà mormorationi, odij, & inquietudine trà le sue sorelle. Quello in che hanno da procurare l'vne, e l'altre d'essere perfette, che è l'essentiale della Religione, è l'amor di Dio, & del prossimo: Pouertà, Castità, Vbbidienza.

Fr. Girol. Grat. de discip. regu.

Se dunque ella vsa negligenza nell'impiegarsi per la salute delle Monache, & in essercitarle all'vbbidiẽza, & osseruanza, ouero in conseruare trà loro la pace, e la concordia, pecca.

Appendix Decis. Au. To. 2. l. 4. num. 11. C. præcipimus. d. 90.

Se uedendo ella molti disordini, & rilassationi

C. error. d. 83. ibi Tur recrem. ta.

nel

nel Monastero, non prouede, ma tace, pecca mortalmente; ò non lo fà sapere al Superiore, dopò hauer auuertito, e corretto le Monache senza frutto, ancorache mancasse solamente per pusillanimità, pecca, e secondo le circostanze, potrà esser mortalmente.

S'ella non attende al bene, & al profitto delle anime, per parere migliore dell'altre Monache, pecca d'hipocrisia; oltre al peccato, che commette, per non correggere, e castigare i difetti delle Monache.

Se intenta alle cose temporali, troppo souerchiamente s'occupa in quelle, onde tralascia l'interiore, e la disciplina del Monastero, e le cose dello Spirito nõ caminano bene, pecca.

Se non castiga le Monache de i lor difetti, secondo che prescriue la Regola, e gli ordini de' Superiori, perche non vuole mettersi in intrighi, e perdere la quiete, temendo grandemente qualche Monaca cattiua, e tumultuosa, pecca mortalmente; perche cerca il proprio interesse, e l'antepone al seruigio di Dio, & alla salute delle anime. c. sed illud non otiosè. distinct. 45. ibi Turrecremata.

Se non ardisce di riprendere le Monache, acciòche non l'accusino de' suoi falli, e le leuino l'vfficio, pecca d'ambitione, e d'amor proprio. Vbi supra.

Se attende solamente à i gusti, e commodi delle Monache, per acquistarsi gradi, & vfficij, e cõseruarsi nello stato di Superiora, pecca di scandalo, e d'ambitione; oltre al peccato, che commette, per non castigare i difetti delle sue suddite.

Se fauorisce qualche Monaca particolare, la diffende, la sopporta in molte cose contra l'osseruanza Religiosa, le mostra affetto, conuersa troppo domesticamente con lei, onde si scandalizano le altre, e pigliano giusta occasione di mormorare, pecca grauemente, e bene spesso mortalmente, perche porta graue danno al Monastero, dãdo occasione di mormorare, di non esser vbbidita, & stimata, anzi disprezzata da tutte, come partiale, contra il detto
Ad Tit. 2. dell'Apostolo, *Nemo te contemnat*.

Se mossa da rispetto humano, per esser alcuna Monaca Nobile, ò figliuola di benefattore del Monastero, lascia di correggerla, & emendarla, pecca.

Se permette sotto colore di pouertà, ò d'altro commodo, che alcune Monache per attender al lauorerio, lascino ordinariamente l'oratione mentale, che si fà dal generale, ò sieno le Maestre del lauorerio, ò altre, pecca grauemente.

Confessione e Comunione

Quando non vigila, accioche le Monache non trascurino la confessione, e la cõmunione à i douuti tempi, pecca.

Silentio

C. cum ad Monasterium de statu monac.

Quando alle hore, & à i luoghi ordinati non fà osseruar' il silentio prescritto dalla Regola, pecca.

Quando dà licenza à Monache particolari di tener cose superflue, e curiose, e molto più pretiose di quello, che comporta la pouertà, e lo stato Religioso, pecca mortalmente, se è cosa notabile.

C. Non dicatis. 12. q. 1.

Quando contra gli ordini de' Concilij, & delle Co-

Costitutioni de' Sommi Pontefici, dà licenza alle Monache in particolare di donare altro, che cose mangiatiue, e di diuotione, come latuche, colari, fazzoletti, e cose di vanità, & specialmente contra la Costitutione di Clemente Ottauo; se sono cose di rileuo, pecca mortalmente, se qualche circostanza non la scusa.

De largitione munerum anno 1594.

Quando tolera, ò dissimula, che le Monache tengano cani, specchi, profumi, & altre simili vanità, pecca.

Quando ella è negligente in andar al Refettorio, ò al Choro; onde ne nascano disordini, ò scandali, pecca.

Quando trascura di benedire la Mensa, & rendere le gratie con mal essempio, pecca.

Quando non procura, che si legga alla prima mensa, & ancora alla seconda, doue è il solito, pecca.

Quando permette alcuna Monaca mangiar fuori del Refettorio senza necessità, pecca.

Quando non dà alle sue Monache quanto è bisogno, nel mangiare, bere, vestire, e per le medicine, & altre cose necessarie, potendolo fare, pecca grauemẽte; & molto più se per farsi chiamare molte volte i bisogni circa il vestito, ò altre cose, è occasione, che esse poi senza licenza se le procurino di fuori.

D. Aug. Epist. 109. D. Basil. Reg. 34. ex fusis.

Quando per essere partiale, & accettatrice di persone, non tratta vgualmente tutte le Monache secondo il bisogno, pecca.

Quando per fabricare, ò per dare ad amici, e forastieri, non prouede alle Monache del loro bisogno, e le fà patire, specialmente quando sono inferme, pecca.

Quando lascia introdurre nel Monastero abusi, & vsanze cattiue, massimamente intorno alla Pouertà, come di particolarità nel viuere, e nel vestire, ò di qualche vanità nell'acconciarsi il velo, ò la testa, non prouedendo efficacemente; e quando essa non può, non auuisando il Superiore, pecca mortalmente, se qualche circostanza non la scusa.

Quando in occasione, che alcuna si fà professa, ò riceue l'habito, permette in forasteria cõuiuij, ò collationi, pecca contra gli ordini de' Superiori, se qualche necessità non la scusa.

Questo se deue intendere del dormire in Camera doue sono Camere: e non di dormire due, ò più in un letto, il che mai è concesso per niuna causa; ne se puol permettere senza graue peccato per molti ragioni

Quando permette, che vna Monaca dorma senza causa legitima con altra, pecca.

Quando non tiene chiuso il finistrino del cõmunicatorio, portando seco la chiaue, onde può nascer scandalo, pecca; & tanto maggiormente, quanto ciò da' Superiori è ordinato.

Quando trouandosi il Monastero hauer seruidori sospetti d'honestà, ella non prouede, ò non auuisa il Superiore, pecca mortalmente; ouero se sono superflui, non gli licentia, pecca.

NOTA

Quando piglia in gouerno dentro il Monastero robe, casse, piante, grano, senza licenza del Superiore, introducendoli in virtù della licenza, generale

rale

rale de' fachini, che le portano dentro viola la clausura; come s'è detto nel cap. della clausura; & pigliando mobeli, ò altre robe in gouerno alla porta senza licenza, pecca.

Se non hà vsato diligenza, perche s'adempia l'vltima visita, pecca.

Se hà fatto giurare, ò promettere le Monache di non dire la verità nella visita del Superiore, pecca mortalmente.

Se hà procurato, che le Monache non diano notitia al Superiore de i disordini, & delle imperfettioni del Monastero in generale, onde ella viene à nudrire i difetti, e permette, che le Monache si habituino male, se patisce poi non poca difficoltà in emendarle, pecca mortalmente: & l'istesso s'intende, quando rinfacciasse, & riprendesse in generale, ò in particolare le Monache, che ciò hauessero fatto.

Se con poco giuditio cõmanda alle Monache in cose di niuno rileuo, pecca, & molto più, se cõmanda in virtù di santa vbbidienza, non hauendo auttorità di farlo, anche in cose graui, senza participatione del Superiore, come si è detto nel capo dell'vbbidienza.

Qui non s'intende della Badessa Benedittina, perche lei ha autorità, come si ha detto nel C. 5. c. 56.

a Se nel riprendere le Monache vsa parole pungẽti, ingiuriose, ò scandalose, ancorache sieno Conuerse; onde mostra di mouersi più per passione, che per zelo, pecca grauemente.

b Se non piglia il consiglio delle Discrete, almeno

a Facit, q̃ Conc. Trident. sess. 13. c. 1. vide Turrecrem. in c. Odio habeantur. dist. 86.

b Facit, q̃ Nau. li. 3. cons. 3. de Regul. cõs. 76.

nelle cose più importanti circa il gouerno del Monastero, pecca.

Se è negligente in insegnare, e far ammaestrare le Conuerse nella dottrina Christiana, e le figliuole d'educatione, pecca.

Turrecremata d. 83. c. error. Azor. inst. mor. parte 2. l. 2. c. 38. qō. 11. Ex Syluest. & alijs.

Pecca finalmente di participatione in tutti i difetti delle Monache, alle quali potendo prouedere, non prouede, con carico di darne cōto strettissimo à Dio.

Attenda perciò la Superiora à mortificare le passioni delle Monache, doue sono viue; perche altrimẽte è impossibile, ch'elle s'vniscano bene con l'altre; onde poi nella casa non regna la concordia, e la carità tanto necessaria per il buono stato, & accrescimento della Religione.

Si ricordi, che il luogo doue stà vien chiamato Monastero, che significa (*statio vnius,*) cioè la stanza d'vn solo; perche se bene vi habitano molte, deono però esser vna sola, con hauere vna volontà, & vn desiderio solo; poiche dice Sant'Agostino; *Qui sic viuunt, vt vnum hominem faciant, & sit illis verè, quod scriptũ est, anima vna, & cor vnum, rectè dici possunt vnus solus.* Cioè quelli, che viuono in maniera, che fanno vn'huomo, e di loro si può con verità dire ciò che stà scritto, Vn'anima, & vn cuore, possono dirsi vn solo.

Act. Apost. cap 4.

a Extrau. 6. c. ambitiosi, de reb. eccles. non alien. Vide Suarez de cēs. disput. 22. sect. 6. nu. 6.

Circa i beni temporali possono commettere le Superiore peccati graui.

*a* Alienando i beni del Monastero senza facoltà Apostolica, e dispensa de' Superiori, pecca mortalmente,

mente,& vi è la scommunica. Deue auuisare di questo il Superiore venendo ella à penitenza. Il contratto, e l'instrumento è nullo per il Concilio Prouinciale primo. De præfec. c. alijs minist. moni. l. Vbi supra.

Consumando alcuna dote, ò parte d'essa notabile senza dispensa de' Superiori, pecca mortalmente. Conc. Prouinc. 1. de mon.

Pigliando alcuna Monaca sopra numeraria senza dote, ò con minore dell'ordinario già stabilito, ingannando perciò i Superiori, pecca mortalmente.

Se poi hà fatto instromento, affermando hauer riceuuta tutta la dote intiera; hà commesso periurio, & è obligata di farlo sapere à i Superiori per ricuperarla.

Dando licenza ad alcuna Monaca professa di rinontiare à i parenti, legati, liuelli, ò altre cose donatele, pecca mortalmente; perche sono incorporati al Monastero, quanto alla proprietà, & all'vso; & consentendo à simili instrumenti senza licenza del Superiore, pecca pur mortalmente, & è obligata auuisare il Superiore per ricuperarli, se in altra maniera non può. Petr. Nau. de restit. l. 3. ca. 1. nu. 181. 182. & nu. 177. Constit. clem. 8. de larg. mun. 1594. C. Non dicatis. 12. q. 1.

Rimettendo liuelli, dozzine, vestitioni, ò in tutto, ò in parte, le quali ordinariamente si pagano, senza il parere, ò consenso del Superiore, onde il Monastero ne patisce danno notabile, pecca mortalmente; e se hà fatto instrumento, nel qual confessa hauere riceuuto compitamente le sudette cose, ouero se di ciò fà fede in scritto col suo giuramento al Superiore, Vbi supra.

pecca mortalmente di ſpergiuro.

Conc. Pro uinc. 1. vbi ſupra.

Deſtruendo luoghi,& edificij,ò permettendo,che altri il faccino, ſenza participatione, & facoltà del Superiore,pecca,& alle volte mortalmente.

Edificando, & ſpendendo in ornamenti del Monaſtero,ò permettendo, che ciò ſi faccia da altre,ſenza participatione delle Diſcrete, & la facoltà de' Superiori, pecca; ouero ſe ornando, ò mutando alcuna coſa con pitture,non ſerua l'inſtruttione della fabrica,pecca grauemente.

Conc. Pro uinc. 4. de Mon.

Grauando il Monaſtero di debiti ſenza darne parte al Superiore, pecca grauemente.

Veda l'Abbadeſſa, ò Priora, & auuerta diligentemente quello, che ſtà ſcritto in queſt'opera in varij capi,& maſſimamente in quelli della Pouertà,& dell'Vbbidienza,per guardarſi da quelle coſe,nelle quali bene ſpeſſo ſi può errare.

L'Abbadeſſa,ò Priora,ò Vicaria,che manda al Superiore la fede ſimile all'infraſcritta ſecondo gli ordini de' Capitoli fatti per figliuole alla Religione, & alla Profeſſione; ò per figliuole in educatione; ſe non ſtà così il fatto, ma per malitia, & non per inauuertenza contiene falſità in coſe eſſentiali, come nel numero delle balle in fauore,ò delle balle cõtrarie; nella balottatione ſegreta,nel numero delle Monache vocali, nel numero delle figliuole,che ſi trouano in educatione,nella capacità del luogo per dormire eſſe ſole, pecca mortalmente, & è ſpergiura.

Mol-

*Molto Reuerendo Signore.*

IO...... Abbadessa (ouer Priora) infrascritta hoggi alli...... in essecutione della licenza hauuta da V.S. per fare il Capitolo alla Religione (ò Professione) hò congregato à Capitolo delle mie Monache, vocali numero.... essendo le vocali in tutto numero.... & fatta la balottatione secreta conforme all'ordine, hò ritrouate balle fauoreuoli numero..... & balle in contrario numero..... computate le balle secrete c'hanno alla presenza di due discrete dato Monache numero.... le quali nel sudetto Capitolo non sono conuenute per infirmità, ò altro legitimo impedimento. Et per fede, ancora col mio giuramento, hò fatto la presente, & sottoscritta di propria mano, & sigillata col nostro solito sigillo.

*Molto Reuerendo Signore.*

IN essecutione delle lettere della sacra Congregatione, ottenute à fauore della Signora...... acciòche possa esser riceuuta in educatione in questo nostro Monastero....... Io...... Abbadessa (ò Priora) infrascritta hoggi li..... hò congregate le mie Monache à Capitolo per vedere, se si contentano; & fatta la balottatione secreta, conforme à gli ordini della Sacra Congregatione, hò riceuuto balle fauoreuoli numero...... & balle

nume-

numero.... in contrario; & numero... in tutto sono state le Monache, che per infirmità, ò altro legitimo impedimento non sono venute al sudetto Capitolo; & tutte le vocali sono in tutto numero.....

Fò ancora fede à V. S. come il nostro Monastero è solito à tenere Zitelle in educatione, & al presente ve ne sono solamente numero.... in luogo appartato à questo effetto, & separato dall'habitatione delle Monache. Di più v'è luogo commodo per la sudetta Signora........ per dormir sola, quando vi sia l'opportuna licenza; & per fede ancor col mio giuramento hò fatto la presente, & sottoscritta di propria mano, & sigillata col nostro solito sigillo.

## *Della Vicaria. Cap. XVII.*



SAppia la Vicaria, che hà da essere come braccio della Madre p aiutarla nel buon gouerno del Monastero, & che il principale vfficio suo deue essere di vigilare intorno all'osseruanza delle regole, & de gli ordini, procurando à tutto suo potere il mantenimento, & accrescimento della Religiosa disciplina; & che trascurando in questo pecca più, ò meno grauemente, secondo la negligenza, che vsa.

Dee parimente esser la Vicaria vbbidita, & honorata dalle Monache, come quella, che in absenza della Superiora tiene l'auttorità, & il luogo suo;

Con-

Conuiene, che anch'ella sia loro vn viuo essempio, e quasi vn'espressa forma d'vbbidienza, operando con ogni amore, e prontezza ciò, che ordinerà la Superiora, senza presumere di far cosa alcuna contraria à quello, che crede ella volere, ò douer volere, conforme à gli ordini, & à i precetti della Regola: onde fugirassi quell'inconueniente, che è la radice di grandi disordini ne' Monasteri, che vna destrua quello, che edifica l'altra; ma conueniranno insieme, viuendo d'vn'istesso spirito, e mantenendo la pace, & la concordia trà le Monache; la quale sopra ogni altra cosa deono procurare; & regnerà vn Capo solo, & vna Superiora nel Monastero, come ricerca il buon gouerno; dicendo il Filosofo; *Entia nolunt male gubernari, vnus ergo Princeps.* 11. Metaph.

Pecca dunque la Vicaria arrogandosi l'auttorità della Madre Superiora, & dando licenza alle Monache di quello, che non può; douendo ella persuadersi, che non hà facoltà, se non quanto le concede la Madre, ò nel tempo ch'ella per infirmità lascia à lei il gouerno del Monastero.

S'ella discorda dalla Madre, & molto più se tira seco altre Monache, onde cagiona poca disciplina nel Monastero; ò pur destrue quello, che edifica la Madre, pecca, & secondo la grauità del disordine, mortalmente.

Se vsa negligenza in dar aiuto alla Superiora nel suo officio, pecca.

Se

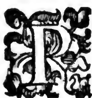
Se è trascurata in visitare le porte, & altri luoghi della clausura, onde ne nascono, ò possono facilmente nascere disordini, & scandali, pecca grauemente, perche questo è suo particolar vfficio.

Se potendo non si troua ogni giorno in Choro, & nel Refettorio, pecca, quando v'è negligenza, ò mal essempio.

Molte cose dette nel Capo della Priora conuengono alla Vicaria.

Ricordo alle Monache vn detto notabile della Madre Teresa, & è questo. Quando vn Superiore ti commanda vna cosa, non dir tù, che l'altro commanda il contrario; ma pensa, che tutti hanno buon fine, & vbbidisciegli.

## *Delle Discrete. Cap. XVIII.*



PEnsino bene spesso le Discrete, che i giudicij humani sono fallaci, & che perciò elle hanno gran bisogno del lume di Dio, accioche purificate, & illustrate sappiano conoscere le qualità delle cose, & i meriti di ciascuna Monaca con discretione; & separare, come dice Gieremia Profeta, il pretioso dal vile, non piegando mai à gli estremi: onde non solamente in se stesse deue risplendere la discretione, senza la quale niuna si può chiamare vera, e soda virtù, anzi ogni virtù riceue la sua forma, e perfettione da quella; ma

Cap. 15.

an-

ancora nel gouerno deuono mirare ſolamente à diſcernere i meriti, e non le perſone; & hauere poca conſideratione alla nobiltà, alla parentela, all'amicitia, ò à qualche vtile, e commodo temporale.

Si come la Superiora non hà da fare alcuna coſa ſenza il conſiglio delle Diſcrete, almeno ne' negotij più importanti del Monaſtero: così elle ſono obligate ad aiutarla col conſiglio, & l'opera, & cō ogni fedeltà, & ſincerità; nè mai tenerle naſcoſto il loro parere; hauendo però ſempre vn'intentione retta, pura, & efficace d'operar tutte le coſe à maggior gloria di Dio.

Deono poi, come Superiori di grado, & vfficio alle altre, & à molte di meriti, & bōtà, & ad alcune d'età, & grauità, eſſer honorate, & riuerite dalle Monache; ilche ſi fà tacendo, & ſtādo in piedi alla loro preſenza, leuandoſi nell'incontro loro, accompagnandole, miniſtrando ad eſſe, & ſeruendo; dando loro il primo luogo in ogni coſa, inchinando il capo per chiedere la benedittione, & anche in deferir loro il migliore, quando occorre qualche biſogno; All'incontro mancando le Monache notabilmente in tutte queſte coſe, peccano, più ò meno grauemente, ſecondo il fine, ſcandalo, &c.

Quelle Monache, che ambiſcono l'vfficio di Diſcreta, ſapendo, ò douendo ſapere, che ſi come le Diſcrete auuanzano di grado l'altre, così deono eſſere di bontà, e prudenza Superiori loro, peccano, & molto più ſe ſono inhabili à tal vfficio.

Quan-

Quando le Discrete per negligenza non si curano di far quello, che ordina il Concilio Prouinciale primo intorno à quest'vfficio, onde non vien proueduto à i disordini del Monastero, nè sono corretti i difetti delle Monache, à' quali potrebbono porger rimedio, se hauessero à cuore il loro vfficio, & nol trascurassero, peccano grauemente.

Ordina il Concilio Prouinciale, che le Discrete auuisino il Superiore di quelle Monache, che hanno sprezzato i commandamenti della Superiora, risposto ad essa superbamente cõ parole ingiuriose, impedito, che non riprẽda, e castighi quelle Monache, che sono in delitto, difendendole, ò scusandole, e che nõ hanno voluto fare la penitenza loro imposta.

Come le Discrete sono consigliere della Superiora per aiutarla nel buon gouerno spirituale, e temporale del Monastero; così peccano, se si vsurpano l'vfficio di Superiora, & se intromettono in quello, che loro non tocca, come in concedere licenze alle Monache di dare, ò pigliare, ò spendere, & simili; ilche non possono fare senza auttorità particolare loro conceduta da i Superiori.

Peccano similmente più, ò meno, secondo la qualità delle cose, quando ammettessero le mormorationi delle Monache contra la Madre, & le fomentassero; che se bene deono con ogni carità consolare, & innanimare le Monache afflitte, quando ricorrono da loro; non debbono però esser facili à creder tutte

te le querele, che loro sono fatte della Superiora; ma sempre difenderla, & scusarla, & informarsi bene del fatto, per auuisarne poi con ogni sommissione, & humiltà la stessa Superiora, accioche se hauesse mancato, possa consolare le suddite, che forsi à torto fossero state da lei in alcuna cosa grauate.

Se non procurano di mantenere la pace, e l'vnione delle Monache, & frà loro, & molto più con la Superiora, peccano contra l'obligo dell'vfficio loro, & maggiormente peccano, anche mortalmente, secondo le circostanze, quando sono capi di parti nel Monastero, & fomentano le risse, & discordie.

Peccano di grauissimo peccato quelle Discrete, che impediscono la riforma del Monastero, massimamente repugnando, che non si faccia perfetta cõmunità, contradicendo, mormorando, resistendo, & con parole sconueneuoli adirandosi contra quelle, che ciò desiderano, & procurano, & osseruano.

Et in somma ogni loro peccato, e trasgressione, massimamente in materia d'ordini, regole, & voti suole esser più graue, quando è notorio, per lo scandalo, & mal essempio; che come persone più vecchie, graui, & mature, danno occasione alle altre di commetter simili peccati; poiche per l'vfficio, che hanno, debbono innanimare l'altre all'osseruãza, & ad ogni Religiosa perfettione; & essere le prime ad eseguire con ogni prontezza tutto ciò, che appartiene alla disciplina Religiosa, & esser alle altre vn viuo ritratto, & essem-

& essemplare di vera perfettione, & santità.

Quelle, che dato il segno della dormitione, non guardano, se le Monache si sono ritirate nelle loro Celle, ò nel Dormitorio, peccano, quando per questa trascurragine, può nascere disordine, ò poca disciplina trà loro.

Se la Superiora hauesse fatto fede falsa al Superiore in cose essentiali, spettanti à i Capitoli per figliuole alla Religione, & alla Professione, ò per educatione, come è detto di sopra, non auuisando elle il Superiore sempre, che possono ciò fare commodamente, peccano grauemente, & mortalmente, se per tal fede ne risolta al Monastero dishonore, ò danno notabile.

*Della Maestra delle Nouitie. Cap. XIX.*



LE Maestre delle Nouitie vadano souente riuolgendo frà se stesse nell'animo, con quanta solicitudine, & amore, gli Angeli assistono à quelle anime, che sono commesse da Dio benedetto alla loro custodia, e stimino per cosa Angelica l'vfficio di Maestra di Nouitie, anzi il tengano per cosa Diuina; poiche vengono à cooperare à quell'infinita bontà, la quale con somma prouidenza stà sempre intenta alla nostra salute: il che ammira il Profeta dicendo. *Quid est homo, quod memor es eius, aut filius hominis, quoniam visitas eum?* Che cosa è l'huomo, Signore che tu n'habbia ad ha-

Psal. 8.

uer

uer tanta memoria,& à tenerne tanto conto? E però elleno sono obligate ad essere alle Nouitie nella via spirituale vna vera forma; ma quando non si sforzano d'andar inanzi col buon essempio, schiuando nõ solamente gli scandoli,ma ogn'altra cosa, che sia degna di riprensione, peccano grauemente.

Le Superiore poi,lequali non vsano ogni diligenza in far scelta per quest'vfficio di Maestre di Nouitie,che è di tanta importanza nelle Religioni, & dal qual depende la perfettione,& la santità de' Monasteri, hauranno da renderne strettissimo conto à Dio, come di cosa grauissima. E perciò procurino nel proporre le Maestre delle Nouitie,di non andare per via d'ordine,di antichità, ò antianità, mà di sceglier sempre le Monache più virtuose,spirituali,& essemplari,lequali si possa sperare,che habbiano à formare buone Nouitie,& à coltiuarle talmente,che col diuino aiuto diano il frutto,che da queste nouelle piante la Religione aspetta.

Quando le Maestre delle Nouitie sono negligenti,& trascurate,si che le Nouitie restano con niuna,ò poca cognitione della Regola,e con basso sentimento della professione,che hanno à fare,peccano.

Quando vedono alcuna Nouitia discola, e scandalosa,e non la corregono, ò non auuisano la Superiora, per porgerle efficace rimedio, e rimandarla à casa,trouandola incorrigibile, come ordina il Sacro Concilio di Trento, peccano. A' questo proposito Sess. 25. de regul cap. 16.

 dice

In reg. fus. disp. interrog. 10. dice San Basilio; Non si hanno da riceuer tutti coloro, che vogliono essere Religiosi; ma prima si dee mirare di che costumi sono, se sono mutabili ò nò, e se sono, che siano essercitati; & si pruoui la loro costanza per qualche spatio di tempo con cose dispiaceuoli, e trauagliose, che loro si cõmandino. Se non gli troueranno costanti, e saldi, gli rimandino, perche non facciano danno à gli altri.

Se nell'ammaestrare le Nouitie vsano partialità, peccano; perche quindi nasce tal auuersione d'animo in esse Nouitie verso la Maestra, che non può far frutto alcuno.

Se vedendo, che alcuna frequenta la foresteria per parlar con alcuna secolare, & non auuisa la Superiora, accioche vi proueda, pecca; & maggiormente se sapesse esserui qualche affetto disordinato.

Se per humano rispetto, ò di dispiacere à parenti delle figliuole, ò à Monache, à quali sono raccomandate, ò siano parenti, ò nò, ouero per timore di non disgustare alle figliuole in modo, che non si facciano poi Monache in quel Monastero, lascia di correggerle, ouero penitentiarle, pecca.

Se sapendolo permette, che le figliuole tengano, ò legano libri, ò scritture profane, & contra i buoni costumi, pecca più, ò meno grauemente, secondo il pericolo, al quale s'espone la figliuola di peccare.

Se permette, che nella Scuola, ò forasteria si facciano festini, & balli, massimamente con l'interuen-

to delle Monache, per far in esso alcuna cosa nascostamente dalla Superiora, pecca più, ò meno, secondo la cosa, e circostanze.

Accioche le Maestre delle Nouitie intendano perfettamente l'obligo loro, sappiano, che il Concilio Niceno commanda, che con gran vigilanza si stia sopra delli Nouitij, facendoli vigilare nello studio, & nell'oratione. L'ottaua Sinodo generale commanda, che à' Nouitij s'insegni il non contendere con alcuno, ò Nouitio, ò Professo, ch'egli si sia, e che giamai dicano male di persona in absenza, ma sempre bene di tutti: Il Concilio Cartaginese Quarto ordina, che i Nouitij non lodino alcuno in presenza, nè siano adulatori, che à niuno facciano ingiuria, & sopportino con patienza quelle, che loro verranno fatte. Che essi non si lodino, nè vantino de' loro legnaggi, nè de gli honori, & delle dignità, che hanno i loro parenti, nè delle ricchezze, & dello stato, in che erano prima, che venissero alla Religione.

Hanno dunque per far bene l'vfficio suo, ogni giorno, ò almeno due, ò trè volte la settimana, da di mandare conto alle Nouitie dell'oratione mentale, procurando d'indirizzarle, & fare sì, che s'auuezzino nell'oratione à mouer l'affetto: Nel che deuono premere grandemente come in cosa importantissima; & insieme procurare, che la sera apparecchino i punti dell'oratione mentale per la mattina, accioche non vadano all'oratione à caso, & senz'apparecchio;

chio; ilche è causa, che non si fà con frutto; che perciò il Sauio n'auuisa; *Ante orationem præpara animam tuam, et noli esse quasi homo, qui tentat Deum.* Cioè, auanti l'oratione disponi, e prepara l'anima tua, nè voler essere come vno, che tenta Dio; dandoci ad intendere, che il fare oratione senz'apparecchio è vn tentar Dio, che è, come se dicessimo, è vn voler, che Iddio faccia miracolo; perche è quasi vn miracolo, che l'oratione riesca bene à chi non s'apparecchia.

Eccl. 18.

Oltre à ciò il loro vfficio particolarmente consiste, in ammaestrare le Nouitie nello spirito, & affettionarle alle cose spirituali, & alle virtù, massimamẽte della via purgatiua, & illuminatiua; cioè all'amore della penitenza, della mortificatione, dell'abnegatione della volontà, con procurare di rompergliela in tutte le cose, & d'essercitarle in atti d'humiltà, di disprezzo di se stesse, & della propria stima; con affettionarle al ritiramento, al silentio, alla diuota lettione de' libri vtili, & non curiosi, & allo staccamento totale dell'amor de' parenti: Sarebbe perciò vtilissima cosa, non lasciarle visitare nell'anno del Nouitiato, specialmente senza necessità grande. Sappiano per fine, che haueranno da render strettissimo conto à Dio, se nelle cose sudette saranno negligenti: perche di buone Nouitie si fanno buone Monache, & al contrario; & dalla buona educatione delle Nouitie depende il bene spirituale di ogni Monastero.

Della

## Della Maestra delle Putte Secolari. Cap. XX.

LA cura, e disciplina delle Monache Maestre intorno alle figliuole Secolari, che si trouano ne' Monasteri in dozzina, non deue esser principalmente fondata in cosa, che nasca da amore proprio, e da qualche particolar gusto, & affetto, che vi habbiano; ma in vn fermo, e santo proposito di piacer à Dio; ricordeuoli di quel detto del Saluatore. *Quodcunque feceritis vni ex his minimis fratribus meis, mihi feceritis*. Cioè, tutto quello, che farete ad vno de' miei minimi fratelli, lo reputo fatto à me stesso. Siano dunque le Maestre intente alla buona educatione delle Secolari, con tale spirito, e sentimento, che'l ministerio, & obsequio, che loro fanno, indirizzino, & offeriscano à Dio; sicure, che ne riporteranno vn gloriosissimo frutto. E perche l'età puerile, trouandosi assai mancheuole, e debole, hà bisogno di molti aiuti, deono le Maestre sostentare l'imbecillità delle Secolari, sopportando con patienza i loro difetti, consolandole nelle tentationi, impetrando loro la Diuina gratia nelle sue orationi, & essercitandole nella frequenza de' Santissimi Sacramenti, & incaminandole all'acquisto della pienezza d'ogni disciplina Christiana; Delle quali cose vuole essortarci l'Apostolo, dicendo, *Debemus nos firmiores imbecillitates infirmorum sustinere, & non nobis placere*.

Matth. 24.

Rom. 15.

Se la Maestra non procura di dar buon'essempio

alle figliuole Secolari, & è negligente in alleuarle ne'buoni costumi, & nel santo timor di Dio, non correggendo i loro difetti, & errori, con le debite riprensioni, & penitenze, pecca.

Se scusa i difetti graui d'alcuna Secolare appresso la Superiora, ò il Superiore, pecca.

Se non vsa diligenza anche appresso il Superiore, & la Superiora, che le discole, & di mal essempio, atte à guastar l'altre, siano rimandate à casa, pecca grauemente.

Se permette, che vestano vanamente, massimamente di color prohibito, & con vane, & artificiose acconciature di testa, pecca.

Se per sua poca cura esse sono andate sole vagando per il Monastero, onde è nata pratica loro con le Monache, ò Nouitie, ò Professe, pecca.

Se permette, che dormano accompagnate, ò insieme con le Monache, se non sono sorelle; ò non hà procurato, sapendolo, il castigo di quelle, & delle Monache, che hanno dormito seco, pecca, & tal volta mortalmente secondo le circostanze.

S'ella hà dormito con alcuna di loro, ouero le mostra affetto disordinato, pecca mortalmente, quando ne risolta scandalo graue, ò altro mal essempio.

Se accorgendosi, che alcuna d'esse secolari porta affetto disordinato ad altra secolare, ò ad alcuna Monaca, nō la corregge; & nō giouando la sua correttione, nol fà sapere alla Superiora, pecca grauemente.

Se

Se permette, che si trauestano da huomo, ò concede loro rappresentationi di mal essempio, ouero senza licenza della Superiora, pecca grauemente.

Se permette, che ne' parlatori trattino con giouani, massimamente non parenti, senza licenza, & ancora con la licenza, quando preuede qualche pericolo delle honestà, pecca, & potrà esser mortalmente.

Se per sua trascuraggine alcuna di esse Secolari hà scritto fuori del Monastero, ò riceuutone lettere di nascosto con pericolo dell'honestà, & scandolo del Monastero, pecca mortalmente.

Se nõ vsa diligenza, perche osseruino le leggi della Clausura, & de' parlatori, come le Monache stesse, secondo l'obligo, che hanno, pecca grauemente.

Se conoscendo alcuna non esser atta alla Religione, l'hà però indotta, ò voluto indurre ad esser Monaca, ò perche le è parente, ò perche vi cõcorre qualche bene, & interesse temporale, pecca mortalmente.

Se essendo alcuna delle Secolari ricercata da' suoi parenti à vscire del Monastero, ella nondimeno haurà fatto in ciò resistenza, ouero indotta la Superiora à negarla, ò persuasa la figliuola à dir, che non se ne vuol partire, tanto più se il fine fosse d'allettarla à farsi Monaca in quel Monastero per cosa temporale; pecca grauemente, e potrà esser mortalmente; eccetto, che se ne' parenti, che la ricercano, non si trouasse mãcamento tale, onde fosse giudicato da' Superiori più spediente, che dimorasse nel Monastero.

Se hà indotto le Secolari à dimãdar roba, ò denari à' ſuoi parenti, per hauerne eſſa parte, pecca di quella ſpecie, che è il fine, che l'hà moſſa.

Pecca grauemente, ſe ſenza licenza della Superiora, & ſenza il conſenſo de' parenti delle Secolari accetta da quelle alcuna coſa di rileuo, ouero ſi ſerue delle robe, e de' denari ſuoi à proprio vſo.

Se della ſcuola, e della menſa delle ſecolari ſi è ſeruita, per hauer ella coſa in particolare da mangiare, ſotto preteſto, che ſia per ſeruigio delle ſecolari, pecca.

Se delle coſe del Monaſtero hà diſpoſto in vſo delle Secolari ſenza licenza della Superiora, pecca più, ò meno grauemente ſecondo la qualità, & quantità delle coſe.

Se per l'amicitia, ò parentela, che hà con ſecolari, hà ella defraudato il Monaſtero della dozzina, ingannando la Superiora, ouero perſuadendole à diſſimulare, che non ſia pagata al Monaſtero, pecca mortalmente, & è obligata à procurarne la reſtitutione al Monaſtero.

## *Delle Sacriſte. Cap. XXI.*

LA Sacriſta, che non vſa diligẽza nelle coſe ſpettanti all'Altare, & politia della Chieſa, accioche ſieno monde, & nette; onde ne riſolta grande indecenza al culto di Dio, pecca.

C. Sacratas. diſt. 23 S'ella volontariamente, ò per traſcuraggine, tocca

le

le cose sacre, pecca.

Se permette celebrare Frati, ò Preti senza licenza de' Superiori in scritto, sapendo, che vi è tal ordine, ò douendolo sapere, pecca.

Se la Sacrista maggiore non hà hauuto quella cura, che si deue, accioche sempre arda, ò nella Chiesa interiore, ò nell'esteriore, quando stà aperta, vna lampada auanti il Santissimo Sacramento, ilqual si conserua sopra l'Altare maggiore, pecca.

Se applica le cose del Monastero alla Sacristia senza licenza, pecca.

Se per proprij vsi si vsurpa cose della Chiesa, come olio, candele, & simili, pecca.

Se delle candele, dell'olio, ò d'altra cosa spettante alla Chiesa hà venduto parte notabile, & hà appropriato il denaro à se senza licenza della Superiora, pecca mortalmente.

Se da i paramenti sacri hà leuato cosa di momento, come oro, argento, perle, & simili cose, tenendola nella sua camera senza necessità, con animo d'appropriarsela, ò d'alienarla senza licenza; ouero hauendola data ad altra Monaca, ò persona senza licenza, che se l'habbia appropriata, pecca mortalmente.

Se hà venduto, ò cambiato vasi d'oro, ò d'argento, ò altra cosa della Sacristia senza licenza espressa, ò tacita della Superiora, benche sia stato con vtilità della Sacristia, pecca.

Se quando si celebra la festa della loro Chiesa, hà

fatto

fatto, ò procurato, che si facciano apparati magnifici, & sontuosi per vana ostentatione, & non pij, e modesti, che dimostrino Religione, pecca.

Se hà dato per la porta del Monastero paramenti, che poteuano commodamente darsi fuori nella ruota della Chiesa, ò della porta, mossa da vna mera sensualità d'aprir la porta, pecca; ma se con altro fine non buono, potrà esser peccato mortale.

Se parla co i Capellani, ò co i Chierici fuori del suo officio, sapendo, che vi è ordine in contrario, pecca.

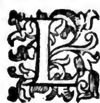
Se dà fuori del torno della Chiesa cosa da mangiare à i Chierici, ouero ad altri Sacerdoti, sapendo, ò douendo sapere, che è prohibito, pecca.

Se permette, ò consente, che alcuna Monaca dia fuori della ruota della Chiesa lettere, ò altra cosa di nascosto, pecca più, ò meno, secondo la cosa, il fine, & le circostanze.

Se consente, che alcuna Monaca parli alla Ruota, ouero al Communicatorio con forastieri, pecca.

## Delle Ascoltatrici.[a] Cap. XXII.

a Facit q̃d in Concil. Cabilon. 2. can. 56. & 61.



L'Vfficio dell'Ascoltatrici è d'ascoltar quello si ragiona ne' parlatori, ma nõ già per parlar esse: onde molto meno hanno da tirarsi in lungo i ragionaměti, che si fanno ne' parlatori; quali per opera loro staranno sepolti nel-

l'istessi

l'isteßi luoghi, quando però non vi è cosa, che giudichino degna, che la Superiora sappia per beneficio del Monastero.

Quelle dunque, che non vanno in parlatorio, & doue bisogna; ouero andandoui s'allontanano dalle crati, come se non fossero presenti, ouero non stanno attente ad ascoltare, peccano.

Quella, che permette il parlar in secreto nel parlatorio, conniuendo, ò alla Monaca, ò alla persona, che parla seco, pecca grauemente; maßime se non sono parenti stretti.

Quella, che sentendo parole poco honeste, ò vedendo atti poco casti nel parlatorio, non si risente, ma tace, & non procura di prouederui, con auuisare in generale la Superiora, ò il Superiore, pecca mortalmente.

Pecca l'ascoltatrice, che non auisa la Superiora, quando alcuna Monaca và al parlatorio in compagnia d'altre per parlare à forastieri, non hauendo nè li forastieri licenza da parlare con essa, nè essa con loro.

Quella, che permette il dar fuori della ferrata lettere, ò presenti, ouero non hauendo potuto impedire, non auuisa la Superiora in generale, accioche proueda, pecca, & anco mortalmente secondo le circostanze.

Quella, che lascia allargare i ferri della ferrata, & toccarsi la mano nel parlatorio, se non sono parenti

nel

nel primo, ò secondo grado; ouero non hauendo potuto impedire, non auuisa la Superiora in generale, accioche si ponga rimedio à tali disordini, pecca grauemente, & sarà mortale, quando ciò è inditio di qualche amicitia nō buona, alla quale non vien prouisto, perche si tace.

Se vedano al Capo delle Porte, & parlatori molte cose.

## *Delle Portinare, ò Ruotare. Cap. XXIII.*

LE portinare, che tengono le chiaui, se sono trascurate in serrar bene le porte la sera conforme à gli ordini, peccano.

Quando lasciano le chiaui dentro la porta, e poi si partono, dando occasione ad ogni Monaca, che vuole, di aprire la porta; ouero se concedono le chiaui ad alcuna Monaca senza licenza della Superiora, peccano.

Conc. Prouinc. 1. S'aprono la porta senza necessità auanti il leuar del Sole, ouero la sera dopò l'Aue Maria, peccano; si come quando s'apre la porta, deono esser presenti sempre due portinare.

Se permettono, che alla porta si facciano raunanze di Monache à romper il silentio, peccano.

Se permettono, che alla porta, ò alla Ruota, si facciano ragionamenti, che non sono di edificatione all'altre Monache presenti, nè à quelli, che con essi parlano, peccano.

Se

Se al ferradino della porta lasciano parlare di secreto Monache con secolari senza licenza, peccano.

Se permettono, che le Monache comprino, ò vendino alla porta alcuna cosa senza licenza della Superiora, ouero diano per elemosina senza licenza pane, vino, ò altro, peccano; ouero se vedendo alcuna Monaca particolare dare qualche commissione à forastieri senza licenza, non auuisano la Superiora, peccano più, ò meno secondo la circostanza.

Peccano, in fare interrogationi à quelli, che vengono alla porta, senza necessità, & bisogno, solo per trattenimento, & curiosità.

Se non trattano con forastieri con la debita humiltà, mansuetudine, patienza, & modestia Religiosa, peccano; posciache i forastieri pensano, che quali sono le portinare, tali siano le altre Monache; e però deuono procurare, quãto è possibile, che ogni vno si parta ben sodisfatto, & edificato.

Se permettono, che le Monache riceuano lettere, ò presenti da forastieri, prima, che vi sia la licenza della Superiora, peccano, e molto più se permettono il mandarne fuori del Monastero senza licenza.

Se hanno lasciato entrare alcuno nel Monastero, prima, che habbiano mostrata la licenza del Superiore alla Madre, & hauuto da lei il consenso d'entrare, commettono peccato, e può nascere tal disordine, che sarà mortalmente.

Vedano

Vedano ciò, che ſi è detto della Clauſura, de' Parlatorij, & delle Porte. per non errare vedasi quanto di sopra — a c. 84. 96 — c 172 —

## *Delle Speciale.* *Cap.* XXIV.



QVella Monaca, che deſidera l'vfficio di Speciala, & non ſi conoſce atta, non eſſendo eſſercitata, nè meno hauendone cognitione, pecca grauemente per lo dãno, che ne può riſultare alle inferme.

Se lo deſidera, non per beneficio del Monaſtero, ma per qualche ſuo appetito, ò per poter viuere con maggior libertà, ò hauer occaſione di praticare cõ Medici, pecca grauemente, e ſecondo le circoſtanze, mortalmente.

Quella, che dopò hauer riceuuto l'vfficio di Speciala, conoſce di non ſaper comporre le medicine, nè far quanto biſogna ſecondo l'arte, onde naſcono morti, ò infermità nelle Monache, ò in quelli, à cui ſi vendono, pecca mortalmente, ſe non laſcia l'vfficio.

Quella, che per negligenza fà patir grauemẽte l'inferme, non apparecchiando il loro biſogno à tempo, ſecondo l'ordine de' Medici, pecca venialmente; ma ſe lo fà per odio, ò per altra coſa fuori di ragione, pecca mortalmente.

Se potendo, non procura à tempo quelle coſe, che fan di biſogno per l'arte della ſpeciaria ſecondo la

ſta-

ſtagione, onde ne riſolta danno al Monaſtero, pecca.

Se non è cauta nel trattar co' Medici, ò co' barbieri, conuerſando con loro troppo domeſticamente, che perciò in eſſi, ò nella Monaca, ſi metta à gran pericolo la caſtità, pecca mortalmente, tanto più ſe vi è ſcandalo appreſſo le Monache.

Quella, che fà medicamenti da vender fuori del Monaſtero ſenza licenza del Superiore, ò quella, che ſe bene, ottenuta la licenza dal Superiore di vendere, ſi intromette in queſto, non eſſendo la più vecchia Speciara, ſecondo il Concilio Prouinciale Quarto, ouero chi ſomminiſtra alcuna medicina ſenza l'ordine del Medico in ſcritto, il qual ſi hà da conſeruar in filza, pecca.

Se vende medicamento, ò altro, ſotto nome di perſona priuata, & non à nome del Monaſtero ſolamente, contra il Concilio Prouinciale quarto, pecca.

Se vende ſenza licenza della Superiora roba notabile à credenza, ſapendo, che non potrà mai hauer poi i denari, ouero che penerà à riſcuoterli, pecca.

Se vende le Medicine più di quello, che vagliono correntemente, ò che ſono appretiate, pecca, & ancora mortalmente, ſecondo la quantità del prezzo, con obligo di reſtitutione.

Se à parenti di Monaca, ò di figliuola in educatione,

ne, fà pagar le medicine più del giusto, per trattenersi il sopra più ad vso della Monaca, ò d'essa figliuola, pecca: & quando è cosa notabile, mortalmente, se qualche circostanza non l'iscusa.

Se dà cose medicinali à Monaca, la quale sà, ò dubita, che le pigli senza licenza della Superiora, & del Medico, pecca.

Se nelle Medicine mette cosa, per cagionare la morte à chi la riceuerà, pecca mortalmente.

Se per proprij vsi vsurpa le cose della Speciaria senza licenza, pecca, & ancor mortalmente, secondo le circostanze, e le cose.

Se tien mano con le Monache, à far presenti senza licenza della Superiora, ouero s'ella ne fà della roba del Monastero, come cosa propria, pecca grauemente, & etiandio mortalmente, secondo la circostanza.

Se nel vender, & comprare, non vuole depender dalla Superiora, ma il tutto fà à modo suo, pecca, & ancor grauemente in alcuni casi.

Quella, che non vuol dar conto alle Superiori del guadagno, & della spesa, quando il ricercano, pecca.

Quella, che nel maneggio de' denari della Speciaria tien affetto proprietario à denari, ò che serue denari alle Monache senza licenza, pecca mortalmente, quando però sà, che vogliono valersene in cose contra l'vbbidienza, & il voto della pouertà.

Pecca, se piglia da alcuna Monaca denari da gouernare, con quelli della Speciaria senza licenza.

Se

Se dà cosa alcuna dell'vfficio à Monaca particolare senza licenza, pecca.

Quella, che nel luogo della Speciaria permette conuenticoli di Monache à mangiar ouero, per ricreatione senza licenza della Superiora, pecca, & maggiormente se da' Superiori ciò le è stato prohibito.

Quella, che potendo commodamente andar in Choro à i diuini vfficij, non vi và sotto pretesto d'esser impedita nell'officio, pecca.

Quella, che fà acque odorifere per vso d'alcune Monache senza necessità, ò fà acque per farsi belle, pecca grauemente.

## *Delle Infermere. Cap. XXV.*

QVanto sia cosa ragioneuole, che alla Monaca inferma si somministri ogni aiuto, il dichiara quello, che ella hà fatto, mentre si è rinchiusa in Monastero; poiche hà lasciato i suoi beni temporali, co' quali hauerebbe di leggieri potuto soccorrersi nelle sue indispositioni: hà abbandonato i proprij parenti, & amici, che in ogni occorrenza sarebbono stato pronti: hà ancora lasciato se stessa, onde non potrebbe hora souuenire al suo bisogno senza l'altrui volère, dal quale depende affatto la sua volontà. L'infermere adunque debbono vsar particolar cura, che le malate Monache sieno seruite con sommo studio, & carità, come la perso-

Cap.36. na medesima di Christo, si come San Benedetto scriue nella sua Regola.

L'infermere, quando per loro difetto, & colpa manifesta, si graua il male delle Monache di maniera, che ne nasce la morte, ouero qualche lunga infermità, ò perche sono stato cagione de i disordini, ch'elle hanno commesso, somministrando cibi nociui à loro richiesta, se bene mosse da compassione per non contristarle, ò perche hanno loro dato qualche medicamento senza l'ordine del Medico, peccano mortalmente.

Quando poi non auuertono à i rimedij per porgerli à tempo secondo la regola del Medico, che perciò non sono gioueuoli, ò fanno contrario effetto, aumentandosi il male, & molte volte cagionando la morte, peccano grauemente, & anche mortalmente, secondo le circostanze.

Quando sono negligenti in cibare l'inferme, & per questo si indeboliscono, & il male si graua, peccano grauemente.

Quando non s'adoperano con amoreuolezza, & carità, in essortar l'inferme à pigliar i rimedij ordinati dal Medico, anzi con parole aspre, & quasi orgogliose le contristano, mentre che elle afflitte dal male ricusano di riceuerli, peccano.

Quando vsano cosa superstitiosa per guarire qualche male, peccano mortalmente.

Quando per negligenza tardano d'auuisar la Superio-

periora, accioche proueda à i bisogni delle inferme, così temporali, come spirituali, peccano.

Se sono trascurate in procurare, che alle inferme pericolose di morte, sieno à tempo debito ministrati i Santi Sacramenti, peccano grauemente.

Se senza necessità, e licenza, stanno à mangiar con le inferme, massimamente per affetto particolare, peccano.

Quelle, che senza licenza si seruono per proprio vso delle cose deputate à beneficio delle inferme, peccano più, & meno grauemente, secondo le circostanze, & cose.

Quelle, che lasciano l'oratione mentale, & il Choro, & l'altre ordinationi senza necessità, peccano.

Quelle, che hanno ardire d'introdurre da se nel Monastero, senza participatione della Superiora, il Medico, ò Chirugico, ò altra persona necessaria, essendo questa propria cura della medesima Superiora, peccano.

## *Delle Dispensere.* *Cap.* XXVI.

SI ricordino le Dispensere, che i cibi, & le altre cose, che apparecchiano, & dispensano, sono di Dio; & che la famiglia, à cui si dispensa, & ministra, è similmente di Dio: Facciano adunque in maniera, che il tutto

piaccia à Dio, di cui sono li doni: Li distribuiscano à chi bisogna, & neghino à chi si deue. Fuggano i due estremi, Auaritia, & Prodigalità, & non siano accettatrici di persone. Si reputino à grand'honore, di poter in ciò imitare gli Angeli, i quali non si sdegnano di ministrare à noi vilissimi huomini, come
Heb.cap 1 dice l'Apostolo.

Quelle dispensere adunque, che per negligenza, e trascuraggine sono tarde à soccorrere à i bisogni delle Monache, & à prouedere alle necessità del Monastero, peccano; & molto più se'l fanno per auaritia, ò per mala volontà.

Quelle, che de' beni del Monastero sono prodighe, consumandoli senza discretione, & non dispensandoli fedelmente, ò non trattando vgualmente tutte le Monache conforme al loro bisogno, & à gli ordini delle Superiori, senza eccettione di persone, peccano.

Se per la commodità, che hanno della roba del Monastero, vogliono sodisfare à' loro gusti, & appetiti licentiosamente, peccano.

Se per vso particolare, ò d'altra persona, consumano cosa, la quale non è conceduta dal Superiore, ò dalla Superiora, peccano.

Se hauendo venduto roba, come vino, grano, ò altra cosa, anche in poca quantità, si sono ritenuti i denari appresso di se, senza licenza della Superiora, peccano mortalmente contra la pouertà, se la quan-

tità

tità della cosa venduta, ò il denaro cauatone è notabile, & tale, che se si rubbasse, si peccherebbe mortalmente, perche *Modicitas rei excusat à mortali ratione leuitatis materiæ*; come è stato auuertito nel voto della Pouertà.

Se per loro colpa, ò negligenza lasciano guastare le robe della dispensa, peccano.

Se permettono, che nella dispensa si facciano collationi, e merende, senza licenza della Superiora, peccano.

Se nella distributione delle cose non seruono gli ordini dati dalla Superiora, peccano.

Se delle robe consumate per vso del Monastero, hanno scritto di più ne' libri de' conti, peccano grauemente, & alle volte mortalmente.

Se alle Monache, ò forestieri, hãno imprestato denari, ò roba, senza licenza della Superiora, peccano.

Se sotto pretesto di negotij della casa, potendosene sbrigare, lasciano d'andar in Choro, & à i Capitoli generali, peccano.

## *Delle Cucinare. Cap. XXVII.*

LE Cucinare douranno con allegrezza d'animo accettar quest'vfficio; poiche operando intorno ad esso, come conuiene, essercitano particolari virtù, come d'humiltà, d'vbbidienza, di mansuetudine, di patienza;

&: se bene l'vfficio pare basso, & vile, nondimeno in esso possono risplẽdere queste,& altre virtù altissime.

Quella, che ricusa di far quest'vfficio datole dall'vbbidienza, perche nol reputa degno di se, oltre alla disubbidienza, che commette, fà atto di superbia, & dà mal essempio alle altre Monache.

Quella, che accetta l'vfficio per compiacere ad alcuna sua diuota, sperandone commodità di darle cibo à suo gusto, fuori del commune,& vso ordinario, pecca grauemente.

Se l'accetta, per poter mangiar lautamente, pecca venialmente; ma se perciò ella fà spesso patire le Monache del lor bisogno in cosa di rileuo, pecca mortalmente.

Se non essercita l'vfficio volentieri, & prontamente per vbbidienza, ma solamente per timor seruile, pecca.

Se auuertentemente dà occasione alle Monache di disgusto, ò perche i cibi non sono ben conditi, & cotti, come conuiene; ò perche non sono apparecchiati à tempo, massimamente per l'inferme,& quelle, che patiscono qualche indispositione, pecca.

Quella, che à bello studio fà cibo pregiuditiale alla sanità delle Monache, ò tien mano ad altra, che li faccia, pecca mortalmente, se qualche circostanza nõ la scusa,& salua.

Quella, che vsa partialità, soccorrendo nel viuere à i bisogni d'vna,& non dell'altra, ò per disordinato

affetto,

affetto, ò per odio, pecca grauemente.

Quella, che senza licenza della Superiora dà à qualche Monaca roba del Monastero, ò fà cuocere per alcuna particolar senza licenza qualche cosa da mangiare, che non è del Monastero, ma venuta da' suoi parenti, ò d'altra persona, pecca.

Se con dar aiuto à quelle, che viuono in particolare, contra gli ordini & instituti della Religione, fomenta la proprietà, accorgendosene, pecca mortalmente.

Quella, che permette in cucina conuenticoli da mangiare, senza licenza della Superiora, e molto più contra il cōmandamento fatto, pecca grauemente.

Quella, che trascurataméte dissipa la roba destinata al viuere delle Monache, con gran dãno del Monastero, & senz'alcun giouamento, pecca grauemente.

Se nella prouisione de' seruitori, ò delle seruenti per lo vitto, allarga la mano, dãdo più di quello è stato ordinato dalla Superiora, pecca, & anche mortalmente, se l'eccesso è notabile, con obligo di restitutione al Monastero.

La Cucinara maggiore pecca, non auuisando la Superiora de i disordini, che occorrono in cucina, per prouederui.

Peccano grauemente, abbruciando quantità di legna maggiore del bisogno, massimamente quando lo fanno per dispetto di chi le auuisa, ad esser in ciò moderate.

Quelle, che dicono parole brusche, & impertinenti contra le Monache, le quali tal volta praticano in cucina per bisogno, peccano.

Quelle, che non vsano ogni diligenza possibile, perche gli instrumenti, & i vasi di cucina sieno mondi, & netti, onde per tal lordura le Monache si mouono à schifo, peccano.

Quelle, che sono negligenti, & pigre, che non vogliono sopportare le fatiche della cucina, onde le sue compagne vengono grauate fuori di misura indiscretamente, peccano.

Quelle, che commodamente possono far l'officio della cucina in tempo, che non sono occupate nel Choro, tanto più, quando sono aiutate dalle Conuerse, & nondimeno con questa scusa lasciano il Choro, peccano.

*Delle Caneuare. Cap. XXVIII.*



Vella, che se bene teme il vino, procura nõdimeno l'officio della cantina, pecca, esponendosi à manifesto pericolo d'offender Dio con l'ebrietà.

Quando per negligenza, e trascuraggine della Caneuara, il vino si guasta, & và à male, pecca.

Se è trascurata notabilmente in tenere nette le botti, ò sieno vaselli, & accommodarli in maniera, che non pigliano odor cattiuo, ouero hauendo odor catti-

cattiuo per trascuragine, vi mette dentro vin buono, pecca più ò meno, secondo la qualità, & il danno, che si riceue.

Se non cerca di dar sodisfattione alle Monache, essendo auuertita, facendo bere il vino fuori di tempo, come per essempio quello, che si douerebbe bere la state, il fà bere il verno, & quello del verno il fà bere la State, onde nasce & alle Monache poca sanità, & al Monastero notabil danno, pecca grauemente.

Se quando dalla Superiora vien ordinato, che si dia tanta quantità di vino alle Monache, ella per odio ne dà meno, ò per affetto disordinato ne dà più ad alcune, facendone perciò patir l'altre, pecca notabilmente, & può esser mortalmente, conforme alla sua mala volontà.

Se per bere essa buon vino, & per darne abbondantemente alle sue amiche, fà bere il vino adacquato alle Monache, pecca.

Se hauendo ordine dalla Superiora di temperar il vino, lo fà bere così puro per compiacer alle Monache, pecca contra l'vbbidienza, & contra la pouertà, & contra la temperanza.

Se hauendo prohibitione dalla Superiora di non toccar vn tal vassello, ella ne bee, ò ne dà alle sue amiche senza licenza, pecca grauemente.

Se inganna la Superiora, affermando esser finita vna tal botte di vino, e poi ella se'l bee, ò il fà bere

alle

alle sue compagne, pecca grauemente.

Se dà vino fuori di casa senza licenza della Superiora, ò à Monache, per dar poi fuori del Monastero, pecca mortalmente, se è quantità notabile.

Se somministra vino alle Monache stesse fuori del l'ordinario, senza licenza della Superiora, pecca.

Se dà ricetto in caneua senza licenza della Superiora à Monache per mangiar, & dà loro poi da bere, pecca, tanto più se essa entra nella medesima compagnia.

Se per pigliarsi burla, & per ridere, dà vino ad alcuna, credendo, che sia per imbriaccarsi, pecca mortalmente, e molto più se nel vino vi mette cosa, che serue per l'istesso effetto.

Se dà da bere à quelli, che sono in parlatorio senza licenza, tanto più se sono maschi, ancorache lo faccia ad instanza di qualche Monaca, pecca.

Se dà da bere à gli huomini, che entrano in casa per qualche lauoro, senza licẽza della Superiora, pecca, & se per affetto disordinato, ò ad instanza di qualche Monaca, che desidera dar da bere à quelli, che acconciano l'organo, ò à barbieri, ò à i Medici, ò altri Maestri da lauoro, pecca grauemente, & potrà esser mortalmente, esponendo se, ò altre à pericolo dell'honestà, & dando mal essempio à chi vede, ò sà questo.

Se dà vino à fattori, à seruitori, & altri, di più di quello, che è stato ordinato dalla Superiora, pecca gra-

grauemente,& mortalmente,se è cosa notabile.

Se riceuendo seruitio da alcuna persona in particolare,ò per qualche lauoro, che hà fatto fare, le dà tanto vino per sua mercede, ò rimuneratione, pecca più,ò meno secondo la circostanza,se è senza licenza della Superiora.

Quella,che stà sola con huomini in cantina,pecca grauemente,& può esser mortalmente,tanto più s'ella è giouane,sì perche non fugge il pericolo, sì perche contrauiene à gli ordini.

Quella,che con brentori, portadori, ò fachini in cantina si trattiene à parlar seco senza necessità, molto più à ridere, & burlare, & non gli fà vscir subito, che han spedito il seruitio della cantina,pecca grauemente,& alle volte sarà mortalmente.

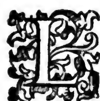
Quella,che ammette fachini, portadori,ò brentori à mangiar in cantina, ò alla porta loro da mangiare, pecca grauemente.

Quella,che hauendo veduto ne' brentori, ò ne' fachini cosa cõtra l'honestà,ò in danno del Monastero, nõ ne auuisa la Superiora in generale,accioche vi proueda,nõ potendo ella porgerui rimedio, pecca grauemẽte,& secõdo la circostanza può esser mortalmẽte.

Quella,che si serue di brentori,ò de' fachini, che stanno in cantina, per portare ambasciate, ò lettere fuori del Monastero,pecca grauemente,se non vi è la licenza della Superiora,& può esser mortalmente,secondo la circostanza.

Delle

*Delle Vestiare. Cap. XXIX.*



A Vestiara, che non attende à seruire alla commodità delle Monache senza mormoratione, tardando fuori di necessità à dar loro quel vestimento, del quale elle hanno bisogno, pecca, massimamente se vsa partialità.

Se alle Monache senza licẽza dà vestimẽti di più del lor bisogno prescritto, potrà peccare mortalmente.

Se per colpa, ò negligenza sua non tenendo i panni dell'Inferme contagiose separati da gli altri, alcuna s'inferma, pecca mortalmente, per il graue danno, che ne segue.

Se nel fare, ò cucire i panni, vi fà cuciture, ò altre cose disusate, che inducono vanità nel Monastero circa l'habito, pecca grauemente.

Se vsa superfluità ne gli acconciamenti de' panni, pecca.

Se per gran trascuraggine nel gouerno de' vestimenti, è cagione, che si guastino, ò tarlino, pecca, & ancora mortalmẽte, secõdo la notabilità del dãno.

*Delle altre Officiali. Cap. XXX.*



Velle, che hanno in custodia i panni di lino bianchi, le fornare, quelle, che hanno cura de' polli, del giardino, de' bucati, & d'al-

tri

tri officij, che non sono tocchi nella presente opera, per non far più grosso volume, & generar tedio, debbono intendere, che da tutto quello, che si è detto delle altre officiali particolari hanno ancora esse da cauar ciò che appartiene à gli officij loro: & in generale debbono saper tutte, che peccano nelle cose seguenti.

Se non fanno diligentemente l'officio loro, onde si cagiona danno al Monastero, ò alle Monache particolari.

Se delle cose, che hanno cura, si vsurpano per loro in particolare, ò danno ad altre Monache, ò à persone forastiere, senza licenza.

Se trasgrediscono in essi gli ordini, le consuetudini, & Regole, ò permettono, che altre il facciano.

Se non dependono del tutto dalla volontà de' Superiori, nell'esegutione delle cose commesse alla lor cura, e maneggio.

## *Delle Conuerse.* Cap. XXXI.

COme le Conuerse sono accettate nel Monastero per li ministerij temporali, così debbono intendere, che l'officio loro di seruire alle Monache è cosa altissima, se però in esso si essercitaranno con spirito, feruore, & carità, puramente per amor di Dio, & non per altro fine creato; & che più alta, degna, & nobil cosa è fare la

cucina,

cucina, & altri vilissimi officij per amor di Dio, che seruire di camariero, ò di secretatio ad vn Prencipe, ò Rè mondano, con mira all'interesse di mercede temporale. Debbono consolarsi molto le Monache conuerse, considerando che auanti la Maestà di Dio, & ne gli occhi suoi Santissimi la grandezza non si misura dalla speciosità, & preeminenza de gli officij, stato, grado, ò conditione delle persone; ma si bene la grandezza della carità, & merito di ciascuna persona; di modo, che se le conuerse faranno gli officij loro con maggior spirito, feruore, e carità delle altre Monache, che esercitano i primi officij del Monastero, saranno più grande di loro nel cospetto del Signore, & goderanno maggior gloria in Cielo. Per tanto non debbono esser disprezzate dalle Monache da vfficio, & mal trattate con parole, ò con fatti, ricordandosi, che sono sorelle di Christo, & legate con esso di spiritual legame, spose anch'elle del Celeste Rè, & che però peccano grauemente, trattandole nel modo sopradetto, Peccano però le Conuerse non conoscendo lo stato loro, & non si portando come ad esse conuiene.

La Conuersa, che fugge la fatica, ò stà otiosa, & non s'impiega diligentemente nell'officio suo, pecca grauemente, perche defrauda il Monastero del fine, per lo quale è stata ammessa.

Quella Conuersa, che senza licenza della Superiora serue à Monache particolari, lasciando perciò

il

il ſeruigio commune del Monaſtero, pecca grauemente.

Quella, che ſerue ad alcuna Monaca con affetto diſordinato, onde le altre ne reſtano offeſe, pecca grauemente.

Quella, che ricuſa di ſeruir à qualche Monaca per ſdegno, ò ira, pecca.

Quella, che ſerue per intereſſe temporale à Monaca particolare, pecca.

Quella, che non porta riſpetto alle Monache d'officio, ſecondo il grado di ciaſcuna, pecca.

Quella, che eſſendo ripreſa dalla Superiora, ò dalle officiali maggiori, non l'aſcolta humilmente, ouero riſponde con ſuperbia, & contumacia, pecca non leggiermente.

Quella, che ſerue brontolando, & mal volentieri, pecca.

Pecca grauemente quella, che è cagione di far ſolleuare le altre Conuerſe, onde ne ſegue gran diſturbo nel Monaſtero.

Finalmente le Conuerſe s'intendano obligate all'oſſeruanza delle Regole, & de' voti come l'altre: onde peccano anch'elle in tutte quelle coſe, nelle quali peccano le altre, fuoriche nella recitatione dell'officio diuino, al quale non ſono elle tenute.

Per fine di queſt'opera, conſiderino tutte le Monache, particolarmente le Superiori, che ſi come vn ſauio padre di famiglia, il quale hà vaſi d'oro, d'argento

gento, & di bronzo in abbondanza, trà questi non sprezza però alcun'altro, che sia di terra, rotto, ò brutto, perche egli sà, che in vna gran casa niente quasi è inutile: così ancorache ne' loro pij luoghi, e Monasterij si trouino molti libri d'oro, e pretiosi, à cui paragone il presente libretto paia vile; elle nondimeno non sdegneranno di metterlo trà loro, essendo io certo, che ad alcuna non sarà inutile del tutto.

Piaccia à Dio per sua infinita bontà, & misericordia, che quell'amore, & zelo verso le Spose di Giesù Christo, ilqual creò, & partorì quest'opera, communicandosi, & diffondendosi per sempre nelle menti de' Padri Confessori, l'abbracci, e la fauorisca; poiche tutte le cose si conseruano nel loro principio: & Philip. c. 4 che io possa insieme assicurarmi di dire con San Paolo; *Non quæro datum, sed fructum*; Io non cerco (co- 19. moral. cap. 10. me espone San Gregorio) il dono dell'opera; ma il frutto dell'intentione, che è stata di piacere solamente à Giesu Christo: *Qui sit benedictus per infinita secula seculorum*.

IL FINE.







